

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

521^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1986

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente OSSICINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	
DISEGNI DI LEGGE		
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	3	genti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e provvedimenti relativi a pubbliche calamità» (2049):
Annunzio di presentazione.....	3	PRESIDENTE..... Pag. 5
		DE CINQUE (DC), relatore..... 5
GOVERNO		Seguito della discussione:
Richieste di parere per nomine in enti pubblici.....	4	«Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» (916) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Felisetti):
DIMISSIONI DEL SENATORE GIULIANO PROCACCI		
PRESIDENTE.....	4	PRESIDENTE..... 5 e passim
DISEGNI DI LEGGE		COCO (DC), relatore..... 5 e passim
Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1 ^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:		* ROGNONI, ministro di grazia e giustizia . 14 e passim
«Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, recante misure ur-		COVI (PRI)..... 19
		PALUMBO (PLI)..... 38 e passim
		* MARTORELLI (PCI)..... 38, 54
		* GALLO (DC)..... 39 e passim
		* RICCI (PCI)..... 40 e passim

DE CATALDO (PSI)	Pag. 40 e <i>passim</i>	DE CATALDO (PSI)	Pag. 66, 67
DI LEMBO (DC)	41, 44	BIGLIA (MSI-DN)	68
LEONE (Misto)	40, 54	PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	
VASSALLI (PSI)	47	Integrazioni	69
BATTELLO (PCI)	47	CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	69
VITALONE (DC)	52, 53, 55	DISEGNI DI LEGGE	
BIGLIA (MSI-DN)	55	Rimessione all'Assemblea	72
RICHIAMO AL REGOLAMENTO		INTERROGAZIONI	
PRESIDENTE	57, 58	Annunzio	72
DE CATALDO (PSI)	57	Da svolgere in Commissione	78
DISEGNI DI LEGGE		ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 21 NOVEMBRE 1986	78
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 916:			
* RICCI (PCI)	58 e <i>passim</i>		
COCO (DC), <i>relatore</i>	58 e <i>passim</i>		
* ROGNONI, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ..	58 e <i>passim</i>		
BATTELLO (PCI)	58 e <i>passim</i>		
* GALLO (DC)	59 e <i>passim</i>		
PALUMBO (PLI)	59 e <i>passim</i>		
LEONE (Misto)	60		
VASSALLI (PSI)	63, 65		

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente OSSICINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Campus, Cerami, Damagio, Fanti, Ferrara Salute, Grassi Bertazzi, La Valle, Ongaro Basaglia, Pagani Antonino, Patriarca, Santalco, Tanga, Viola.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fosson, a Istanbul, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Mitterdorfer, a Strasburgo, per attività della Commissione scienza e tecnologia del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4016-bis. — «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)» (2051) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo alla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, adottato a Ginevra il 17 ottobre 1980» (2052);

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra la Repubblica italiana e l'Etiopia socialista, firmato ad Addis Abeba il 22 giugno 1984» (2053);

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulla unità di misura, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802» (2054);

«Disciplina metrologica dei termometri clinici, recante attuazione delle direttive n. 83/128/CEE e n. 84/414/CEE» (2055).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

PASQUINO, MILANI ELISEO, CAVAZZUTI, PINGITORE, RIVA MASSIMO, LOPRIENO, ALBERTI e RUSSO. — DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — «Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione» (2050).

Governo, richieste di parere per nomine di enti pubblici

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Enzo Barbaglia a Vice Presidente dell'ENI (n. 131).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Dimissioni del senatore Giuliano Procacci

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta alla Presidenza del Senato la seguente lettera del senatore Giuliano Procacci:

«Roma, 19 novembre 1986

Signor Presidente,

essendo stato chiamato a ricoprire la cattedra di storia contemporanea presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università "La Sapienza" di Roma, mi trovo nella necessità e nell'obbligo legale di dover optare tra il mandato parlamentare e l'insegnamento universitario.

Dopo lunga riflessione, ho deciso di ritornare alla mia professione originaria e Le scrivo perciò per rassegnarLe le mie dimissioni da senatore della Repubblica.

Mi consenta di dire a Lei, che così autorevolmente presiede la nostra Assemblea, e ai colleghi, con i quali ho condiviso un'esperienza intensa e dalla quale ho molto appreso, che non si è trattato per me di una decisione facile.

Ho tratto dai miei studi la convinzione che quella dell'impegno civile e politico da parte degli uomini di studio è una tradizione e un tratto caratteristico della nostra storia nazionale, prima e dopo l'unificazione politica del paese. La mia persona è troppo modesta perchè io debba temere di peccare di presunzione se dico che si tratta anzi di un patri-

monio da conservare e da incrementare. Di ciò io rimango profondamente convinto e la mia rinuncia al mandato parlamentare non significa di conseguenza in alcun modo l'attenuazione del mio impegno politico.

D'altra parte l'incompatibilità, prima ancora che nella sanzione legislativa, è nei fatti: l'insegnamento universitario, che postula necessariamente il supporto della ricerca e del continuo aggiornamento, è professione, almeno per quanto mi concerne, che assorbe troppe energie per consentire l'assolvimento non formale del mandato parlamentare.

Nel rimettere nelle Sue mani il mio mandato, desidero esprimere e Lei e ai colleghi il mio sincero rammarico per l'interruzione di un sodalizio durato più di sette anni e il mio ringraziamento per gli stimoli, i consigli e la collaborazione che ho ricevuto. Ella mi consentirà infine di formulare a Lei e all'Assemblea i miei auguri di buon lavoro in questa e nelle successive legislature.

Mi creda con stima e ossequio
Suo

f.to Giuliano Procacci»

Trattandosi di un caso di incompatibilità, il Senato non può che prendere atto — e lo dico con rincrescimento — delle predette dimissioni.

Al collega Procacci invio, a nome dell'Assemblea e del Presidente del Senato — attualmente impegnato nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari — il saluto più cordiale, dandogli atto dell'impegno profuso e del contributo dato ai lavori del Senato, e l'augurio più fervido per la sua attività nel campo dell'insegnamento universitario.

Voglio aggiungere, a nome mio personale, il profondo rincrescimento che un collega dell'autorevolezza politica, culturale e morale di Procacci ci lasci, e formulo anch'io a nome di tutti, in particolare a nome mio come collega universitario, un fervido augurio di buon lavoro e la speranza di averlo sempre fra noi per il contributo politico che è determinante per uomini come lui. La ringrazio, senatore Procacci. *(I senatori presenti rivolgono espressioni di saluto e di augurio al senatore Procacci, che esce dall'Aula).*

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e provvedimenti relativi a pubbliche calamità» (2049)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e provvedimenti relativi a pubbliche calamità».

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, la 1^a Commissione, esaminando stamattina il disegno di legge n. 2049, che porta la conversione in legge del decreto-legge n. 760 del 1986, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesti del territorio e provvedimenti relativi a pubbliche calamità, ha riscontrato all'unanimità la sussistenza in esso dei requisiti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione in relazione all'articolo 78, terzo comma, del nostro Regolamento. Si è ritenuto infatti che gli interventi che il disegno di legge dispiega effettivamente rivestano tutti un carattere di estrema necessità e urgenza dipendente dalla stessa natura calamitosa dei fatti ai quali essi si rivolgono e comprendano un arco di stanziamenti che ben valgono a fronteggiare le necessità più urgenti delle popolazioni colpite da queste calamità naturali.

Quindi, a nome della Commissione mi onoro sottomettere all'approvazione dell'Assemblea il parere favorevole per il riscontro di cui parlavo.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 2049.

Sono approvate.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» (916) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Felisetti)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 916.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale ed è stato svolto l'ordine del giorno n. 1.

Ha facoltà di parlare il relatore.

COCO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, ringrazio vivamente tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione generale, sia per le critiche che per i consensi, ampi e meditati, al testo della Commissione. Personalmente ringrazio pure per tutte le espressioni di apprezzamento nei miei confronti, che sono certamente superiori a miei modesti meriti e che invece illuminata del Presidente Vassalli, con tenacia, dedizione, alta competenza professionale e sensibilità politica, da tutti i componenti del Comitato ristretto e della Commissione.

Un altro particolare ringraziamento debbo rivolgere al presidente Vassalli, perchè, con la sua grande esperienza e saggezza, ci ha ammonito di fronte ai facili entusiasmi sulla riforma e le future sorti della giustizia penale. In passato, infatti, molte volte si sono registrati gli stessi entusiasmi e tutti, nel Parlamento e nel paese, sono stati convinti di essere alla vigilia di un nuovo processo penale; ma, dopo quaranta anni di dibattiti,

fervore di iniziative, disillusioni e inerzie, con una legge delega già votata dal Parlamento nel 1974, l'obiettivo non è stato raggiunto.

Si potrà ora finalmente realizzare una riforma che tutti considerano come il fondamento indispensabile e il fulcro di qualsiasi progetto di rinnovamento democratico della giustizia e delle istituzioni?

Come relatore ho il dovere innanzitutto di registrare l'importanza e il significato politico del vastissimo consenso che tutti i Gruppi parlamentari hanno ribadito sulle idee-guida e sulle direttive della legge-delega: un consenso che riflette quello, altrettanto consapevole e generale, del paese e che non mi sembra più frutto di emozioni temporanee né soltanto dei sentimenti di frustrazione per la crisi degli attuali moduli procedurali e di tutta la giustizia penale. Come hanno acutamente osservato alcuni colleghi, soprattutto il senatore Ricci, la strada della riforma della giustizia penale è stata contrassegnata da profondi contrasti e fratture, politici e culturali, che, come anche abbiamo scritto nella relazione, si sono composti nella prospettiva di un processo adeguato ai più progrediti livelli di democrazia istituzionale ai quali vogliamo avviare il nostro paese. E, poichè il senatore Gallo ha richiamato la rilevanza costituzionale che, nel nostro come in ogni altro ordinamento, assume, dalla promulgazione della *Magna Charta libertatum*, il funzionamento della giustizia e in particolare di quella penale, dobbiamo aggiungere che l'attuale consenso traduce — dopo quaranta anni di crescita democratica difficile parziale e contrastata, ma profonda e continua — quello, altrettanto generale, da cui nacque la nostra Costituzione repubblicana. Ora come allora non si ha soltanto una transazione fra contrastanti posizioni e interessi politici, ma piuttosto una libera e meditata convergenza su un importante valore di civiltà, quale è certamente il nuovo processo che il testo votato dalla Camera aveva già delineato con sicura volontà politica e che il Senato ha solo parzialmente corretto per rendere ogni direttiva e passaggio più coerenti alle scelte su cui tutti concordiamo.

Proprio a causa del generale consenso —

nonostante qualche autorevole e apprezzatissima voce contraria — non è necessaria una lunga replica. Il mio compito ora consiste nel ribadire e chiarire, alla luce del dibattito in Aula, i temi che qualificheranno la nuova giustizia penale.

Il primo, che tutti hanno affrontato, riguarda la definizione del nuovo processo come (processo) accusatorio.

Alcuni colleghi hanno cercato di precisarne la definizione e le caratteristiche per poi verificare se il tipo di processo disegnato dalla legge-delega si possa, a ragione, definire accusatorio compiutamente o parzialmente ovvero ancora misto.

Già nella relazione si è osservato che tale approccio metodologico può essere fuorviante, perchè non esiste una definizione definitiva e immutabile del concetto di processo accusatorio, ma soltanto varie esperienze che si ispirano, come fa ora la nostra legge-delega, ai valori di: netta separazione tra la funzione e i poteri di accusa e il potere decisionale; dialettica piena e paritaria fra accusa e difesa; convincimento che, proprio realizzando tale dialettica fin dall'inizio del rapporto processuale, si possa meglio pervenire alla scoperta della verità (processuale).

LEONE. Ma il rapporto processuale quando nasce?

COCO, *relatore*. Lo dirò in seguito, Presidente Leone, se avrà la bontà di ascoltarmi.

Per ora proporrei di non più occuparci di problemi terminologici o di definizione, se la legge-delega non prescrivesse che il nuovo codice dovrà «attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio» (articolo 2). Ma già il presidente Vassalli ha chiarito che tale espressione indica al legislatore delegato una direttiva precisa per la interpretazione dei principi e dei criteri, peraltro abbastanza analitici, della legge-delega: il legislatore delegato, ove possano sorgere dubbi o nelle sue autonome facoltà di scelta, non può retrocedere ai sistemi attuali, ma deve dare la massima (*rectius*, più coerente) applicazione a quei principi di separazione dei poteri e delle funzioni e di dialettica processuale che storicamente e convenzional-

mente si riassumono nel concetto di processo accusatorio.

Sempre con riferimento al tema in esame, vi sono stati molti richiami al diritto e alle pratiche giudiziarie anglosassoni, osservandosi, fra l'altro, che in quei processi il giudice non presenta nessuna iniziativa e si limita a recepire soltanto quelle delle parti.

Se le mie conoscenze sono corrette, sia negli Stati Uniti che in Inghilterra, il giudice in udienza esercita, soprattutto a livello di decisioni procedurali, poteri maggiori di quelli che esercita oggi o eserciterà sul nuovo processo il giudice italiano.

Ma la vera differenza, alla quale ha accennato soltanto il senatore De Cataldo, è la seguente: anche nel nuovo processo il giudice che dirige il dibattimento entrerà poi in camera di consiglio per formulare, nel merito, il giudizio di colpevolezza o di innocenza; invece, in tutte le esperienze giudiziarie anglosassoni (per altri aspetti fra loro parzialmente differenti) il giudice regola il dibattimento con poteri abbastanza forti ma il verdetto di innocenza o di colpevolezza lo emette esclusivamente la giuria.

Comunque il nostro compito non è quello di preparare un processo ricalcato interamente su modelli stranieri nè su astratti o ipotetici schemi scolastici.

Perciò, ritornando all'analisi dei contenuti della legge-delega, debbo, in aggiunta alle osservazioni della relazione sulla separazione e la dialettica dei poteri, porre in risalto, come ha giustamente osservato il presidente Vassalli, che il pubblico ministero avrà soltanto funzioni di accusa, ma si troverà in una posizione forte: egli infatti, nei limiti e nei tempi segnati con precisione e chiarezza dalla delega, ha l'esclusivo potere di svolgere, servendosi unilateralmente della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie per gestire l'accusa.

Ma, chiarendo e ribadendo le scelte della Camera, il Senato ha stabilito, con il massimo rigore concettuale e normativo, che competono al pubblico ministero tutti i poteri di iniziativa e di accusa, ma soltanto quelli, mentre, in contrapposizione, i poteri decisionali nel dibattimento e nella fase preliminare spettano al giudice il quale però deve

restare estraneo ad ogni iniziativa istruttoria (ad eccezione di quella, limitata e comunque complementare alle iniziative probatorie delle parti, prevista dall'ultimo periodo del n. 74).

Approfondendo il significato della direttiva n. 41 e di altre simili si può anche indicare un particolare potere certificativo del giudice che concorre a definire meglio la compiuta terzietà del suo ruolo.

Il vastissimo consenso che abbiamo già registrato ha portato anche al superamento di dubbi che, su alcuni punti qualificanti dell'intero progetto riformatore, si erano manifestati nel comitato ristretto e in Commissione e che sono già stati riportati, con la maggiore obiettività possibile, nella relazione.

Sulla soppressione dell'istituto della comunicazione giudiziaria e della figura dell'indiziato, debbo farmi carico della autorevole opinione contraria del presidente Leone, che ancora una volta ringrazio per il giovanile impegno con cui ha seguito in Commissione e in Aula i nostri lavori.

LEONE. La ringrazio e speriamo che il Signore la ascolti.

COCO, *relatore*. Però debbo ribadire che certamente gli effetti negativi dell'istituto dipendono anche da fatti di malcostume giudiziario e giornalistico, ma principalmente dalla sua struttura normativa.

Resto dell'opinione che, per i casi in cui una comunicazione giudiziaria riguardi fatti e persone che interessino l'opinione pubblica, in una società democratica aperta come la nostra diventi problematico vietarne la pubblicità giornalistica, specialmente ove questa si limiti a dare notizia del fatto obiettivo dell'avvenuta comunicazione.

Comunque il dato istituzionale negativo è che, come si è scritto nella relazione, la comunicazione giudiziaria, contro la volontà di coloro che l'hanno immaginata, accanto alle attuali ordinarie fasi processuali, ne crea una antecedente, aggravando tutti i costi del processo, e nello stesso tempo schematizzando e formalizzando troppo — e troppo presto — il rapporto processuale.

Perciò, anche l'Aula ha consentito, con l'eccezione autorevolissima del presidente Leone, sulla impostazione che noi, come ha ricordato il senatore Vassalli con una benevolenza che mi lusinga oltre i miei meriti, avevamo già predisposto al comitato ristretto: prima che si elevi una imputazione o che si adotti una misura di coercizione personale o che si compiano atti di rilevanza probatoria ai fini del giudizio, il pubblico ministero svolge soltanto indagini di parte senza creare — per quello che vale convenzionalmente tale espressione — un rapporto processuale.

È necessario — per indirizzare correttamente i lavori del legislatore delegato e, fin dove può farlo la legge scritta, per incentivare un nuovo costume pubblico e giudiziario — ribadire che non si deve più, a nessun titolo, considerare imputato o indiziato chi tale non è, perchè sul suo conto si svolgono soltanto indagini di parte (di conseguenza i relativi atti debbono restare segreti e ne è vietata la pubblicazione — ad eccezione dei fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale (emendamento 2.55) — secondo la disciplina che il legislatore delegato riterrà più appropriata (emendamento 2.21)).

Ritengo che proprio nella prospettiva di tale obiettivo di civiltà e di praticità, sia stata accettata la nostra proposta di sopprimere l'istituto della comunicazione giudiziaria e la figura dell'indiziato posticipando, presidente Leone, il momento in cui — ripeto, per quello che può significare dottrinarmente tale espressione, ma con una scelta che politicamente e normativamente ha un significato ben chiaro e preciso — inizia il rapporto processuale.

LEONE. E allora tutta l'attività precedente come verrà chiamata?

RICCI. Indagini preliminari.

COCO, *relatore*. Esatto. I veri problemi però non sono mai quelli della denominazione, perchè non è mai difficile trovare quella appropriata quando vi è accordo sui contenuti politici e normativi delle scelte.

Sul problema del doppio fascicolo, già dettagliatamente analizzato nella relazione, ho registrato soltanto consensi. Con la nostra soluzione gli atti di parte del pubblico ministero vengono depositati a disposizione anche delle altre parti (n. 59), ma al dibattimento possono essere utilizzati soltanto per le opportune constatazioni (n. 76). Non possono quindi, a differenza degli atti indicati al n. 58, essere letti per disposizione del giudice nè essere comunque acquisiti come fonte di prova di rilievo dibattimentale.

Rimane pertanto confermata l'analisi, già svolta nella relazione, sulla efficacia probatoria differenziata delle varie categorie di atti compiuti dal pubblico ministero. In proposito si è riprospettato il tema, pure accennato nella relazione, di una possibile introduzione di prove legali che violerebbe il principio del libero convincimento. Ho già scritto nella relazione — e non ho ascoltato nel dibattito alcuna critica negativa — che il concetto in esame indica la estraneità delle verità formali nel procedimento logico-giuridico che razionalmente porta al convincimento di colpevolezza o di innocenza.

Il divieto di utilizzazione dibattimentale piena di alcune risultanze probatorie di parte non esclude la generale efficacia del principio, anche perchè in tutti i sistemi processuali, come in quello attuale, operano preclusioni formali a garanzia del contraddittorio, come peraltro recenti polemiche drammaticamente dimostrano.

Anche sull'incidente probatorio il consenso è stato sostanzialmente generale.

Anzi, il Governo ha ritirato l'emendamento 2.16 che prevedeva di sostituire, nel terzo periodo, le parole «divieto di verbalizzare e di utilizzare» con quelle «divieto di utilizzazione probatoria» perchè il testo della Commissione scandisce in maniera più evidente il duplice divieto:

a) di verbalizzare le dichiarazioni concernenti persone diverse da quelle chiamate a partecipare allo svolgimento dell'incidente;

b) per i casi in cui eventualmente il primo divieto venga di fatto disatteso, quello di utilizzare tali dichiarazioni anche per fini estranei e con efficacia diversa da quelli propri dell'incidente istruttorio.

Evidentemente, l'Aula non ritiene di riprendere il tema del contraddittorio differito o di altri strumenti (in ipotesi) più adeguati per i processi di criminalità organizzata. Resta soltanto il termine di due anni previsto dal n. 49 per la conclusione delle indagini preliminari del pubblico ministero.

Tutta la problematica merita un approfondimento ulteriore. Si è già chiarito nella relazione il particolare significato che assumono nel nuovo sistema delle indagini preliminari i termini entro cui il pubblico ministero deve concluderle. L'emendamento 2.46 precisa che tali termini decorrono non dal recepimento di ogni generica *notitia criminis*, ma «dalla iscrizione del nominativo della persona cui il reato è attribuito». Deve essere chiaro, e desidero che risulti inequivocabilmente nella discussione in Aula, che la opportuna precisazione non conferisce al pubblico ministero una indeterminata facoltà di stabilire il *dies a quo*; egli ha l'obbligo di iscrivere il nominativo appena le indagini si indirizzano verso una persona determinata.

Merita anche particolare attenzione l'emendamento 2.47 perchè, abolendo per i processi ordinari una prima proroga di dodici mesi e consentendo soltanto proroghe successive ciascuna non superiore a sei mesi, si precisa meglio la volontà legislativa di considerare tali proroghe come eccezioni al corso o ai ritmi ordinari dei processi (mentre il termine «non superiore a sessanta giorni», indicato nell'emendamento 2.75, anche se evidenzia più recisamente l'esigenza di celebrità, porterebbe in pratica ad un aggravamento delle formalità procedurali).

Resta meglio confermato, come ha pure osservato il senatore Martorelli, che il termine di due anni configura una ipotesi di rito speciale.

Particolarmente interessante è stato il dibattito sulle misure di coercizione personale.

È elementare — e perciò forse nessuno dei colleghi intervenuti lo ha posto in risalto — che il significato principale della riforma consiste nel principio per cui il pubblico ministero, non solo perchè è parte, ma perchè è il magistrato che indaga e istruisce, non avrà più il potere di disporre della libertà personale di alcuno. Perciò la contrapposi-

zione e la dialettica fra il momento dell'accusa e dell'iniziativa e quello del giudizio non è una enunciazione programmatica che poi si dimentica per strada, ma un valore che opera nelle fasi più delicate e importanti del rapporto fra Stato-magistrato e cittadino.

La Commissione ha rielaborato, senza modificare lo spirito del testo della Camera, la dizione del n. 60 precisando analiticamente gli elementi necessari affinché nasca, nel pubblico ministero, il dovere di chiedere e nel giudice quello di disporre una misura di coercizione personale.

Non è corretto parlare di discrezionalità, ma bensì di (obbligo di) valutazione attenta di tutti gli elementi in modo che, cessata la cattura automatica, ogni iniziativa e decisione si possa meglio adeguare alle peculiarità del caso concreto.

Il senatore De Cataldo ha sostenuto di non apprezzare molto tale lavoro di cesello, ritenendo preferibile, in questa materia, una separazione netta fra i casi di coercizione obbligatoria e vietata.

Anche la commissione ministeriale, forse leggermente equivocando sui propositi del comitato ristretto, aveva manifestato perplessità sulla eventualità che tutto si appiattisse sulla discrezionalità della coercizione.

Non si può disconoscere l'importanza dell'esigenza della certezza quando si regola una misura tanto grave e, in certo senso, istituzionalmente ingiusta se il giudizio certo di colpevolezza si acquisisce soltanto con la condanna definitiva (i vecchi criminalisti, spesso più attenti dei moderni ai valori della libertà individuale, definirono la carcerazione preventiva una immoralità necessaria). Tuttavia debbono ritenersi prevalenti le ragioni che hanno portato alla soluzione più articolata e difficile e non può mancare la fiducia nelle doti di attenzione, scrupolo e raffinatezza interpretativa dei magistrati, che la migliore separazione dei loro poteri dovrebbe incentivare.

La Commissione aveva ritenuto di escludere il potere, attribuito dal n. 58 del testo della Camera al pubblico ministero, di disporre temporaneamente ed eccezionalmente della persona per la quale chiedevano una misura di coercizione.

Ora l'emendamento 2.36 opportunamente conferisce al pubblico ministero il potere di disporre il fermo quando può farlo la polizia. Ma, come ha osservato il senatore Battello, tale provvedimento è e deve restare ontologicamente, per ripetere la parola del collega e quindi istituzionalmente e funzionalmente, soltanto un fermo e non una misura coercitiva: lo ripeto anche per fornire una guida sicura al legislatore delegato.

Come sempre avviene forse da secoli, resta vivamente controverso il problema relativo alla formula di assoluzione per insufficienza di prove (non parlo di proscioglimento perchè nel nuovo sistema non vi sarà più tale istituto).

I senatori Filetti e Leone hanno sostenuto che l'eliminazione della formula produrrà effetti negativi più rilevanti di quelli positivi, perchè finora essa è servita per appagare tutti quando diventa particolarmente arduo approfondire il giudizio di colpevolezza o di innocenza.

A me pare che tale argomento dimostra l'opportunità di abolire la formula, perchè la legge deve sollecitare gli approfondimenti più ardui e non le appaganti mezze misure.

LEONE. Non è solo questa motivazione.

COCO, *relatore*. Esaminerò successivamente gli altri argomenti.

LEONE. Il dubbio è una realtà umana.

COCO, *relatore*. Certo il dubbio è una realtà umana ed è un canone vecchio come il diritto quello per cui *in dubio pro reo*.

LEONE. Se è *pro reo* si assolve.

COCO, *relatore*. Giustissimo. Perciò, nel contesto del nuovo processo, in questo senso inequivocabilmente accusatorio poichè solo il pubblico ministero ha il potere e l'obbligo di gestire l'accusa, quando manca la prova della sua fondatezza, non si può avere altro che il rigetto della richiesta di condanna e quindi l'assoluzione.

Certamente, come pure hanno sostenuto con particolare acutezza i senatori Leone e

Filetti, risalendo dal dispositivo alla motivazione, si può sempre stabilire se le prove erano soltanto insufficienti. Ma, proprio seguendo tale argomentazione, è fin troppo evidente la differenza fra la esplicitazione della formula nel dispositivo e la possibilità di desumerla ripercorrendo l'*iter* logico della motivazione. Perciò è una giusta conquista di civiltà che si elimini una formula istituzionalmente equivoca e che si pervenga ad una assoluzione nel merito sia in casi in cui manchi del tutto la prova della colpevolezza, sia in quelli in cui la prova non sia sufficiente o sia contraddittoria.

Un emendamento presentato dal presidente Vassalli (2.5.) prevedeva che «i termini di custodia cautelare restano sospesi durante i giorni effettivamente destinati allo svolgimento del dibattimento» e che «al di fuori di detta ipotesi possano essere sospesi con provvedimento motivato in relazione a differimento determinato da fatti riferibili all'imputato o al suo difensore».

Si è così inserita nel dibattito una problematica di grande interesse e delicatezza.

Il Senato ha mostrato vivo apprezzamento per l'esigenza che la decorrenza dei termini copra soltanto i tempi morti e che il dibattimento si svolga liberamente al di fuori di ogni preoccupazione o tentazione di protrarlo per fini estranei al suo corretto e limpido svolgimento.

Ma questo risultato si può meglio raggiungere conferendo al legislatore delegato il compito di sospendere i termini con riferimento sia alle esigenze, che lo stesso analiticamente individuerà, del dibattimento e alla sua complessità, sia a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttive e determinate da fatti riferibili all'imputato o al suo difensore (emendamento 2.88 del relatore).

Ringrazio i colleghi per la particolare attenzione riservata ai riti alternativi confermando la tesi esposta nella relazione che tali riti hanno, nella prospettiva del nuovo sistema, una importanza fondamentale nel senso che realisticamente o essi funzioneranno in concreto in modo da chiudere anticipatamente il maggior numero di processi o altrimenti tutto il nuovo sistema entrerà subito

in crisi. Infatti il rito ordinario (per usare tale espressione inesatta) è eccessivo rispetto a tutti i processi di modesta rilevanza, tali considerando quelli che lo sono per l'entità del reato contestato e della sanzione che può essere inflitta, ma anche tutti gli altri in cui è agevole la definizione delle posizioni delle parti e della materia dedotta in giudizio.

La vasta gamma di riti alternativi si giustifica proprio con l'intento di fornire al giudice e a tutti gli operatori giudiziari la possibilità di trovare per ogni caso il rito più adeguato alle sue peculiarità.

LEONE. Quindi ci imbattiamo in un pericolo.

COCO, *relatore*. Certamente. Ma ogni riforma fa nascere pericoli. Se ci illudessimo di poter realizzare una riforma come questa che rivoluziona tutto il passato senza un impegno forte ed eccezionale di tutti, meglio sarebbe abbandonare ogni idea di riforma istituzionale di fondo.

LEONE. La riforma affidata al costume non serve a niente.

COCO, *relatore*. Per restare in tema, è opportuna l'estensione, da sessanta a novanta giorni, dei termini per il processo immediato.

Dobbiamo ora esaminare un punto di particolare importanza, sul quale prego i colleghi di prestare la massima attenzione. Come si era già osservato nella relazione ed è stato meglio sviluppato dal collega Martorelli, accanto ai cinque riti alternativi cosiddetti di sveltimento processuale, ce n'è un altro, previsto dal n. 49 dell'articolo 2, per i processi contro la grande criminalità quando accorda al pubblico ministero la possibilità di concludere le indagini entro due anni. Credo che qui entriamo in un tema tra i più importati: se il nuovo sistema sia adeguato o meno ai processi contro la grande criminalità. Parlerò tra poco dei maxiprocessi ma, qualunque sia il giudizio che si vuole dare sulle pratiche degli stessi, non c'è dubbio che oggi esiste una criminalità organizzata su vastissima scala, in cui tutti i delitti commessi da più

persone sono coordinati e organizzati nei medesimi contesti. Noi possiamo discutere se sia preferibile in questi casi — e ne parlerò tra poco — un maxiprocesso che colpisca tutti oppure una serie di processi differenziati...

LEONE. È preferibile il primo sistema.

COCO, *relatore*. Però non c'è dubbio che tale criminalità esiste e che non cesserà quando sarà promulgata questa legge o quando ci sarà il nuovo processo penale. Ebbene, sono rimasto profondamente colpito da quello che ha detto il presidente Vassalli, quando ha previsto che questo nuovo tipo di processo sarà adeguato ai processi di piccola e media dimensione, ma non a quelli di grandi dimensioni. Questo potrebbe significare che, con il nuovo sistema processuale, non sarà più possibile gestire i processi alla grande criminalità. Ho cercato di informare i colleghi su questo punto con la relazione, ma debbo riprenderlo. In comitato ristretto ed in Commissione si era prospettata l'opportunità del controinterrogatorio differito: proprio nei processi contro la grande criminalità si prevedeva che quando il pubblico ministero avesse chiesto l'assunzione di uno strumento probatorio con l'incidente apposito, tale assunzione, invece di svolgersi in contraddittorio con tutte le parti controinteressate, si svolgesse soltanto in contraddittorio con una parte. Tutto poi si sarebbe dovuto notificare e ogni parte interessata avrebbe avuto il diritto di chiedere il controinterrogatorio.

LEONE. È una procedura molto artificiosa.

COCO, *relatore*. Infatti il comitato ristretto e la Commissione hanno abbandonato l'ipotesi per una considerazione che probabilmente è sfuggita. Nel nuovo processo non ci devono essere acquisizioni di dubbia certezza e di dubbia trasparenza e quindi, come avviene attualmente per tutte le acquisizioni istruttorie, una attività difensiva meramente distruttiva, rivolta cioè a dimostrare che quella acquisizione probatoria non era corretta né trasparente.

Quindi per i processi contro la grande criminalità l'unica peculiarità esistente nella legge-delega resta quella del lungo termine delle indagini preliminari. Certamente bisogna, se necessario, riflettere ancora su questo punto. La Commissione ha ritenuto che ciò sia sufficiente. Questa mattina è stato richiamato un articolo — ed a volte gli articoli pubblicati dai giornali vengono preparati senza la sufficiente ponderazione — in cui si informava l'opinione pubblica italiana di quello che avviene (o che si presume avvenga) negli Stati Uniti, formulando ulteriori pronostici di inadeguatezza del nuovo sistema processuale ai fini della lotta contro la criminalità organizzata. Ma chi ritiene di non seguire le scelte della Commissione ha il dovere di proporre idonee alternative. Noi, invece, abbiamo ritenuto che tutto ciò che l'accusa fa (o farebbe) negli Stati Uniti possa essere fatto nel nostro sistema, dal pubblico ministero, con i poteri che gli competono, nella fase precedente delle sue indagini preliminari. Stabilirà, se del caso, il legislatore delegato quali potrebbero essere gli ulteriori poteri da attribuire al pubblico ministero; tuttavia ci sembra che questo non può assolutamente comportare — e non soltanto perchè così non avviene negli Stati Uniti e nei paesi di diritto anglosassone, ma perchè sarebbe in contrasto con tutti i principi del codice — il reinserimento di momenti di istruzione formale, o di poteri inquisitori.

Ritengo che i poteri del pubblico ministero si possano ulteriormente rafforzare, però non c'è dubbio che saremmo contrari all'inserimento di elementi inquisitori nel suo ruolo e nei suoi poteri.

Desidero ritornare sul tema dei maxiprocessi, ma poichè non parlerò in veste di relatore quanto sto per dire coinvolge soltanto la mia responsabilità. Ho sentito dure critiche nei confronti della pratica dei maxiprocessi, ho sentito anche critiche più articolate, comunque una condanna quasi generalizzata.

LEONE. Non da parte mia.

COCO, *relatore*. Anche in sede di comitato ristretto, quando si è modificata la direttiva

sulla contumacia, si è parlato di processi mastodontici. Ora io non mi sento assolutamente, qualunque sia la corretta soluzione legislativa dei problemi della contumacia, quale che sia il giudizio sui maxiprocessi, che certamente sono difficili e comportano per tutti un impegno straordinario, di associarmi a questa critica, almeno laddove essa può significare una critica all'operato di quei magistrati che hanno istruito e portato avanti tali processi. Infatti questi magistrati, soprattutto alcuni, che hanno saputo operare non solo con coraggio, ma anche con grande moderazione, hanno reso un grandissimo servizio alla società.

LEONE. Sono pienamente d'accordo.

COCO, *relatore*. Questi magistrati hanno rischiato e continuano a rischiare di persona, questi magistrati hanno permesso di dare una rappresentazione giudiziaria adeguata e conforme alla realtà e alla grande vastità di certi fenomeni criminali. Quindi io, senza piaggeria, senza nessun interesse personale, ritengo che in questo dibattito e da quest'Aula debba essere inviato un plauso ed un apprezzamento a questi magistrati.

LEONE. Aderisco.

COCO, *relatore*. Però, dobbiamo tener conto che questi magistrati hanno operato nell'emergenza, che l'emergenza era un fatto obiettivo, che è stato questo Parlamento e questo Stato a dare loro un'eccezionale concentrazione di poteri e che noi, oggi, abbiamo il dovere di uscire dall'emergenza. Voglio, però, chiarire il significato di questa espressione: uscire dall'emergenza non significa che l'emergenza sia finita, non significa che lo Stato deve rinunciare alla lotta contro certe forme di criminalità, ma significa che tutto questo deve essere riportato in un nuovo processo, quale noi lo vogliamo, in cui la polizia sia forte, l'accusa sia forte e il processo serva (non voglio dire — per usare una frase un po' abusata come sono tutte quelle fra il retorico ed il logico della dottrina

giuridica — che il codice processuale è il codice dei galantuomini e il codice sostanziale è il codice dei delinquenti, perchè il codice deve essere un momento di libertà) a non permettere che si venga condannati e processati senza le garanzie che ogni cittadino deve avere in uno Stato democratico.

Già nella relazione si sono esaminate alcune importanti innovazioni al testo della Camera. Bisogna aggiungere qualche parola per la disciplina della contumacia, tenuto conto, accanto all'esigenza della speditezza dei procedimenti, di quella che non si violi mai il diritto alla difesa dell'imputato, come può avvenire nei processi contumaciali, quando manchi l'obbligo, che ora invece opportunamente prescrive l'emendamento 2.80, di interrogare l'imputato che, essendo stato giudicato in contumacia, si presenta e dimostra di non aver ricevuto notizia del procedimento. *(Interruzione del senatore Ricci).*

Chiedo scusa se mi è sfuggita qualcuna fra le tante interessanti osservazioni che hanno dato lustro e prestigio al di battito parlamentare.

Ringrazio, ancora una volta, con viva amicizia e deferenza, il presidente Vassalli per la fiducia che mi ha voluto concedere delegandomi la relazione di una riforma che tutti ritengono fondamentale per la salvaguardia e il progresso della nostra giustizia e, come ha osservato il senatore Gallo, dell'intero sistema costituzionale. Un ringraziamento altrettanto sentito rivolgo a tutti i colleghi che hanno partecipato alla discussione in Aula e in Commissione e, in particolare, a quelli che, nel comitato ristretto, hanno con me condiviso l'oneroso compito di riesaminare analiticamente ogni proposizione della delega per valutare criticamente sia i contenuti delle scelte operate dalla Camera sia la coerenza dei singoli punti con tali scelte. È un fatto politicamente significativo che, pur avendo il comitato problematicamente riesaminato, anche alla luce del dibattito successivo, le scelte più qualificanti della Camera, le ha sostanzialmente confermate. È pure motivo di particolare soddisfazione il vasto consenso della Commissione e del Senato sulle proposte del comitato. Ci siamo chiesti e ci chiediamo tutti — e se lo dovrà chiedere

principalmente il Ministro guardasigilli perchè ormai su lui ricadono le responsabilità più importanti e immediate — se il nuovo processo si potrà realizzare e se si realizzerà come noi lo abbiamo progettato.

Il presidente Leone ha parlato di spirito di rassegnazione. No, Presidente, con spirito di rassegnazione possiamo votare l'amnistia, le leggi parziali, ma non una riforma che disegna la giustizia, come tanti colleghi hanno osservato, per le prossime generazioni.

È anche riduttiva la prospettiva di chi ha osservato che, essendo ormai arrivati al peggio della crisi della giustizia penale, si può comunque sperare fondatamente dal nuovo processo qualche miglioramento. Sarebbe infatti troppo grave la sproporzione fra questo modesto risultato e tutte le parole che diciamo e le aspettative che suscitiamo di grande riforma.

È necessario che, dal momento in cui la legge sarà approvata, ognuno si faccia carico e prenda coscienza delle grandi difficoltà che si frapperanno all'attuazione del nuovo processo. Se ne dovranno rendere conto il Ministro guardasigilli, il Governo, la Magistratura, l'Avvocatura, tutti i cittadini.

Però — e qui veniamo al nocciolo del significato politico e culturale, ma anche morale, di ogni riforma — gli inconvenienti, i problemi e le difficoltà non debbono farci abbandonare, come spesso finora è avvenuto, la speranza e il proposito di realizzare finalmente il processo penale giusto al quale idealmente crediamo.

Tutto deve servire invece per impegnare ciascuno al massimo per realizzare tale scopo.

Chiudo con due considerazioni: la prima riguarda i magistrati e gli uffici giudiziari e comincia con un piccolo ricordo personale.

Subito dopo la promulgazione della legge che prescriveva la presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato, in occasione della scoperta di una rapina, da pubblico ministero, interrogai gli imputati che spontaneamente confessarono alla presenza dei loro difensori sicchè si procedette subito alla definizione del processo con il rito direttissimo. Allora pensai, o purtroppo mi illusi, che tale prescrizione garantista sarebbe anche servita alla accelerazione della giustizia, perchè

quando l'imputato, subito dopo la consumazione del reato, si apre alla confessione alla presenza del difensore, il processo può essere già maturo per il giudizio. Ma questo risultato non si è raggiunto perchè lo hanno bloccato le pratiche, i modi, i tempi e i ritmi burocratici degli uffici.

Se in futuro i magistrati riterranno di svolgere lo stesso ruolo istituzionale culturale e operativo esercitato finora, se per esempio, il futuro pubblico ministero si sentirà sguarnito di ogni possibilità operativa perchè non potrà più disporre direttamente della libertà personale dell'imputato, magari servendosene a fini istruttori come sostitutivo della vecchia tortura, tutto questo impedirà certamente la realizzazione del nuovo processo.

Ma voglio concludere con una osservazione sul ruolo fondamentale che avranno gli avvocati nel nuovo processo. Giustamente ha osservato il senatore De Cataldo che nel dibattito in Aula si è discusso ampiamente dei diritti della difesa, ma non del difensore. Finora gli avvocati si sono abituati a trascurare la fase istruttoria, nella quale, peraltro, sono e si sentono emarginati per i criteri fortemente inquisitori che la regolano. Perciò centrano il loro impegno sul dibattimento per contrastare e demolire le costruzioni del provvedimento di rinvio a giudizio. Ormai, anzi, essendosi accentuata nei grossi processi costruiti sulle deposizioni dei pentiti la gestione unidirezionale dell'istruzione, si profila un contrasto fra magistratura e avvocatura che, pur ribadendo ogni giusto apprezzamento per il coraggio e l'impegno di molti giudici, ci deve profondamente preoccupare. Nel nuovo sistema processuale l'avvocato riacquista pienamente il ruolo e la dignità di parte dialetticamente indispensabile insieme all'accusa e al giudice per il corretto svolgimento del processo.

MARTORELLI. Occorre una nuova cultura.

COCO, *relatore*. Certo una nuova cultura. Così l'avvocato diventerà effettivamente collaboratore della giustizia. Quando per la prima volta ho accennato a questo futuro ruolo del difensore, mi è stato giustamente

obiettato che non si può chiedere all'avvocato un dovere di lealtà che contrasti con quelli di difendere il cliente nei modi, nei tempi e con gli strumenti più efficaci.

Concordo pienamente su questo perenne ruolo del difensore. Ma come si è già accennato nella relazione la collaborazione nascerà dialetticamente perchè, svolgendo le contrapposte parti, i propri ruoli tempestivamente via via che si costruirà e si dipanerà la vicenda processuale, la dialettica delle opposte posizioni e degli opposti interessi favorirà la migliore riscoperta della verità, come proprio postula la filosofia del processo accusatorio.

E con questa operante dialettica fra accusa e difesa si recupererà anche la pari dignità di tutti gli operatori processuali, giudice, pubblico ministero e avvocato. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

* ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, le attese e le sollecitazioni per un nuovo codice di procedura penale sono divenute ormai un motivo ricorrente di ogni analisi e di ogni dibattito sullo stato della giustizia.

Quanto sia giustificato questo atteggiamento è certo evidente: l'intervento penale si distingue nell'ambito della giurisdizione per essere in modo particolarmente stretto legato al tipo di equilibrio che l'ordinamento politico costituzionale stabilisce tra i diritti della persona ed i poteri dello Stato.

Il nuovo assetto seguito alla istituzione della Repubblica e alla emanazione della nostra Carta fondamentale avrebbe dunque imposto un'ampia e rapida revisione della disciplina penale sostanziale e più ancora di quella processuale.

Malgrado il suo carattere strumentale, infatti, la disciplina processuale esprime fondamentali scelte di valore e incide quindi in modo determinante sulla specifica connotazione della garanzia giurisdizionale.

Non è certo il caso di analizzare qui le conseguenze derivate dalla mancata riforma

e dalle parziali modificazioni della disciplina processuale, che il legislatore per un verso e la Corte costituzionale per l'altro hanno via via introdotto nel tentativo di rendere il rito penale meno incoerente rispetto ai principi affermati dalla legge fondamentale della Repubblica.

Si tratta di dati di ormai comune acquisizione: conviene soltanto, per enunciare la valutazione da cui si vogliono prendere le mosse, osservare che abbiamo di fronte un sistema processuale che a molteplici ed assai ampie garanzie formali non sempre fa seguire, nella sostanza, una corrispondente tutela della persona. Per converso, la stessa difesa sociale risulta talora non adeguatamente assicurata da interventi troppo lenti, complessi e farraginosi, poco idonei quindi a rappresentare nel sentimento della gente in modo netto ed efficace la reazione dell'ordinamento a comportamenti non consentiti e perciò penalmente sanzionati.

Al tempo stesso, come hanno ricordato in quest'Aula diversi colleghi, risulta del tutto insoddisfacente la situazione organizzativo-funzionale della giustizia penale. È una situazione caratterizzata da un evidente disordine, da enormi e tendenzialmente crescenti pendenze, da ritardi che tra l'altro conducono troppi processi, per giunta dopo prolungate e spesso impegnative attività istruttorie e anche dibattimentali, all'innaturale esito della prescrizione.

Il quadro che possiamo osservare è, in definitiva, ampiamente negativo. L'iniziativa riformatrice trova perciò salde radici non solo nella ricerca di un modello processuale meglio rispondente ai rapporti che debbono instaurarsi tra cittadino e pubblico potere in uno Stato democratico, ma anche — come osservava nel suo intervento il senatore Martorelli — nella constatazione di una condizione organizzativa e funzionale di gravissima difficoltà.

Risponde alle molteplici ed anche contrapposte esigenze che sono state indicate lo schema di processo penale che emerge dal testo della legge-delega? Il Governo ritiene di sì, che vi risponda. Certo, non è facile rispondere a questo quesito e non è facile avendo, come noi abbiamo, piena e sicura consapevolezza di ciò che si determinerà

nella realtà operativa. Può essere agevole — e non lo è sempre — prevedere l'effetto di singole innovazioni che si introducono in relazione a specifiche esigenze, ma un processo del tutto nuovo, come quello che si configura nel disegno di legge-delega, resta affidato — dobbiamo riconoscerlo — ad una elevata quantità di variabili. Solo in questa prospettiva comprendo il modo attento, problematico e talvolta anche critico con cui, ad esempio, il senatore Vassalli ha dato la sua adesione al progetto.

Per parte mia, vorrei ricordare che nel 1979 il Governo espresse il proprio giudizio negativo circa l'immediata fattibilità di questa riforma con riferimento alla legge-delega del 1974. Allora, il guardasigilli Morlino giunse alla conclusione che fosse necessario rivedere e modificare in alcuni punti l'impianto della legge-delega del 1974. I punti che maggiormente rendevano dubbia l'idoneità della progettata disciplina riguardavano la persistenza di una fase istruttoria analoga all'attuale istruzione formale, l'insufficienza di meccanismi processuali differenziati a seconda della maggiore o minore complessità del processo, le incertezze residue in ordine al processo pretorile, l'eccessiva ampiezza delle possibilità di rinnovare il dibattimento in appello, alcune carenze in tema di misure di coercizione personale, la lacunosa disciplina dell'intervento della difesa in sede di incidente istruttorio e, in genere, nella fase dell'indagine preliminare.

Come si vede, i problemi emersi attenevano in parte ad alcune scelte della legge-delega del 1974 e, in parte, allo sviluppo dato alle medesime dal progetto preliminare del codice. Incidevano, inoltre, la necessità di perseguire in modo più risoluto ed efficace l'obiettivo della celerità processuale e le difficoltà derivanti dall'attacco allo Stato portato in quegli anni dalla criminalità terroristica ed eversiva. Le questioni individuate erano tutte importanti, ma due di esse rivestivano certamente un'importanza determinante ai fini di un effettivo buon funzionamento del nuovo rito.

La prima riguardava l'attività istruttoria che aveva trovato una disciplina poco coerente con la scelta accusatoria. Uso, beninteso, questo termine nella certezza di essere

inteso, così come lo hanno usato molti colleghi, ma ben consapevole, al tempo stesso, dei molti problemi che sono stati sollevati al riguardo e che in modo particolarmente approfondito sono stati affrontati dal senatore Gallo nel suo intervento: è la pericolosità delle definizioni. La persistenza del giudice istruttore e la previsione di un'attività istruttoria garantita si ponevano, infatti, in forte contraddizione con le caratteristiche del processo di parti e lasciavano al tempo stesso prevedere complicazioni e lungaggini non inferiori alle attuali.

Il secondo nodo determinante atteneva alla rigidità del modello processuale e alla mancanza di una adeguata gamma di meccanismi differenziati, aspetto anch'esso tipico della tradizione italiana e destinato in futuro a condizionare in modo gravemente negativo il nuovo processo. Il più ampio sviluppo che assumerà il dibattito richiede infatti che si riduca drasticamente il numero dei processi che giungeranno alla fase del giudizio.

Su entrambi questi punti il nuovo disegno di legge delega presenta progressi indiscutibili. La Camera, prima, e la Commissione giustizia del Senato, poi, sono infatti intervenute in modo risoluto, innovando drasticamente. Non intendo qui entrare nell'analisi dei due problemi, anche perchè il relatore, senatore Coco — che ringrazio per la pregevole relazione scritta e per l'appassionata sua replica — ha dedicato ad essi ampia parte della sua relazione, intrattenendosi pure nella replica.

Tengo soltanto a sottolineare che le soluzioni adottate appaiono pienamente convincenti. In questa valutazione mi conforta l'opinione della commissione ministeriale, tra l'altro, così autorevolmente presieduta dal professor Giandomenico Pisapia e composta di eminenti docenti universitari, avvocati e magistrati, e ancora di più mi conforta il dibattito che si è svolto qui in Aula e che ho ascoltato con attenzione. La disciplina delle indagini preliminari, configurate come attività libere del pubblico ministero non destinate a formare prova, presenta non solo il pregio della coerenza sistematica, ma lascia sperare in quella semplificazione e in quell'acceleramento del processo che sono negli auspici di tutti.

Certo, la scelta fatta ha proposto subito il quesito del come anticipare in determinati e inevitabili casi la formazione della prova; ma anche questo problema ha trovato una ragionevole ed equilibrata soluzione nella nuova disciplina dell'incidente probatorio. Certo, si manifesta di tanto in tanto — e anche qui ne abbiamo avuta eco — il dubbio che il rito ipotizzato possa non ben adattarsi ai processi contro la grande criminalità, quella organizzata e associata. Sono riserve comprensibili e che meritano la massima considerazione, anche per meglio operare. È difficile, tuttavia, fare a questo proposito previsioni sicure ed è ancora più azzardato fare previsioni negative. A ciascuno dei dubbi si possono per ora contrapporre — e vengono di fatto contrapposte — precise e puntuali obiezioni che ho ascoltato anche in questa sede.

Dovremo forse, in questa materia, pagare uno scotto all'esperienza, così come è avvenuto nella vigenza dell'attuale ordinamento e come avviene sempre, anche negli altri paesi, anche con altre esperienze. Non potremo non tenerci pronti a cogliere il portato delle esperienze e ad operare, se dovessero risultare necessari, gli adattamenti compatibili con le nuove linee portanti del processo.

Del resto si tratta di una condizione alla quale dobbiamo adattarci in via generale, affrontandola con quella cultura che dobbiamo promuovere, ossia la nuova cultura processuale. In un mondo che muta con ritmo accelerato non è facile considerare i problemi risolti per un lungo tempo e per un lungo arco temporale. Vorrei qui ricordare che persino il codice civile, rispetto al quale maggiormente pareva potersi coltivare l'utopia di un assetto normativo così completo come stabile, risulta accerchiato e in parte svuotato dal succedersi di leggi speciali. Il fenomeno è tale che un autorevole studioso come Natalino Irti parla di età della decodificazione, peraltro senza mostrarsene molto preoccupato, a differenza di quanto, forse con maggiore persuasività, ha detto il senatore Gallo, solo sottolineando l'accresciuto impegno dell'interprete nel ricostruire la razionalità complessiva del sistema.

Un analogo giudizio di adesione deve darsi circa la previsione di vari meccanismi pro-

cessuali differenziati, già presente nel testo approvato dalla Camera e ulteriormente articolata dal Senato con notevole ampliamento dei casi in cui tali riti possono trovare applicazione.

Si tratta di previsioni di fondamentale importanza, che hanno trovato una formulazione soddisfacente e positiva e dalle quali deve sperarsi quello sfoltimento dei giudizi che è un presupposto indispensabile per il buon funzionamento del nuovo rito.

Le vicende della soluzione data ai due problemi considerati sono ben rappresentative del modo come, attraverso progressive approssimazioni e correzioni, si è giunti all'attuale testo di legge-delega.

Non entrerò quindi nel merito dei vari aspetti della disciplina che si profila. Mi limito a ricordare che sul tema del nuovo processo penale si è avuta una prolungata accumulazione di analisi — come già ho accennato — e di proposte protrattesi ormai per alcuni decenni con il concorso dei più autorevoli esperti della materia. Il progetto che la Camera e la Commissione giustizia del Senato hanno ritenuto di approvare risulta in fondamentale armonia con questo sforzo di riflessione e di iniziativa. Questo è il punto cui è pervenuta la riflessione giuridica italiana, questo sembra il punto da cui non potrà non cominciare un nuovo ciclo di esperienze, di studi, di iniziative.

Certo, ho ascoltato con grande interesse e con altissimo rispetto le osservazioni del presidente Leone, il quale ha esposto una critica molto decisa alla legge-delega con la ricchezza e la pertinenza argomentativa che naturalmente discendono dalla sua eccezionale conoscenza della materia. Non posso peraltro addentrarmi nella discussione di questi argomenti, cosa che è stata fatta egregiamente da molti: dai senatori De Cataldo, Gallo, Ricci ed altri.

Vorrei dire soltanto che vi è un dato storico dal quale non si può prescindere, ed è quello che il senatore Vitalone ha indicato quando ha fatto riferimento alla mancanza di fondamento teorico e di tenuta operativa che deriva all'attuale sistema dal declino della tradizione inquisitoria. È per questo che se una via di riforma si vuole percorrere

non ci si può che orientare nella direzione opposta, come noi ci accingiamo a fare.

Non sfugge alla consapevolezza del Ministro di grazia e giustizia, nel momento in cui con convinzione e determinazione si esprime per l'approvazione della legge-delega, l'impegno che questa doverosamente comporterà per il suo Dicastero.

La prima scadenza sarà evidentemente quella che attiene alla redazione del testo della legge delegata. Il senatore Vassalli ha già ricordato che si è mantenuta in attività la commissione ministeriale presieduta dal professor Pisapia, decisione egregia del mio predecessore che ha seguito passo passo questa commissione e i lavori del Senato. Si provvederà ad agevolare al meglio i lavori della stessa, eventualmente integrata, con ogni tipo di assistenza.

Tengo al riguardo a dare ampia assicurazione al senatore Ricci che nel suo documentato intervento ha segnalato fra l'altro l'insufficienza per tanti aspetti delle previsioni di spesa contenute nell'articolo 10 della legge-delega. Sono già stati riformulati in aumento, sia pure in misura limitata, gli emendamenti presentati al riguardo dal Governo, ma devo aggiungere che le previsioni principali sono contenute — e richiamo qui l'attenzione dei colleghi senatori — anche al fine segnalato di eventuali studi, nella bozza di disegno di legge ormai predisposta per l'utilizzazione degli accantonamenti di 600 miliardi destinati per l'appunto al nuovo codice di procedura penale, provvedimento — quello dei 600 miliardi — che ho diramato ai Ministri del concerto e che normalmente viene qualificato come struttura servente il codice di procedura penale, ma che per meglio dire è struttura servente e rivitalizzante il sistema giudiziario nel suo complesso.

Lo schema di questa legge include una serie di interventi destinati a preparare l'organizzazione della giustizia al rito che verrà: dall'adeguamento delle strutture edilizie, alla meccanizzazione, all'informatizzazione dei servizi.

Voglio sottolineare in special modo che si prevede un'attività di formazione e di aggiornamento del personale di ogni ordine.

Ho ben vivo il ricordo dell'impatto con la realtà del codice processuale del 1942, che si riconduceva nei suoi principi di fondo alla grande battaglia sostenuta da Chiovenda; so cosa significa per non preoccuparmi, come Guardasigilli, della necessaria struttura e della necessaria integrazione — come si ama dire — della cosiddetta azienda giustizia affinché questa riesca ad accogliere le novità del rito che oggi ci accingiamo ad introdurre. Infatti, una parte importante per il buon esito del nuovo processo sarà giocata dall'accettazione e dalla convinta adesione degli operatori dell'ordine giudiziario, oltre che dalla bontà delle strutture e dall'atteggiamento con cui si adegueranno al rito anche gli altri operatori. Condivido quanto ha detto poc'anzi il senatore Coco rivolgendosi alla vasta e nobile platea degli avvocati, ai quali indubbiamente si richiederà in questa direzione un importante e determinante sforzo nello svolgimento della loro fondamentale ed irrinunciabile funzione difensiva. Nel momento in cui ci si impegna per l'approvazione della legge-delega e si prefigura il lavoro che dovrà subito seguire questa approvazione, risulta chiaro che il tempo che ci attende da qui al nuovo codice non potrà, nè dovrà essere vuoto di iniziative.

Molto opportunamente alcuni senatori hanno ricordato che il presupposto fondamentale perchè il nuovo rito non produca inconvenienti o ingiustizie in danno dei meno abbienti — lo ha ricordato anche il presidente Leone — è che si provveda ad una disciplina atta ad assicurare effettività al diritto di difesa. Al riguardo è già predisposto — ed i senatori lo sapranno di sicuro — uno schema di disegno di legge per l'istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti imputati nei giudizi penali. Questo è solo un esempio delle varie possibili innovazioni dotate di una loro autonoma importanza ed efficacia, ma che al tempo stesso si collocano nella linea della grande riforma costituita innanzitutto — e dobbiamo dirlo perchè anche le Assemblee devono vivere momenti di commozione e di tensione — da questo primo codice repubblicano che anzi, in misura più o meno importante, la anticipa e la prepara. Ci si riferisce, ad esempio, all'attribuzione della competenza

dei provvedimenti limitativi della libertà personale ad un organo giudiziario diverso dal pubblico ministero; alla distinzione tra la funzione di pubblico ministero e di giudice nel procedimento pretorile; alla riparazione per l'ingiusta detenzione, provvedimento da tanto tempo atteso ed invocato e ormai prossimo alla definitiva approvazione. Il Governo non mancherà di sollecitare l'esame dei disegni di legge già presentati, nè mancherà di presentarne di nuovi, nella ferma convinzione che è doveroso e al tempo stesso possibile agire nell'immediato per ottenere risultati dotati di autonoma valenza, ma al tempo stesso coerenti con progetti di più ampio respiro.

Due tipi di azione politica, in quanto vi sia chiarezza di idee e di propositi, possono produttivamente concorrere al necessario e non procrastinabile miglioramento della situazione della giustizia. La chiarezza di idee riguarda in primo luogo il fondamentale principio della parità delle posizioni nel nuovo processo. A questo riguardo, come ho avuto occasione di affermare qualche giorno fa, il processo penale è il luogo della ricostruzione dei fatti e dell'accertamento delle responsabilità nel contraddittorio tra le parti, al cui interno l'avvocatura svolge una funzione essenziale. All'avvocato e solo a lui, nell'interesse dell'imputato, compete di decidere forme e modalità di esercizio dei diritti della difesa, tattica e strategia dunque della difesa che non può essere in alcun modo compressa all'interno di quello spazio che è il processo, luogo della razionalità del giudizio e dei modi per mezzo dei quali esso si guadagna attraverso il contraddittorio delle parti.

So bene, onorevoli senatori, quanto forte sia il peso della grande criminalità oggi, ma il processo penale di per sé non può essere inteso, come talvolta si è inclini a ritenere, quale mezzo o momento di lotta al crimine che rigorosa e coerente deve svolgersi prima e fuori di esso. Ma se questo è vero è anche vero che il processo non può neppure rappresentare un momento di caduta dell'aspettativa di giustizia e di sicurezza che è propria di tutti i cittadini.

È con questi sentimenti e con queste opinioni che ho l'onore, a nome del Governo, ed

a nome di questa antica Amministrazione di grazia e giustizia, di chiedere l'approvazione del testo in esame agli onorevoli senatori. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 1:

Il Senato,

considerata la fondamentale importanza, per l'intero sistema giudiziario italiano, del nuovo processo penale configurato dalla legge delega in corso di definizione: importanza che va misurata sia alla luce della necessità di dotare il nostro ordinamento di uno strumento processuale democratico, moderno ed efficace, che come mezzo per contribuire al superamento della complessa crisi che travaglia la giustizia e in particolare quella penale;

ritenuto che la concreta e reale attuazione del nuovo processo penale esige organici interventi di supporto sia di natura legislativa (quale il patrocinio gratuito per i non abbienti) che di natura organizzativa e strumentale, riferita così al personale come ai mezzi materiali: interventi indispensabili per garantire che la riforma pienamente dispieghi i positivi effetti che ad essa sono connessi e non si risolva in un risultato negativo,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento entro tre mesi dall'approvazione della legge per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, un complessivo ed esauriente piano degli interventi di carattere legislativo, ordinamentale, strumentale ed organizzativo che intende adottare, precisandone la cadenza di realizzazione nel tempo in relazione ai tempi di attuazione della delega e all'entrata in vigore del nuovo codice, e assicurando i relativi mezzi finanziari, in modo che siano garantiti i risultati e siano evitati i rischi richiamati in premessa.

9.916.1 RICCI, COCO, GALLO, VASSALLI, PALUMBO, SCHIETROMA, GOZZINI, COVI, FILETTI

Invito il relatore ad esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

È approvato.

Prima di passare all'esame degli articoli, prego il senatore Covi di esprimere il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti 10.1/1, 10.1 e 11.1, riportati nel foglio aggiunto n. 1.

COVI. Si tratta, signor Presidente, degli emendamenti 10.1 e 11.1, presentati dal Governo, e dell'emendamento 10.1/1, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

Con l'emendamento 10.1 si autorizza la spesa di 300 milioni per ciascuno degli anni 1987-88 nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche. L'emendamento, nel suo nuovo testo, si adegua alla indicazione della Commissione bilancio, giacchè rispetto alla primitiva previsione si trasferisce l'imputazione agli anni successivi all'entrata in vigore del provvedimento.

Il parere della 5^a Commissione è favorevole all'emendamento 11.1 poichè all'articolo 11 si prevede che tale spesa sia imputata al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987. Si dovrebbe però apportare la presente precisazione: «all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale» che, come è noto, per il 1987 prevede un'impostazione di 100 miliardi: quindi vi è larga capienza.

Lo stesso ragionamento può essere fatto per l'emendamento dei senatori Ricci ed altri che prevede per lo stesso scopo un'apostazione di 3 miliardi per il 1987 e di 2

miliardi per gli anni 1988-89. A tal riguardo, tuttavia, devo rimettermi al parere del Governo, che ha dato invece l'indicazione di 300 miliardi, al fine di stabilire se è possibile prelevare solo per parte agli oneri suindicati 3 miliardi dall'appostazione di 100 miliardi previsti per il 1987 destinati alle più ampie previsioni di cui allo specifico accantonamento suindicato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

ART. 2.

1. Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) adozione del metodo orale;

3) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero e delle altre parti, dei difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e comunque entro termini prestabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal pubblico ministero, dalle altre parti e dai difensori;

4) previsione di garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di pronuncia che abbia escluso la violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

5) obbligo di avvertire immediatamente la persona fermata, o comunque privata della libertà personale, del diritto di nominare un difensore di fiducia; obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuto arresto al difensore; disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa;

6) diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore comunque non oltre il primo interrogatorio da parte del magistrato; potere del magistrato, in casi eccezionali e predeterminati, di ritardare, con provvedimento motivato, il colloquio con il difensore non oltre quindici giorni dall'inizio del primo interrogatorio;

7) previsione espressa sia delle cause di invalidità degli atti che delle conseguenti sanzioni processuali, fino alla nullità insanabile, per i vizi di capacità e costituzione del giudice, per le violazioni del diritto all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza delle parti e per altri casi predeterminati;

8) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla li-

mitata rilevanza degli stessi ovvero alla contingente indisponibilità dei mezzi meccanici o degli ausiliari tecnici;

9) semplificazione del sistema delle notificazioni, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione;

10) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche o non attinenti all'imputazione e di voci correnti;

11) riordinamento dell'istituto della perizia, assicurando la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie; previsione di sanzioni a carico del perito in caso di ingiustificato ritardo nel deposito della perizia;

12) previsione delle diverse formule di assoluzione o di proscioglimento, statuendo che si ha mancanza di prova anche quando essa è insufficiente o contraddittoria; obbligo di enunciare nel dispositivo la causa specifica della assoluzione o del proscioglimento;

13) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale - con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale - sia della qualità del reato; in particolare attribuzione alla competenza del pretore delle contravvenzioni e dei delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonché di altri delitti specificamente indicati; attribuzione alla competenza della corte d'assise dei delitti punibili con la pena dell'ergastolo o con quella della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, nonché di ogni delitto doloso, se dal fatto è derivata la morte di

una o più persone, con possibilità sia di escludere delitti specificamente indicati sia di includerne altri; attribuzione alla competenza del tribunale dei reati non attribuiti alla competenza del pretore e della corte d'assise;

14) previsione che fra le regole che disciplinano la competenza per territorio, la competenza stessa possa essere stabilita, per reati predeterminati, a seconda dei casi, in relazione al luogo in cui ha avuto inizio o si è esaurita l'azione o l'omissione;

15) disciplina dell'istituto della connessione con espressa previsione dei relativi casi; esclusione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minorenni e nel caso indicato nel n. 45 del presente articolo; disciplina dei casi di separazione dei procedimenti anche in grado di appello;

16) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento; particolare regolamentazione per la fase delle indagini preliminari ispirata al rispetto della competenza per territorio, anche in deroga alle regole sulla connessione;

17) disciplina dei rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero durante le indagini preliminari;

18) previsione della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento di rimessione; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente; attribuzione al giudice del rinvio del potere di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione.

19) attribuzione della competenza per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato o di persona offesa

o danneggiata dal reato a giudice appartenente a distretto diverso rispetto a quello in cui il magistrato interessato esercita le funzioni, da individuare secondo criteri oggettivi predeterminati;

20) predeterminazione di criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

21) previsione dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

22) previsione della nomina di un difensore per la persona danneggiata dal reato che dichiara di volersi costituire parte civile, secondo le norme sul patrocinio per i non abbienti;

23) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto, alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso e alla illiceità penale del fatto, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare al processo penale;

24) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che esso è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, e sempre che il giudizio civile si svolga tra coloro che hanno partecipato o sono stati posti in grado di partecipare al processo penale;

25) disciplina degli effetti del giudizio penale in altri giudizi civili o amministrativi; statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

26) statuizione che le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'udienza preliminare non fanno stato nel giudizio civile;

27) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne danno la possibilità, con facoltà di concedere la provvisoria esecuzione quando ricorrono giustificati motivi; obbligo del giudice penale, quando la predetta possibilità non sussiste, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile; provvisoria esecuzione del relativo provvedimento; facoltà del giudice di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria esecuzione in pendenza di impugnazione;

28) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l'azione civile; facoltà della Corte di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno;

29) previsione che il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sulla impugnazione relativamente alle sole disposizioni delle sentenze impugunate che concernono gli interessi civili;

30) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

31) previsione della trasmissione, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti, anche coperti da segreto, ad altra autorità giudiziaria e, ai fini della prevenzione di determinati delitti, al Ministro dell'interno; possibilità della trasmissione di cui sopra ad altra autorità, secondo le leggi attualmente vigenti; facoltà del destinatario della richiesta di trasmissione di rigettarla con decreto motivato;

32) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia e di descrivere i fatti costituenti reato compilando i verbali

relativi alle attività compiute, di assicurare le fonti di prova e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze; obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore, anche oralmente, la notizia del reato indicando le attività compiute e gli elementi sino ad allora acquisiti con divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni o senza l'assistenza del difensore; potere-dovere della polizia giudiziaria, sino a che il pubblico ministero non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole e di assumere sommarie informazioni da chi non si trovi in stato di arresto o di fermo, con l'assistenza del difensore; potere-dovere della polizia giudiziaria di compiere gli atti ad essa specificamente delegati dal pubblico ministero e di svolgere, nell'ambito delle direttive da esso impartite, tutte le attività di indagine per accertare i reati, nonchè le attività richieste da elementi successivamente emersi, informando, in tal caso, prontamente il pubblico ministero; potere-dovere della polizia giudiziaria di procedere, in casi predeterminati di necessità e di urgenza, a perquisizioni e a sequestri; potere-dovere della polizia giudiziaria di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, con divieto di ogni documentazione e utilizzazione processuale, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria; previsione specifica di garanzie difensive, tra le quali devono essere comprese quelle relative agli atti non ripetibili;

33) obbligo della polizia giudiziaria di arrestare colui che è colto nella flagranza di uno dei seguenti delitti: a) delitti consumati o tentati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggra-

vanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4 dell'articolo 62 del codice penale; b) altri delitti predeterminati, avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettività; facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosità del soggetto, relativamente a delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare gravità, tassativamente indicati, anche a delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni; obbligo della polizia giudiziaria di fermare, al di fuori dei casi di flagranza, colui che è fortemente indiziato di gravi delitti quando vi è fondato sospetto di fuga; obbligo della polizia giudiziaria di porre a disposizione del pubblico ministero, al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, le persone arrestate o fermate;

34) fuori del caso di cui alla prima parte del numero 31) del presente articolo, obbligo della polizia giudiziaria di documentare, anche sommariamente, secondo specifiche modalità, l'attività compiuta;

35) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto o per il fermo; facoltà del pubblico ministero di interrogare l'arrestato o il fermato, con diritto del difensore di assistere all'interrogatorio; obbligo del pubblico ministero di porre a disposizione del giudice, per la decisione sulla convalida, l'arrestato o il fermato entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo; obbligo del giudice di decidere nelle successive quarantotto ore, sentito l'arrestato o il fermato, sulla convalida o meno dell'arresto o del fermo e sulla loro eventuale conversione, ai sensi del numero 60) in una delle misure di coercizione ivi previste; garanzie di assistenza difensiva nel giudizio sulla convalida;

36) obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente la notizia del reato e il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica o della pretura; obbligo del pubblico ministero di aggiornare le iscrizioni alle risultanze delle indagini in corso e all'eventuale mutamento del titolo del reato; divieto di comunicare le iscrizioni di cui sopra fino all'assoluzione della qualità di imputato ai sensi del numero 37);

37) assunzione della qualità di imputato da parte della persona cui è attribuito un reato nella richiesta del giudizio immediato o direttissimo o per decreto, dell'udienza preliminare, ovvero nella richiesta di una misura di coercizione personale o reale, o comunque nei cui confronti viene formulata una imputazione; estensione delle garanzie previste per l'imputato alla persona nei cui confronti vengono compiuti atti suscettibili di utilizzazione probatoria nell'udienza preliminare, nel giudizio o comunque a fini decisori;

38) potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento del fatto, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato; potere del pubblico ministero di interrogare l'imputato, di raccogliere informazioni, di procedere a confronti, a individuazioni di persone e di cose, ad accertamenti tecnici, ad ispezioni, di disporre perquisizioni, sequestri e, previa autorizzazione del giudice, intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione; possibilità che il pubblico ministero, nei casi di urgenza, disponga direttamente l'intercettazione, che deve essere convalidata, entro quarantotto ore dal provvedimento del pubblico ministero; divieto a pena di nullità insanabile di utilizzazione di intercettazioni compiute in mancanza di provvedimento convalidato; potere del pubblico ministero di avvalersi per le indagini della polizia giudiziaria, che non può essere delegata ad interrogare l'imputato nè ad effettuare il confronto con il medesimo; obbligo del pubblico ministero di documen-

tare l'attività compiuta secondo specifiche e differenziate modalità;

39) diritto dell'imputato di nominare un difensore; previsione specifica degli atti del pubblico ministero ai quali il difensore ha diritto di assistere, tra cui devono essere compresi l'interrogatorio e i confronti con l'imputato, nonché le perquisizioni e le ispezioni; previsione del diritto del difensore di ricevere avviso del compimento degli atti cui ha diritto di assistere, escluse comunque le perquisizioni e le ispezioni; disciplina del deposito degli atti compiuti dal pubblico ministero, con esclusione, per gli atti cui il difensore abbia assistito, dell'obbligo di dare al difensore medesimo l'avviso dell'avvenuto deposito, e previsione di ipotesi di dilazione del deposito in relazione a gravi motivi; obbligo del pubblico ministero di comunicare all'imputato e, in copia, alla persona offesa gli estremi dei reati per cui sono in corso le indagini, a partire dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere;

40) attribuzione, agli enti e alle associazioni cui sono riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi, degli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile; previsione di particolari forme di intervento di tali enti ed associazioni nel giudizio; necessità del costante consenso della persona offesa all'esercizio dei suddetti poteri; previsione che il consenso non possa essere prestato a più di uno degli enti o associazioni di cui sopra;

41) potere del pubblico ministero e dell'imputato, nel corso delle indagini preliminari e quando si tratta di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti non rinviabili al dibattimento, di chiedere al giudice, con incidente probatorio, che si proceda all'esame dell'imputato, ad atti di confronto, a ricognizioni, a esperimenti giudiziali, a perizie e all'assunzione di testimonianze; obbligo di garantire la partecipazione in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate; divieto di verbalizzare e di utilizzare le dichiarazioni concernenti per-

sone diverse da quelle chiamate a partecipare; potere-dovere del giudice di dichiarare inammissibili le richieste di atti irrilevanti, dilatori o comunque rinviabili al dibattimento; previsione che il giudice, su richiesta motivata del pubblico ministero, possa dilazionare l'assunzione dell'incidente probatorio chiesto dall'imputato, quando esso arrecherebbe pregiudizio al compimento di determinate indagini preliminari e per il tempo strettamente necessario alla conclusione di tali indagini e semprechè il ritardo non pregiudichi la formazione della prova; deposito della richiesta motivata del pubblico ministero all'udienza di assunzione dell'incidente probatorio; concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento;

42) **determinazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione in attuazione dei seguenti principi:**

a) **predeterminazione dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni e di quelli per i quali sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un diverso processo;**

b) **predeterminazione della durata e delle modalità delle intercettazioni disposte;**

c) **annotazione in apposito registro dei decreti che dispongono o prorogano le intercettazioni;**

d) **individuazione degli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate;**

e) **conservazione della documentazione delle conversazioni e delle altre forme di comunicazione intercettate; determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta;**

f) **previsione di sanzioni processuali in caso di intercettazioni compiute in violazione della disciplina di cui alle lettere precedenti;**

43) **potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi soltan-**

to nel caso di inerzia del pubblico ministero;

44) **potere del pubblico ministero di presentare l'imputato direttamente in giudizio:**

a) **nel termine di quarantotto ore dall'arresto in flagranza, per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio;**

b) **nel termine di quindici giorni dall'arresto in flagranza, nel caso di convalida anteriore al giudizio;**

c) **nel termine di quindici giorni dalla iscrizione nel registro indicato al numero 36), nel caso di confessione; esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;**

45) **potere del pubblico ministero di richiedere al giudice il giudizio immediato, entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 36) del presente articolo e previo interrogatorio dell'imputato, tutte le volte in cui l'evidenza degli elementi acquisiti giustifica la scelta del rito; potere-dovere del giudice di decidere, senza alcuna formalità, sulla richiesta del pubblico ministero, disponendo il giudizio immediato ovvero rimettendo gli atti al pubblico ministero; esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;**

46) **previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato, ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti, o della pena detentiva irrogabile per il reato quando essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria; previsione che il giudice, in udienza, applichi la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza inappellabile; disciplina, in rapporto ai di-**

versi tipi di sanzioni applicate, degli altri effetti della pronuncia;

47) previsione di un procedimento per decreto, emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per condanne a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, e con tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione; previsione di un congruo termine per l'opposizione e di ipotesi di remissione in termini;

48) obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di richiederla entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 36) del presente articolo e comunque prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione; prima dell'autorizzazione stessa e fuori del caso di flagranza dei delitti previsti dalle lettere a) e b) del numero 33) del presente articolo, divieto di disporre misure di coercizione personale nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione e di sottoporla a perquisizioni personali e domiciliari, a ispezioni personali, a ricognizioni e confronti, e ad intercettazioni di comunicazioni; potere di assumere l'interrogatorio della persona per la quale occorre l'autorizzazione, solo se questa ne fa istanza;

49) obbligo del pubblico ministero, quando non abbia richiesto il giudizio immediato entro il termine indicato nel numero 45) del presente articolo ovvero non gli sia stato possibile formulare richiesta di archiviazione o di fissazione dell'udienza preliminare, di concludere le indagini entro sei mesi dalla iscrizione nel registro indicato nel numero 36) del presente articolo; potere-dovere del giudice di concedere, a richiesta del pubblico ministero e sentite anche le altre parti, proroghe del termine suddetto non superiori la prima a dodici mesi e le successive a sei mesi, ovvero di fissare la udienza preliminare; obbligo del pubblico ministero di concludere comunque le indagini entro diciotto mesi dall'iscrizione nel registro indicato nel predetto numero 36), chiedendo al giudice l'archiviazione, ovvero, formulata l'imputazione, l'udienza prelimi-

nare; possibilità di concludere le indagini entro due anni in caso di processi per criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali specificamente indicate; previsione della inutilizzabilità degli atti compiuti dal pubblico ministero oltre i termini stabiliti o prorogati qualora non abbia richiesto nei termini l'udienza preliminare;

50) potere del pubblico ministero, una volta disposto il rinvio a giudizio, di compiere atti integrativi di indagine, ad eccezione di quelli che richiedono la presenza dell'imputato, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento;

51) potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale o per essere ignoti gli autori del reato; obbligo del giudice di fissare l'udienza preliminare quando non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione; potere del giudice, nella suddetta udienza, di disporre l'archiviazione o di richiedere al pubblico ministero ulteriori indagini, sentiti la persona nei cui confronti sono state svolte le indagini e l'offeso dal reato;

52) facoltà della persona offesa dal reato di richiedere che non si proceda ad archiviazione senza avvisarla e conseguente obbligo del pubblico ministero di comunicare alla stessa la richiesta di archiviazione; facoltà della persona offesa dal reato, entro un congruo termine dalla comunicazione, di formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare; obbligo del giudice di accogliere tale istanza quando non ritiene di dover disporre direttamente l'archiviazione; potere del giudice di emettere nell'udienza preliminare uno dei provvedimenti indicati nel numero 51) del presente articolo;

53) obbligo del giudice di tenere, entro brevissimo termine, l'udienza preliminare, quando lo richiede il pubblico ministero ai sensi del numero 49) del presente articolo; obbligo del giudice di notificare immediatamente all'imputato e alla persona offesa dal reato il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare con l'indicazione dell'imputazione formulata dal pub-

blico ministero; facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare; potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, decreto che dispone il giudizio, enunciando l'imputazione formulata dal pubblico ministero e sommariamente indicando le fonti di prova; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita o se il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; potere del giudice, nel caso in cui allo stato degli atti non ritenga di accogliere la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio nè di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, di rinviare ad altra udienza affinché le parti forniscano ulteriori elementi ai fini della decisione; previsione che tale udienza debba tenersi entro i termini previsti dal numero 49) del presente articolo o, se tali termini sono esauriti, non oltre un ulteriore termine massimo di sessanta giorni e che del rinvio si dia comunicazione al procuratore generale; obbligo del giudice, in questa nuova udienza, di disporre il rinvio a giudizio o di pronunciare sentenza di non luogo a procedere se non siano stati forniti elementi per il giudizio;

54) potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito, se vi è richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero a che il processo venga definito nell'udienza preliminare stessa e se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti; previsione che nel caso di condanna le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo; previsione di limiti all'appellabilità della sentenza; previsione che la sentenza faccia stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente all'abbreviazione del rito;

55) previsione del compimento di atti per rogatoria;

56) impugnabilità delle sentenze di non luogo a procedere, indicate nel numero 53) del presente articolo, davanti ad un giudice collegiale che decide in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti; ricorribilità per cassazione delle sentenze indicate nel numero 46) del presente articolo;

57) determinazione delle forme, con idonee garanzie per l'imputato, in cui può essere esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto delle sentenze di non luogo a procedere indicate nel numero 53) del presente articolo; previsione dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione;

58) trasmissione al giudice del dibattimento del provvedimento che dispone il giudizio con gli atti relativi alla procedibilità e all'esercizio dell'azione civile, con quelli non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e con quelli compiuti dal giudice negli incidenti probatori;

59) deposito, contestualmente agli adempimenti indicati nel numero 58) del presente articolo, nell'ufficio del pubblico ministero, a disposizione delle parti, degli atti compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero diversi da quelli indicati nel medesimo numero 58);

60) previsione di misure diverse di coercizione personale, fino alla custodia in carcere; potere-dovere del pubblico ministero di richiedere, presentando al giudice gli elementi sui cui si fonda la sua richiesta, e del giudice di disporre, con provvedimento motivato, le misure di coercizione personale a carico della persona nei cui confronti ricorrono gravi indizi di colpevolezza, quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini e per il tempo strettamente necessario ovvero quando sussistono esigenze di tutela della collettività o, se il reato risulta di particolare gravità, quando la persona si è data alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga; divieto di misure di coercizione che limitano la libertà personale se il reato per il quale si procede

è punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal numero 4) dell'articolo 62 del codice penale; divieto di disporre la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di coercizione personale, possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari; obbligo di disporre la revoca delle misure applicate se vengono a cessare le esigenze cautelari; previsione della sostituzione o della revoca della misura della custodia in carcere, qualora l'ulteriore protrarsi di questa risulti non proporzionata alla entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata; riesaminabilità anche nel merito del provvedimento che decide sulla misura di coercizione dinanzi al tribunale in camera di consiglio, con garanzia del contraddittorio e ricorribilità per cassazione; previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato;

61) diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato nella fase delle indagini preliminari immediatamente e comunque non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale; liberazione dell'imputato che non sia stato interrogato entro detto termine, salvo che ciò sia dipeso da assoluto impedimento del quale il giudice dà atto con decreto; nuovo decorso del termine dalla data della notizia della cessazione dell'impedimento;

62) previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione; diritto dell'imputato di essere comunque scarcerato e cessazione automatica di ogni altra misura coercitiva alla scadenza dei termini previsti per ciascuna fase; durata massima della custodia in carcere, in misura predefinita in relazione a diverse categorie di

reati, con previsione che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice, in relazione a particolari e gravi esigenze, possa prorogare i termini per periodi predeterminati, fermo restando che in ogni caso la custodia in carcere non possa superare, fino al provvedimento che dispone il giudizio, la durata massima complessiva di un anno, e, fino alla sentenza di primo grado, la durata massima complessiva di quindici mesi; previsione che i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi soltanto con provvedimento motivato, in relazione a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti addebitabili all'imputato o al suo difensore; previsione che in ogni caso la durata massima della custodia in carcere, tenuto conto anche di tutte le proroghe, non possa superare i quattro anni, sino alla sentenza definitiva; ragguaglio dei termini delle misure di coercizione personale diverse dalla custodia in carcere ai termini di questa;

63) previsione che, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice possa disporre misure cautelari; previsione della possibilità di ripristino della custodia in carcere nel caso di violazione dolosa delle misure suddette;

64) previsione che, in caso di condanna dopo sentenza di assoluzione, il giudice possa disporre misure di coercizione quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettività ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga e il reato risulta di particolare gravità;

65) potere del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale nei casi, alle condizioni e con i limiti previsti nel numero 60) del presente articolo;

66) previsione e disciplina, in relazione a specifiche esigenze cautelari, di misure reali e interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia;

67) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

68) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto, prima di queste, funzioni di pubblico

ministero o di giudice che ha emesso uno dei provvedimenti indicati nel numero 53) del presente articolo; divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento giudicando nel merito o svolgendo funzioni di pubblico ministero;

69) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia;

70) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvo che siano irrilevanti;

71) previsione che il pubblico ministero o il giudice al quale venga opposto, nei casi consentiti dalla legge, dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio, il segreto di Stato chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che, in caso di conferma della segretezza, ove la conoscenza di quanto oggetto del segreto sia essenziale per la definizione del processo, venga dichiarato di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato; previsione dei casi di segreto professionale; previsione del segreto giornalistico limitatamente alle fonti delle notizie, salvo che le notizie stesse siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità possa essere accertata soltanto attraverso l'identificazione della fonte della notizia;

72) obbligo del segreto su tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando gli stessi non possono essere conosciuti dall'imputato; divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto; potere del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari di vietare con decreto motivato, cui è data pubblicità solo successivamente, la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto o di notizie relative a determinate indagini per il tempo strettamente necessario ad evitare pregiudizio per lo svolgimento delle stesse; divieto di pubblicazione in relazione agli atti depositati a norma del numero 59) del presente articolo

ed agli atti da assumere in dibattimento a porte chiuse; disciplina del divieto di pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minori parti offese, danneggiati o testimoni; previsione di sanzione per la violazione del segreto o del divieto di pubblicazione;

73) possibilità di revoca, nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova;

74) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame, la genuinità delle risposte, la pertinenza dell'oggetto del giudizio e il rispetto della persona, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decidono immediatamente sulle eccezioni; potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del pretore di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all'imputato, ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame; potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova;

75) obbligo del giudice del dibattimento di assumere, salvo che risulti superfluo l'assumere, le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonchè le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

76) previsione, a condizioni specificamente determinate, del diritto delle parti di richiedere e del potere del giudice di disporre, anche d'ufficio, la lettura in dibattimento degli atti indicati nel numero 58) del presente articolo; facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi del numero 59) del presente articolo; potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere e le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso

delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto; previsione di una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione;

77) obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato è nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento; disciplina della contumacia e dell'assenza con attribuzione al giudice del potere di disporre la comparizione o l'accompagnamento dell'imputato in casi predeterminati e quando ne sia indispensabile la presenza;

78) potere del pubblico ministero nel dibattimento di procedere alla modifica dell'imputazione e di formulare nuove contestazioni inerenti ai fatti oggetto del giudizio;

79) previsione che, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione della sentenza possa essere redatta contestualmente alla decisione e sia immediatamente letta in udienza;

80) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

81) previsione che l'imputato debba dichiarare o eleggere il proprio domicilio e tempestivamente comunicare all'autorità che procede le relative variazioni;

82) potere-dovere del giudice del dibattimento, e del giudice dell'udienza preliminare nei casi previsti dal numero 53) del presente articolo, di disporre che sia rinnovata la notificazione del decreto di citazione, quando risulta o deve ritenersi che l'imputato non ne abbia avuto conoscenza per cause diverse dalla inosservanza di quanto disposto dal numero 81) del presente articolo, o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore; diritto della persona giudicata in contumacia di essere restituita nel termine per proporre impugnazione quando la mancata conoscenza del

provvedimento da impugnare non dipende da sua colpa; previsione della rinnovazione del dibattimento quando l'imputato contumace nel giudizio di primo grado ne fa istanza e prova di non aver avuto conoscenza della citazione non per sua colpa o di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore;

83) decorrenza del termine per la impugnazione dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace; determinazione della decorrenza del termine stesso negli altri casi;

84) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte impugnante;

85) riconoscimento del diritto di impugnazione dell'imputato prosciolto che vi abbia interesse;

86) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili; facoltà per la parte civile e per la persona offesa dal reato di chiedere con istanza motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione agli effetti penali;

87) possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione entro termini prestabiliti;

88) previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni ivi compreso il ricorso per cassazione; previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza;

89) potere delle parti di proporre appello incidentale; perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità o di rinuncia all'appello principale;

90) previsione che il giudice d'appello possa concedere d'ufficio i benefici di legge e le circostanze attenuanti;

91) divieto di *reformatio in pejus* in caso di appello del solo imputato;

92) previsione di un procedimento in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti quando l'impugnazione ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura

della pena, la concessione di circostanze attenuanti o l'esclusione di circostanze aggravanti, l'applicabilità di sanzioni sostitutive, la formula di assoluzione o la concessione di benefici di legge;

93) rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello su richiesta delle parti o d'ufficio, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;

94) diritto delle parti di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione;

95) garanzie di giurisdizionalità nella fase della esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza; obbligo di notificare o comunicare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti suddetti; necessità del contraddittorio nei procedimenti incidentali in materia di esecuzione; necessità di un giudizio di effettiva pericolosità ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle misure di sicurezza; impugnabilità dei provvedimenti del giudice;

96) possibilità di valutare anche in fase di esecuzione il concorso formale di reati e la continuazione, sempre che non siano stati precedentemente esclusi nel giudizio di cognizione;

97) coordinamento con i principi della presente delega dei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza anche attraverso la regolamentazione delle competenze degli organi;

98) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili a cagione di condizioni o qualità personali o della presenza di esimenti; competenza per il giudizio di revisione della corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

99) riparazione dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario;

100) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

101) obbligo degli uffici con competenza sul territorio di insediamento, con esclusione della Corte di cassazione, di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta nella loro madrelingua e di redigere gli atti a loro indirizzati e i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari sull'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

102) disciplina del processo davanti al pretore in base ai principi generali di cui ai numeri precedenti, secondo criteri di massima semplificazione, con esclusione dell'udienza preliminare e con possibilità di incidenti istruttori solo in casi eccezionali; distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice; modifica dell'ordinamento giudiziario al fine di garantire tale distinta attribuzione di funzioni;

103) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

104) adeguamento dell'istituto della difesa d'ufficio a criteri che ne garantiscano l'effettività;

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Nell'alea sostituire le parole: « deve attuare i principi » *con le altre:* « attua i principi ».

2.61

PALUMBO

Nell'alea sostituire le parole: « e adeguarsi » *con le altre:* « si adegua automaticamente ».

2.62

PALUMBO

Nell'alea sostituire le parole: « deve attuare nel processo penale » *con le altre:* « attua nel processo penale ».

2.63

PALUMBO

521ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 NOVEMBRE 1986

Al numero 4) sostituire il terzo periodo con il seguente: « autonomia del procedimento disciplinare e della relativa decisione rispetto al procedimento penale in cui si è verificato l'abbandono della difesa ».

2.26 RICCI, BATTELLO, MARTORELLI,
PINTO Michele

Al n. 6) sostituire il secondo periodo con il seguente: « diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore immediatamente o subito dopo essere stato interrogato dal magistrato e comunque non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento limitativo della libertà personale »;

sopprimere il terzo periodo.

2.27 RICCI, GALLO, BATTELLO, SALVATO,
BENEDETTI, PINTO Michele

Al n. 6), secondo periodo, sostituire le parole: « non oltre il primo interrogatorio » con le altre: « prima dell'inizio dell'interrogatorio ».

2.64 PALUMBO

Al n. 6), terzo periodo, sostituire le parole: « quindici giorni » con le altre: « sette giorni ».

2.1 VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 6), terzo periodo, sostituire le parole: « non oltre quindici giorni » con le altre: « non oltre sette giorni ».

2.65 PALUMBO

In via subordinata all'emendamento 2.1, sostituire le parole: « quindici giorni » con le altre: « dieci giorni ».

2.2 VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 7) dopo le parole: « nullità insanabile » sopprimere la virgola.

2.28 RICCI, GALLO, VITALONE, PINTO
Michele

Al n. 7) sostituire le parole: « delle parti » con le altre: « dell'imputato ».

2.77 LEONE

Al n. 8), primo periodo, sostituire le parole: « mezzi meccanici » con l'altra: « strumenti »;

al secondo periodo sostituire le parole: « mezzi meccanici » con le altre: « adeguati strumenti »;

al terzo periodo sostituire le parole: « dei mezzi meccanici » con le altre: « degli strumenti ».

2.29 SALVATO, GALLO, RICCI, BATTELLO,
PINTO Michele

Sopprimere il n. 10).

2.30 GALLO, BATTELLO, RICCI, MARTO-
RELLI, PINTO Michele

Ai n. 10), sopprimere le parole: « o non attinenti all'imputazione ».

2.11 IL GOVERNO

Al n. 12), sostituire le parole: « obbligo di enunciare nel dispositivo la causa specifica della assoluzione o del proscioglimento » con le altre: « specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento ».

2.12 IL GOVERNO

Al n. 12) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « obbligo di proscioglimento nel merito, quando ne ricorrano gli estremi, anche in presenza di una causa estintiva del reato; ».

2.31 GALLO, RICCI, BATTELLO, PINTO
Michele

Al n. 14) sostituire le parole: « previsione che fra le regole che disciplinano la competenza per territorio, la competenza stessa » con le altre: « previsione che la competenza per territorio ».

2.13 IL GOVERNO

Al n. 15) *sopprimere le parole*: « e nel caso indicato nel n. 45 del presente articolo ».

2.14

IL GOVERNO

Al n. 17) *dopo le parole*: « pubblico ministero » *inserire le seguenti*: « in sede penale ».

2.32

RICCI, LIPARI, BATTELO, PINTO
Michele

Al n. 19) *dopo le parole*: « danneggiata dal reato » *inserire le seguenti*: « ,eccezion fatta per i reati commessi in udienza, ».

2.33

VITALONE, GALLO, RICCI, PINTO
Michele

Al n. 19) *aggiungere, in fine, le parole*: « tuttavia se il magistrato assume la qualità di persona offesa, la Corte di cassazione anche *ex officio* può attribuire la competenza del processo al giudice competente per materia .»

2.78

LEONE

Al n. 31) *dopo le parole*: « autorità giudiziaria », *inserire la seguente*: « penale »;

sopprimere il secondo periodo.

2.34

RICCI, GALLO, BATTELO, PINTO
Michele

Al n. 32), *secondo periodo, sostituire le parole*: « senza l'assistenza del difensore » *con le altre*: « dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini senza l'assistenza della difesa ».

2.35

BATTELO, GALLO, RICCI, PINTO
Michele

Al n. 33) *sostituire il terzo periodo con il seguente*: « al di fuori dei casi di flagranza,

potere-dovere della polizia giudiziaria di fermare, e del pubblico ministero di disporre il fermo di colui che è fortemente indiziato di gravi delitti, quando vi è fondato pericolo di fuga; ».

2.36

RICCI, GALLO

Sostituire il n. 34) con il seguente: « fuori dai casi in cui è tenuta a compilare specifici verbali ai sensi del n. 32), obbligo della polizia giudiziaria di documentare secondo specifiche modalità, anche sommariamente, l'attività compiuta ».

2.37

GALLI, RICCI, MARTORELLI, BATTELO, LIPARI, PINTO Michele

Al n. 34), *sostituire il numero*: « 31) » *con l'altro*: « 32) ».

2.15

IL GOVERNO

Al n. 35) *sostituire le parole*: « con diritto del difensore di assistere all'interrogatorio » *con le altre*: « con l'assistenza del difensore ».

2.66

PALUMBO

Sostituire il n. 37) con il seguente:

« 37) assunzione e della qualità di imputato si assume con il compimento del primo atto di istruzione da parte del pubblico ministero; conseguente obbligo da tale data, della comunicazione giudiziaria ».

2.79

LEONE

Al n. 38), *primo periodo, sostituire le parole*: « dell'accertamento del fatto » *con le altre*: « dell'accertamento di fatti specifici ».

2.38

RICCI, GALLO, BATTELO

Al n. 38), *in fine, al primo periodo, aggiungere le parole*: « ed i fatti su cui questi chiedono specificatamente che si indaghi ».

2.67

PALUMBO

521^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 NOVEMBRE 1986

Al n. 38), secondo periodo, dopo le parole: «potere del pubblico ministero» inserire le seguenti: «, ai fini suddetti».

2.39 RICCI, GALLO, BATTELO, PINTO
Michele

Al n. 38), secondo periodo, dopo le parole: «previa autorizzazione del giudice» inserire le seguenti: «con decreto motivato».

2.68 PALUMBO

Al n. 38), terzo periodo, dopo le parole: «disponga direttamente» inserire le seguenti: «con decreto motivato».

2.69 PALUMBO

Al n. 39), secondo periodo, dopo le parole: «nonchè le perquisizioni e le ispezioni» inserire le seguenti: «inclusa l'ispezione corporale, se vi consenta la persona su cui deve essere eseguita».

2.70 PALUMBO

Al n. 39, terzo periodo, sopprimere la parola: «comunque» e sostituire le parole: «e le ispezioni» con le altre: «e i sequestri».

2.40 BATTELO, GALLO, RICCI, CODAZZI,
PINTO Michele

Al n. 39, quarto periodo, sopprimere le parole da: «con esclusione» a: «deposito».

2.41 BATTELO, GALLO, RICCI, CODAZZI,
PINTO Michele

Al n. 41), terzo periodo, sostituire le parole: «divieto di verbalizzare e di utilizzare le» con le altre: «divieto di utilizzazione probatoria delle».

2.16 IL GOVERNO

Al n. 41), quarto periodo, dopo le parole: «della prova» aggiungere le seguenti: «chiesta dall'imputato».

2.42 RICCI, GALLO, MARTORELLI, BATTELO, PINTO Michele

Al n. 42), lettera c), dopo la parola: «decreti» inserire la seguente: «motivati».

2.71 PALUMBO

Al n. 42, lettera e), dopo la parola: «conservazione» inserire le seguenti: «obbligatoria presso l'autorità giudiziaria che l'abbia disposta».

2.72 PALUMBO

Al n. 42), lettera e), sostituire le parole: «della documentazione delle conversazioni» con le altre: «della documentazione integrale delle conversazioni».

2.3 VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 43) aggiungere, in fine, le parole: «o di gravi ed eccezionali esigenze processuali e comunque con decreto motivato».

2.73 PALUMBO

Al n. 45), primo periodo, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel n. 36) del presente articolo» con le altre: «entro novanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel n. 36 della notizia del reato».

2.43 PINTO Michele, GALLO, RICCI,
MARTORELLI

Al n. 45), secondo periodo, sostituire le parole: «senza alcuna formalità» con le altre: «con decreto».

2.44 BATTELO, GALLO, RICCI, LIPARI,
PINTO Michele, VITALONE

Al n. 47) sostituire le parole: «anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva» con le altre: «o a sanzione sostitutiva».

2.74 PALUMBO

Al n. 48) sostituire il primo periodo con il seguente: «obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di farne richiesta prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato nei confronti della persona per la quale oc-

mesi »; *nel quarto periodo, sostituire la parola: « addebitabili » con l'altra: « riferibili ».*

2.18

IL GOVERNO

Al n. 62), quarto periodo, sostituire le parole da: « previsione che i termini di durata massima » a: « fatti addebitabili all'imputato o al suo difensore; » con le altre: « previsione che i termini restino sospesi durante i giorni effettivamente destinati allo svolgimento del dibattimento; previsione che, all'infuori di detta ipotesi, i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi soltanto con provvedimento motivato, in relazione a differimenti determinati da fatti addebitabili all'imputato o riferibili al suo difensore; ».

2.5

VASSALLI

Al n. 63), aggiungere, in fine, le parole: « nonchè, per i reati di particolare gravità, con il provvedimento di rinvio a giudizio ovvero con la sentenza di condanna in primo o in secondo grado, quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga ».

2.19

IL GOVERNO

Al n. 66), sostituire le parole: « di misure reali e interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia » con le altre: « di misure interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia, e di misure reali ».

2.20

IL GOVERNO

Al n. 68) dopo le parole: « per colui che ha svolto » inserire le seguenti: « nello stesso procedimento »;

sostituire le parole: « nel numero 53 » con le altre: « nei numeri 45), 47) e 53) ».

2.54

MARTORELLI, RICCI, BATTELLO,
GALLO, LIPARI, PINTO Michele

Al n. 70), sostituire le parole: « salvo che siano irrilevanti » con le altre: « salvi i casi di manifesta estraneità ed irrilevanza; ».

2.6

VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 71), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: « previsione che nessun tipo di segreto possa coprire fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale ».

2.55

RICCI, DI LEMBO, GALLO, BATTELLO,
PINTO Michele

Al n. 72), secondo periodo, sostituire la parola: « divieto » con le altre: « disciplina del divieto ».

2.21

IL GOVERNO

Al n. 72), quarto periodo, sostituire le parole: « in relazione agli atti » con le altre: « degli atti » e le parole: « agli atti » con le altre: « degli atti ».

2.56

BATTELLO, GALLO, RICCI, PINTO
Michele

Al n. 74), primo periodo, sostituire le parole: « pertinenza dell'oggetto del giudizio » con le altre: « pertinenza al giudizio »; dopo le parole: « immediatamente sulle eccezioni » inserire le seguenti: « previsione che l'esame dei testimoni minorenni possa essere effettuato in ogni momento dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela della personalità; ».

2.22

IL GOVERNO

Dopo il n. 74) inserire il seguente n. 74-bis): « divieto di arresto del testimone sospettato di testimonianza falsa o reticente; ».

2.7

VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 76), primo periodo, sostituire le parole da: « del diritto delle parti » fino alla fine del periodo con le altre: « facoltà delle

521ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 NOVEMBRE 1986

parti di utilizzare tutti gli atti dell'istruzione ».

2.81 LEONE

Al n. 76), primo periodo, dopo le parole: « lettura in dibattimento » inserire le seguenti: « e comunque l'acquisizione allo stesso ».

2.57 RICCI, BATTELLO

Al n. 77), primo periodo, sostituire le parole: « l'imputato è » con le altre: « l'imputato o il difensore sono ».

2.82 LEONE

Sostituire il n. 78) con il seguente:

« 78) impossibilità di modificare la contestazione iniziale del reato e di formulare contestazioni nuove inerenti ai fatti del giudizio; ».

2.83 LEONE

Al n. 78) aggiungere, in fine, le parole: « previsione di adeguate garanzie per la difesa ».

2.23 II. GOVERNO

Al n. 82), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « previsione che in tale caso resti sospeso il decorso della prescrizione ».

2.24 IL GOVERNO

Al n. 82), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« obbligo, nelle successive fasi del giudizio, inclusi il giudizio di cassazione e quello di revisione, nonché nella fase dell'esecuzione, di assicurare l'interrogatorio da parte di un magistrato all'imputato o condannato già dichiarato contumace che asserisca di non avere avuto notizia del procedimento a proprio carico; ».

2.8 VASSALLI, DE CATALDO

Sostituire il n. 83) con il seguente:

« 83) decorrenza dei termini per la dichiarazione di impugnazione e per il deposito dei relativi motivi dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace; determinazione della decorrenza dei suddetti termini, negli altri casi, ispirata a criteri di massima funzionalità e semplificazione ».

2.58 BATTELLO, RICCI, PINTO Michele, GALLO

Dopo il n. 84) inserire il seguente n. 84-bis) « 84-bis) previsione dell'impugnabilità delle sentenze di condanna o proscioglimento per l'imputazione di ingiuria o diffamazione anche da parte della parte privata; per tali sentenze il termine per l'impugnazione decorre dal giorno dell'avviso di deposito della sentenza; ».

2.84 LEONE

Al n. 88), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « con adeguate garanzie per la difesa ».

2.59 GALLO, PINTO Michele, RICCI, BATTELLO

Al numero 92), sostituire le parole: « nel contraddittorio tra le parti » con le altre: « sentite le parti ».

2.25 IL GOVERNO

Al n. 92) sostituire le parole: « la concessione di circostanze attenuanti » con le altre: « la concessione delle circostanze attenuanti generiche »; sopprimere le parole: « l'esclusione di circostanze aggravanti » e le parole: « la formula di assoluzione ».

2.60 GALLO, RICCI, PINTO Michele

Al n. 101), aggiungere, in fine, le parole:

« e salvo tuttavia in ogni caso il diritto dell'imputato e delle altre parti private di nominare il proprio difensore in persona di

propria esclusiva scelta a prescindere dall'appartenenza etnica o linguistica dello stesso; ».

2.9 VASSALLI, DE CATALDO

Al n. 102), *sostituire le parole*: « incidenti istruttori » *con le altre*: « incidenti probatori ».

2.10 VASSALLI, DE CATALDO

Stante il numero degli emendamenti presentati all'articolo 2, ritengo opportuno, per un più ordinato andamento dei nostri lavori, procedere per gruppi di emendamenti. Passiamo dunque all'esame degli emendamenti 2.61, 2.62 e 2.63.

Invito il presentatore ad illustrarli.

PALUMBO. Signor Presidente, illustrerò questi tre emendamenti che traggono spunto dalle riflessioni alle quali mi ha sollecitato l'intervento di ieri del senatore Vassalli, allorchè ha evidenziato come la nostra magistratura dimostra delle perplessità e, comunque, delle lentezze, talvolta innaturali, nel considerare che la legislazione italiana debba necessariamente ed automaticamente adeguarsi da un lato a quelli che sono i principi della Costituzione (ma questa è materia che riguarda il sindacato di legittimità della Corte costituzionale) e dall'altra a quelle che sono le convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro paese e regolarmente ratificate. Allora, mi è sembrato fosse opportuno sostituire all'articolo 2 laddove recita: «Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi» (in questo caso il «deve» è sottinteso) «...alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale; esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono», ripeto, mi è sembrato che fosse più opportuno sostituire a questa dizione, che riguarda soprattutto il futuro — quindi è una norma che rischia di apparire e di essere programmatica, comportando le stesse conseguenze alle quali si va incontro allorchè ci si trovi di fronte a norme pro-

grammatiche, che spesso restano sulla carta e non vengono attuate nei fatti — una dizione più pregnante. Pertanto, anzichè dire: «Il codice di procedura penale deve attuare i principi» è bene dire: «Il codice di procedura penale attua i principi»; così pure anzichè lasciare le parole: «e adeguarsi», in cui il «deve» è sottinteso, è bene sostituire con le altre: «si adegua automaticamente» alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale; ed infine, anzichè dire «deve attuare» propongo di dire «attua nel processo penale». Ora, non so se filologicamente tutto questo può essere giusto, però l'obiettivo che perseguo è questo, ed in questo senso ho formulato tali emendamenti, sui quali chiedo che l'Assemblea si pronunzi, spero, in senso favorevole.

MARTORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARTORELLI. Signor Presidente, i tre emendamenti, 2.61, 2.62 e 2.63 trattano una questione meramente linguistica, quindi ritengo debba essere mantenuto il testo approvato dalla Commissione. Questo perchè il codice di procedura penale «deve» attuare i principi, «deve», adeguarsi, anche perchè stiamo parlando di un codice che ancora non esiste, un codice futuro. Usare il verbo al presente significa riferirsi ad una legge già esistente; ma il codice di procedura penale è un provvedimento futuro che dovrà essere attuato attraverso la legge-delega. Pertanto, mi sembra opportuno conservare sul piano linguistico le espressioni usate dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, *relatore*. Signor Presidente, anch'io ritengo che sarebbe preferibile lasciare il testo così come è. Inoltre, dire «si adegua automaticamente» mi sembra non si possa accettare neanche nel merito, perchè un codice delegato non si adegua automaticamente. Si tratta di una prescrizione di adegua-

mento; «si adegua automaticamente» è un'espressione della quale è difficile cogliere il significato e quindi, pur apprezzando il senso dell'emendamento del collega Palumbo, lo inviterei a ritirarlo e a lasciare la dizione attuale.

Non posso condividere il riferimento all'automaticità perchè le norme debbono essere scritte in modo tale da attuarsi, non si possono adeguare automaticamente. Forse non ho ben capito e allora pregherei il collega Palumbo di chiarirne il senso.

PALUMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, vorrei chiarire una cosa. Ho espresso perplessità rispetto alla dizione della norma e su questo non ho bisogno di insistere e non ho obiezioni di principio a ritirare gli emendamenti 2.61 e 2.63. Il problema è invece di intendersi bene sull'emendamento 2.62. Ho chiesto di sostituire le parole «e adeguarsi» con le parole «si adegua automaticamente» e il problema non è tanto sul «deve adeguarsi» o sul «si adegua», quanto sul fatto che, laddove domani intervenga una convenzione regolarmente ratificata dall'Italia che innovi in qualche maniera, il codice di procedura penale venga interpretato alla luce di questa convenzione e che questa convenzione diventi norma giuridica cogente anche nel nostro ordinamento giuridico, superando le obiezioni che la Corte di cassazione ha sin qui operato in materia e che spesso hanno fatto in modo che anche le convenzioni internazionali ratificate dal nostro paese finissero per restare lettera morta.

È per questo che, rinunciando agli emendamenti 2.61 e 2.63 e rinunciando parzialmente — se vogliamo — all'emendamento 2.62, insisto perchè venga inserito l'avverbio «automaticamente» nella prescrizione contenuta nella legge di delega per il futuro codice di procedura penale.

Modifico dunque l'emendamento 2.62 nel seguente modo: «deve adeguarsi automaticamente».

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. Ho l'impressione che l'avverbio «automaticamente» sia ultroneo nel contesto proposto, anche perchè non lo troviamo nemmeno all'articolo 10 della Costituzione, laddove si parla di una situazione di conformità dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Una norma che ponesse il principio dell'adeguamento automatico del codice di procedura penale a norme pattizie, potrebbe correre il pericolo di una invalidazione per illegittimità costituzionale, posto che questo meccanismo di adeguamento non vorrei dire automatico, ma per recezione immediata da parte del nostro ordinamento giuridico, è posto nella Costituzione soltanto con riferimento alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, il che non è detto che si verifichi per ogni norma che abbia una fonte convenzionale e non consuetudinaria generale.

Quindi, pur apprezzando al massimo il lodevolissimo intento del collega Palumbo, ho l'impressione che l'attuale formulazione sia la più idonea a significare quel che egli stesso vuol ottenere, senza incorrere nel rischio di una possibilità di contrasto o di non coordinamento con la nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Palumbo, mantiene l'emendamento 2.62?

PALUMBO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.62, presentato dal senatore Palumbo, nel testo modificato.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.26.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* RICCI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 2.26, molto brevemente.

La direttiva n. 4) si riferisce alle garanzie per la libertà dell'avvocato e stabilisce che allorchè l'avvocato abbandoni la difesa motivandolo per violazione dei diritti della difesa, la eventuale erogazione di sanzioni nei suoi confronti debba essere stabilita dopo l'esito definitivo del processo: quindi, stabilisce un nesso tra irrogazione di sanzioni di carattere disciplinare ed esito del processo penale.

Riteniamo ed abbiamo ritenuto, come firmatari di questo emendamento, che non sia opportuna questa subordinazione, ma che muovendosi anche nel solco della riforma della professione forense, che stabilisce l'autonomia del procedimento penale nei confronti dell'avvocato anche dal giudicato penale, nei limiti in cui questo è possibile e la rivendica comunque agli organi del governo professionale, sia opportuno nelle forme che sono proposte dall'emendamento sottolineare l'autonomia stessa.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. Sono pienamente d'accordo con il senatore Ricci quando ricorda il disegno di legge sull'ordinamento professionale che sancisce la piena autonomia tra il procedimento penale e il procedimento disciplinare, quando però concernano il medesimo fatto. Qui dobbiamo riflettere che il terzo periodo del n. 4), che si vuole sostituire con l'emendamento illustrato dal senatore Ricci, concerne l'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa e quindi si dice, nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati e che abbiamo mantenuto identico, «decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono».

Sancire l'autonomia dei due procedimenti quando quello disciplinare nasce per un abbandono motivato da una questione di violazione dei diritti della difesa, fa correre il rischio che l'avvocato si presenti poi come

difensore nel procedimento principale avendo avuto una sanzione da parte del Consiglio dell'ordine, che avrebbe riconosciuto che la violazione dei diritti della difesa non c'è stata.

Direi che questo è un modo per pregiudicare sottilmente — e non è questo certamente l'intento dei colleghi che hanno proposto l'emendamento — quella che è la decisione nel giudizio principale e nel giudizio penale in cui si deve proprio discutere se questa violazione ci sia stata o meno.

Pertanto, personalmente — ma parlo a titolo strettamente personale — sarei dell'avviso di mantenere il testo di questo terzo periodo del n. 4) dell'articolo 2 nella forma che ci è pervenuta dalla Camera dei deputati.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Pur rendendomi conto della preoccupazione del senatore Gallo non la condivido, mentre sono assolutamente d'accordo nel sottolineare l'autonomia del procedimento disciplinare da quello penale: non riesco a concepire un ordine professionale che non tenga conto di certi dati immediati e rilevanti che possono influenzare il giudizio dell'uno o dell'altro.

Credo che la rivendicazione dell'autonomia del procedimento disciplinare sia invece importante perchè se c'è una preoccupazione è quella che il giudizio penale possa influire sulla decisione del consiglio dell'ordine. Credo comunque che anche questa sia una preoccupazione che può essere tranquillamente allontanata. Condivido pertanto, signor Presidente, l'emendamento 2.26, presentato dai senatori Ricci, Battello, Martorelli e Michele Pinto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Signor Presidente, ho l'impressione che il terzo periodo del numero 4) contenga una fattispecie e che l'emenda-

mento in esame ne contempra un'altra. Infatti, il terzo periodo del numero 4) nel testo proposto dalla Commissione così recita: «nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono». Proporrei, pertanto, la seguente dizione: «e autonomia del procedimento disciplinare».

RICCI. Questa rischierebbe di essere una contraddizione.

COCO, *relatore*. Se così è, esprimo parere favorevole.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

DE CATALDO. Signor Presidente, credo che questa modifica si riferisca al secondo periodo e non al terzo.

GALLO. Si tratta del terzo periodo, tant'è vero che il mio parere negativo sull'emendamento 2.26 era motivato proprio dalla considerazione che la fattispecie di cui si tratta è quella che si impenna sulla violazione dei diritti della difesa.

DE CATALDO. Allora è il terzo periodo.

GALLO. È il terzo periodo. Il senatore Ricci, con il quale ho a lungo discusso a proposito di questa proposta di modifica, ha sempre colloquiato con me riferendosi al terzo e non al secondo periodo. Come ripeto, quindi, il pericolo è rappresentato, a mio avviso, dalla possibilità che il difensore si presenti nel processo penale con il carico dell'irrogazione di una sanzione disciplinare che ha negato l'avvenuta violazione dei diritti della difesa.

PRESIDENTE. La Presidenza ribadisce che, secondo l'emendamento, il periodo del numero 4) che si intende sostituire è il terzo. Trattandosi non già del secondo, bensì del

terzo periodo, il suo parere, senatore Coco, è ugualmente favorevole?

COCO, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

È approvato.

DI LEMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, gradirei che mi fosse fornito un chiarimento anche per motivi di coordinamento. L'approvazione dell'emendamento 2.26 non rende forse inutile e superfluo l'ultimo periodo del numero 4)?

RICCI. No, non lo rende superfluo.

PRESIDENTE. Non essendovi stata alcuna formale richiesta di modifica in questo senso, posso solo limitarmi a prendere atto della sua osservazione, senatore Di Lembo. La Presidenza non può certo eliminare disposizioni dal testo in esame che non siano state fatte oggetto di appositi emendamenti.

RICCI. Ci possono essere coincidenze, ma anche differenze.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti 2.27, 2.64, 2.1, 2.65 e 2.2. Invito i presentatori ad illustrarli.

* RICCI. Signor Presidente, siccome in sede di Commissione si è ampiamente discusso dell'emendamento 2.27, lo dò per illustrato, riservandomi eventualmente di intervenire con una dichiarazione di voto.

Desidero soltanto richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che, ove questo emendamento dovesse essere approvato, i quattro successivi dovrebbero ritenersi preclusi.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PALUMBO. Gli emendamenti 2.64 e 2.65 hanno in sostanza un obiettivo abbastanza simile a quello dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

La differenza sta nel fatto che, soprattutto con l'emendamento 2.64, si chiede che il colloquio tra l'imputato e il difensore avvenga prima dell'inizio dell'interrogatorio. Credo quindi che questo emendamento debba essere votato prima del 2.27 perchè, in caso di approvazione, di questo, ne risulterebbe precluso. Bisognerà comunque vedere se l'Assemblea è d'accordo su tale impostazione.

Nel merito sostengo che non ci possa e non ci debba essere, se non in casi eccezionali che devono essere specificamente motivati (e qui interviene l'emendamento 2.65 che stabilisce una limitazione temporale al ritardo), alcun interrogatorio dell'imputato se non preceduto da un colloquio tra l'imputato stesso e il suo difensore. Credo che questo debba essere un principio inderogabile, in modo da poter consentire all'imputato, tramite quel colloquio, di essere messo al corrente dei suoi diritti in modo da impostare la sua difesa nei termini più garantisti possibili.

Infatti il garantismo in questi casi non guasta anche se si trattasse di un eccesso di garantismo. Pertanto insisto per l'approvazione dell'emendamento 2.64.

Qualora, tuttavia, il colloquio dovesse subire dei ritardi, il magistrato dovrebbe specificarli e quindi, in casi eccezionali e predefiniti, ha la possibilità di ritardarlo con un provvedimento motivato. Comunque questo ritardo — ecco l'emendamento 2.65 — non deve superare i sette giorni, così come mi sembra propongano anche i senatori Vasalli e De Cataldo con l'emendamento 2.1.

DE CATALDO. Signor Presidente, ritengo che gli emendamenti 2.1 e 2.2 si illustrino da sè.

Tuttavia approfitto dell'occasione per dire che siamo favorevoli all'emendamento 2.27, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori, il quale mi sembra sia comprensivo di tutte le preoccupazioni esposte negli emendamenti successivi.

Devo altresì dire che, ove la Presidenza metta ai voti per primo l'emendamento 2.64 del senatore Palumbo, voterò a favore dello stesso perchè, visto che si è parlato tanto di rito accusatorio, mi pare che esso sia una stimolata garantista ad un procedimento accusatorio che certamente deve prevedere un contatto tra l'imputato ed il suo avvocato, affinché l'imputato possa conoscere i limiti dell'indagine a cui egli viene sottoposto.

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, lo dico per lei ma anche per il senatore Palumbo: la Presidenza porrà in votazione i vari emendamenti nell'ordine con cui sono riportati nello stampato, a meno che il senatore Palumbo non prenda l'iniziativa di presentare un subemendamento all'emendamento 2.27, perchè in questo caso la Presidenza dovrebbe porre prima in votazione il subemendamento.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, *relatore*. Signor Presidente, comincerò con l'emendamento 2.27, rispetto al quale ho qualche perplessità anzitutto per una questione di interpretazione del significato. «Conferire con il difensore immediatamente o subito dopo essere stato interrogato» sono due ipotesi assolutamente differenti perchè conferire immediatamente è una cosa, conferire subito dopo è cosa profondamente diversa. Quindi non credo che si possa nella legge-delega dare mandato al legislatore delegato di scegliere discrezionalmente una delle due ipotesi.

DE CATALDO. All'inquirente, all'interrogante sì.

RICCI. Si può stabilire che sia il giudice che decida di riconoscere il diritto di conferire subito o dopo il primo interrogatorio, purchè non oltre eccetera.

DE CATALDO. Si potrebbe dire: «o al massimo».

COCO, *relatore*. Per la verità, letto così sembra che il destinatario di questo principio sia il legislatore delegato e non il giudice. Quindi dobbiamo chiarire questo: se il destinatario è il legislatore delegato la norma mi pare troppo lata, cioè: scelga una soluzione o l'opposta.

RICCI. Qui si dice: «diritto dell'imputato».

COCO, *relatore*. Se invece il destinatario è il giudice, dobbiamo chiarirlo meglio.

GALLO. Questo è il punto: si stabilisce quello che è l'oggetto del diritto dell'imputato, o di conferire immediatamente, o subito dopo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comprendo la necessità di scambiarsi opinioni, ma rendiamo ordinato il procedere dei lavori.

COCO, *relatore*. Allora come relatore prego che mi si chiariscano i seguenti punti.

Il primo è se il destinatario di questa direttiva è il legislatore delegato, nel senso che sarà il legislatore delegato a stabilire se l'imputato questo diritto di conferire con il difensore lo abbia immediatamente dopo il provvedimento di cattura o subito dopo essere stato interrogato. Questa — ripeto — è una differenza direi fondamentale. Quindi prima desidero questo chiarimento e poi dirò qual è la mia opinione.

PRESIDENTE. Senatore Ricci, come primo firmatario dell'emendamento, intende fornire al relatore il chiarimento richiesto?

* RICCI. Signor Presidente, vorrei rivolgere un invito al senatore Gallo di voler lui prendere la parola al riguardo.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Ricci.

* GALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'interrogativo che ha posto il relatore mi sembra quanto mai sensato, ma la risposta è del tutto immediata.

È chiaro che la direttiva si rivolge — come tutte le direttive mi insegnava e mi ricordava proprio or ora il presidente Leone — al legislatore delegato, ma si rivolge nel senso di prevedere che la disciplina che deve essere al riguardo emanata suona nel modo seguente: l'imputato ha diritto di conferire immediatamente e comunque, al più tardi, subito dopo essere stato interrogato dal magistrato. È una delimitazione di questo che è un vero e proprio diritto soggettivo dell'imputato. Con ciò non si dice — ed è questo il punto — al legislatore delegato di disciplinare come vuole, lasciandogli un potere discrezionale — scegli «l'immediatamente» o il «subito dopo» — ma gli si dice: «scegli l'immediatamente e comunque non oltre il subito dopo».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, adesso è in grado di esprimere il suo parere?

COCO, *relatore*. Signor Presidente, se è questo il significato della direttiva, mi scuso, forse non capisco io, ma si dovrebbe dire: «diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore immediatamente, ovvero, ove il giudice lo disponga, subito dopo essere stato interrogato», perchè qui sembra che vi sia un potere del giudice di stabilire se prima o dopo. Almeno si scriva questo. Quindi invito a chiarire l'emendamento in tal senso.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, vorrei presentare un subemendamento all'emendamento 2.27. Formulerei il secondo periodo del n. 6) nel seguente modo: «diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore immediatamente e comunque non oltre il primo interrogatorio o comunque subito dopo essere stato interrogato».

RUFFINO. In pratica è la stessa cosa.

PALUMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Trasformo l'emendamento 2.64 nel seguente subemendamento:

All'emendamento 2.27 sostituire le parole «immediatamente o subito dopo essere stato interrogato dal» con le parole «prima dell'inizio dell'interrogatorio da parte del»

2.27/1 PALUMBO

DI LEMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, vorrei presentare un subemendamento.

PRESIDENTE. È possibile, purchè rechi le otto firme richieste. Prego gli onorevoli colleghi di far pervenire i testi scritti dei subemendamenti proposti per maggiore chiarezza dei lavori.

DE CATALDO. Signor Presidente, il nostro subemendamento sarebbe così formulato: «aggiungere l'avverbio "comunque" prima delle parole "subito dopo"».

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, lei ha già preannunciato un altro subemendamento, di contenuto diverso rispetto a quello che lei sta formulando in questo momento. Devo porre in votazione testi precisi e credo sia meglio soffermarsi un momento su questo punto.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. D'altra parte, senatore De Cataldo, l'emendamento 2.27 contiene già l'avverbio «comunque».

RICCI. Signor Presidente, forse è opportuno sospendere la seduta per non più di cinque minuti.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,45 è ripresa alle ore 18,50).

Avverto che è stato ritirato il subemendamento 2.27/1 e che è stato presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori il seguente emendamento:

All'emendamento 2.27 sostituire le parole da: «o subito dopo» fino alla fine con «o subito dopo ma non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento limitativo della libertà personale»

2.27/2 DI LEMBO, LAI, ORIANA, GIUST, RUFFINO, VITALONE, DE CATALDO, PALUMBO, RICCI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DI LEMBO. Si illustra da sè.

PALUMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, anch'io ho sottoscritto questo emendamento che mi pare migliorativo del testo. Tuttavia a questo punto vorrei un chiarimento in ordine al mantenimento o meno dell'ultima parte del numero 6 laddove si dice: «potere del magistrato, in casi eccezionali e predeterminati, di ritardare, con provvedimento motivato, il colloquio con il difensore non oltre quindici giorni dall'inizio del primo interrogatorio». È chiaro che questa seconda parte finisce per sparire e vorrei capirne bene le conseguenze, perchè non vi è un emendamento soppressivo di questa parte. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito i colleghi a non interrompere il senatore Palumbo.

DE CATALDO. Signor Presidente, la soppressione dell'ultimo periodo è prevista dall'emendamento 2.27.

PALUMBO. Ha ragione, senatore De Cataldo, mi era sfuggito; quindi questo subemendamento, in questi termini, si presenta ac-

cettabile e comprensibile. Viene però meno, in questo caso, una previsione dell'ultima parte del punto 6) dell'articolo 2, cioè la previsione dell'eccezionalità e preterdeterminazione dei casi in cui è possibile ritardare il colloquio. Credo che la menzione dell'eccezionalità e della preterdeterminazione dei casi di ritardo debba rientrare nella previsione legislativa e nel mandato che il legislatore dà al Governo. Credo quindi che anche il subemendamento del collega Di Lembo debba essere ulteriormente modificato con l'aggiunta di questa previsione: in sostanza, del secondo e terzo periodo del punto 6) si finirebbe per fare un'unica disposizione nella quale va inserita a mio parere questa previsione. In questo senso, se è necessario formalizzerei anche un emendamento, per fare in modo che anche nell'ipotesi che passi il subemendamento Di Lembo la preterdeterminazione e la eccezionalità dei casi venga ulteriormente confermata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le vostre interessanti indicazioni, per necessità della Presidenza, devono essere formalizzate con proposte precise. I subemendamenti possono essere presentati dal proponente solo nel caso in cui vi siano altri sette colleghi che aggiungono la propria firma a quella del senatore che lo presenta. Quindi, per l'ordinato svolgimento dei nostri lavori, coloro i quali hanno intenzione di proporre qualcosa lo facciano rispettando il nostro Regolamento.

Invito il relatore a pronunciarsi sul subemendamento presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori nonché sugli altri emendamenti.

COCO, *relatore*. Signor Presidente, la mia opinione è la seguente: il testo licenziato dalla Commissione là dove recita, al punto 6), dell'articolo 2: «diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore comunque non oltre il primo interrogatorio», lascia al Governo la possibilità di prevedere alcuni casi di eccezione. Quindi ritengo sia preferibile questo testo a tutti gli emendamenti sostitutivi presentati, aggiungendo che molte volte, per qualche eccesso di demagogia, si rovinano certe riforme e

che tutto questo verrebbe ad incidere in una fase in cui il pubblico ministero — lo abbiamo tutti detto — svolge indagini preliminari che non hanno rilevanza sul processo.

Quindi, sono contrario a tutti gli emendamenti, salvo per la disposizione relativa alla riduzione da 15 a 7 giorni sulla quale posso essere d'accordo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 2.27 e avrebbe espresso questo avviso favorevole quand'anche tale emendamento non fosse stato oggetto di modifica.

Non mi è risultato completamente chiaro fino a questo punto il tenore del subemendamento presentato dal senatore Di Lembo; mi pare che non introduca elementi rilevanti, però prima di esprimermi definitivamente vorrei conoscere il parere dei presentatori dell'emendamento 2.27 sul subemendamento del senatore Di Lembo.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Mi dichiaro favorevole al subemendamento presentato dal senatore Di Lembo e l'ho sottoscritto perchè ritengo che, di fronte ad alcune perplessità espresse, tale emendamento apporti un chiarimento: in definitiva con esso si dà una direttiva al legislatore delegato, con la quale gli si dice che l'imputato ha diritto di conferire con il proprio difensore immediatamente dopo l'arresto, oppure dopo il primo interrogatorio, comunque non oltre sette giorni e tutto ciò l'emendamento del senatore Di Lembo lo dice in modo forse più chiaro di quanto non fosse espresso nell'emendamento iniziale, non alterando assolutamente la portata dell'emendamento iniziale stesso.

Vorrei anche insistere sull'importanza della seconda parte dell'emendamento su cui il Ministro è favorevole, la soppressione cioè della possibilità di differimento dell'interro-

gatorio, perchè in altra direttiva della legge-delega affermiamo che l'interrogatorio ha soprattutto la funzione e il valore di uno strumento difensivo, dopo di che la possibilità di procrastinare il colloquio con il difensore, oltre o fino a quindici giorni, sarebbe in contrasto con tale direttiva.

Quindi, sono favorevole — lo dico come proponente — al subemendamento presentato dal senatore Di Lembo e ovviamente favorevole all'emendamento così subemendato in quanto non viene alterato il senso dell'emendamento iniziale, ma soltanto lo si chiarisce linguisticamente in modo più efficace.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. A questo punto mi pare che l'incertezza relativa al subemendamento del senatore Di Lembo sia superata e tale incertezza derivava evidentemente da difficoltà di lettura del subemendamento stesso.

Sono favorevole quindi all'emendamento 2.27/2 presentato dal senatore Di Lembo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.27/2.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, dichiaro di votare a favore di questo emendamento.

È importante anche la interpretazione letterale, allorchè si condiziona la proroga di sette giorni non dalla data dell'interrogatorio ma dalla data dell'esecuzione del provvedimento limitativo della libertà personale: è chiaro che tiene il giudice impegnato ad interrogare l'imputato detenuto entro sette giorni al massimo; se questi non lo interroga ha il dovere comunque, alla scadenza del settimo giorno, di dare il permesso di colloquio.

Ritengo questo molto importante e credo che il senatore Di Lembo concordi con questa interpretazione letterale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.27/2, presentato dal senatore Di Lembo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.27, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

In conseguenza del voto testè reso risultato preclusi gli emendamenti 2.1, 2.65 e 2.2.

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.28 e 2.77.

Invito i presentatori ad illustrarli.

RICCI. Signor Presidente, l'emendamento 2.28 si illustra da sè in quanto concerne la soppressione di una virgola.

LEONE. Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.77 di cui sono il presentatore.

Il disegno di legge prevede la possibilità di stabilire nullità insanabili anche per il caso di violazione dei diritti alla difesa di tutte le parti; il codice attuale sanziona la nullità insanabile solo per la violazione della difesa dell'imputato.

Se questo disegno di legge mira — come intendete farlo mirare — all'acceleramento e alla semplificazione del processo, credo che non convenga lasciare il termine «delle parti» ma indicare soltanto «dell'imputato».

D'altronde, nel testo del disegno di legge sono previsti altri casi predeterminanti: il che significa la possibilità per il legislatore delegato di stabilire una nullità insanabile per violazione della difesa di parti private ma non significa obbligo, come in questo testo appare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, *relatore*. Sono favorevole all'emendamento 2.28 e contrario all'emendamento 2.77.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Voglio solo dire che sono pienamente favorevole a quanto ha illustrato il senatore Leone.

LEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Signor Presidente, pregherei il relatore di motivare la sua contrarietà all'emendamento che ho presentato. Non credo che basti dire che è contrario o favorevole altrimenti diventa un gioco...

È una mancanza di riguardo nei confronti di un senatore che ha presentato un emendamento: bisogna quindi motivare il parere quale che sia il presentatore.

PRESIDENTE. Senatore Coco, espliciti qual è il motivo della sua contrarietà.

COCO, *relatore*. Per un atto di riguardo motivo la mia contrarietà anche se non avrei l'obbligo di farlo. La mia contrarietà è dovuta al fatto che il significato di questa direttiva era quello di garantire in egual modo tutte le parti processuali. Tale esigenza è preminente rispetto a quella di accelerare il processo, posta in risalto, a fondamento della sua proposta di modifica, dal senatore Leone e tale che il relatore non ritiene possa essere compromessa dall'obbligo di osservare tutte le norme che riguardano la posizione e la tutela non solo dell'imputato, ma anche delle altre parti. Sono questi i motivi per i quali mi sono espresso in senso contrario all'emendamento 2.77, presentato dal senatore Leone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.28, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.77.

RICCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Le ragioni invocate a sostegno della contrarietà espressa dal relatore circa l'emendamento 2.77 ci trovano pienamente consenzienti. Infatti, dire: «dell'imputato» anziché: «delle parti» svisterebbe sostanzialmente il senso della direttiva.

VASSALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Ribadisco il mio parere favorevole per le stesse ragioni enunciate dal senatore Leone. Trovo, infatti, che al legislatore delegato sia lasciato sufficiente spazio dalla frase «per altri casi predeterminati», per studiare attentamente le condizioni delle varie parti interessate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.77, presentato dal senatore Leone.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.29.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BATTELLO. L'esigenza di sostituire con l'emendamento 2.29 le parole: «mezzi meccanici» con l'altra: «strumenti» nasce dall'ipotesi che, prima o poi, saranno utilizzati mezzi informatici. Pertanto, nel dubbio che, dal punto di vista della terminologia, gli strumenti informatici possano non essere qualificati come mezzi meccanici è preferibile, a mio parere, adottare la dizione più ampia di: «strumenti».

GARIBALDI. È giusto: l'informatica non è la meccanica.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo non ha alcuna obiezione da fare al riguardo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dal senatore Salvato e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.30 e 2.11.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 2.30.

* GALLO. L'emendamento 2.30 tende a sopprimere il numero 10), che si impernia sulla previsione di un effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato e sull'acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti. Ritengo infatti, che si tratti di una direttiva estremamente pericolosa, poichè introduce la previsione di perizie o comunque di esami tecnici a sfondo psicologico che sono estranei allo spirito del nostro ordinamento processuale.

RICCI. Su questo non ci sono dubbi.

GALLO. Oltretutto, questa direttiva si può tradurre in un vero e proprio mezzo di persecuzione del soggetto che viene ad essere il destinatario di certe forme di indagine, con la possibilità altresì di dare adito alla violazione di diritti costituzionalmente garantiti, fuori delle ipotesi in cui le situazioni di interesse sottostanti agli stessi diritti costituzionalmente garantiti possono essere toccate.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.30.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 2.30.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.30, presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.

È approvato.

Conseguentemente all'approvazione dell'emendamento 2.30, l'emendamento 2.11, presentato dal Governo, è precluso.

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.12 e 2.31.

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, mi sembra che l'emendamento 2.12 si illustri da sè.

* GALLO. L'emendamento 2.31 prevede di aggiungere, alla fine del n. 12) dell'articolo 2, il seguente periodo: «obbligo di proscioglimento nel merito, quando ne ricorrano gli estremi, anche in presenza di una causa estintiva del reato;».

In una direttiva di questo genere ci sembra opportuno ribadire la prevalenza della formula di merito sulle formule che riguardano puramente e semplicemente l'estinzione dell'illecito penale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.12 e 2.31.

ROGNONI, *ministro di grazia e di giustizia*. Sono favorevole all'emendamento 2.31.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.12.

RICCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento proposto dal Governo, mentre sono pienamente consoziente con l'emendamento illustrato dal senatore Gallo, visto che ne sono anch'io firmatario.

Il Governo propone di sostituire le parole: «obbligo di enunciare nel dispositivo la causa specifica della assoluzione o del proscioglimento» con le altre: «specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento».

Su tale punto — mi rivolgo al senatore Gallo — vi è stata un'ampia discussione in Commissione e si è di proposito scelta la strada di non vincolare il legislatore delegato, nel senso di rintracciare, nell'ambito del ventaglio delle formule di proscioglimento o di assoluzione che possono essere adottate, quelle che trascinino il più possibile nel dispositivo della sentenza anche le ragioni del proscioglimento medesimo. Credo pertanto che sia più incisiva la direttiva elaborata dalla Commissione dopo ampia riflessione rispetto a quanto, invece, ci viene proposto dal Governo.

Non si tratta di una questione di grande sostanza, però credo che, data la discussione e il retroterra dell'elaborazione fatta in Commissione, debba essere preferibile la formula che figura nel testo della Commissione stessa e pregherei i colleghi di esprimersi nel merito.

Al massimo, qualora vi fosse un dubbio, si potrebbero aggiungere le parole «nel dispositivo della sentenza», come propone il Governo; però mi sembra un'aggiunta di carattere formale in quanto è chiaro che il dispositivo è quello della sentenza. Comunque se si vuole precisarlo, non sorge alcuna difficoltà sotto questo profilo.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, l'emendamento 2.12, può diventare una causa di grande meditazione e di preoccupazione. Infatti viene da chiedersi cosa significhi «obbligo di enunciare nel dispositivo la causa specifica della assoluzione o del proscioglimento». Significa forse anticipare la motivazione? Su tale punto si potrebbe aprire un grosso dibattito.

Ecco perchè ritengo che sia più congrua l'indicazione formulata dal Governo, dove si dice che bisogna specificare la formula e non la causa. Quest'ultima formulazione mi sembra molto più pregnante e pertanto credo che la si debba scegliere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.31.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.13. Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, si illustra da sè.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo, senatore De Cataldo?

DE CATALDO. Signor Presidente, se mi consente, prima della direttiva n. 14 di cui all'emendamento 2.13 c'è la direttiva n. 13. Bisogna votare questa direttiva.

PRESIDENTE. No, senatore De Cataldo, dal momento che al riguardo non sono stati presentati emendamenti.

DE CATALDO. E allora? La votiamo dopo?

PRESIDENTE. Rientrerà nel complesso, quando si voterà l'articolo nel suo insieme.

DE CATALDO. Signor Presidente, se mi consente, io non sono favorevole alla tredicesima direttiva.

PRESIDENTE. Allora avrebbe dovuto proporre — o può farlo adesso se riesce a raccogliere un numero di firme di otto senatori — un emendamento soppressivo.

DE CATALDO. Se non posso intervenire, allora, signor Presidente, me ne vado. Ad un certo momento o si consente una discussione generale (e questo non è stato possibile farlo per ovvie ragioni) o si consente una discussione sull'articolo, e neanche questo è stato fatto. Lei non ha dato la parola: ha cominciato con gli emendamenti. Allora mi spiega quando posso parlare di queste cose? Ho necessità di presentare un emendamento, mi si dice, ma dove sta scritto? Signor Presidente, io non conosco certamente il Regolamento come lei, però o lei mi fa parlare sull'articolo, e apre una discussione generale sull'articolo 2 — cosa che non ha fatto — oppure mi deve dare la parola sui singoli aspetti.

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, se lei mi chiede di votare l'articolo 2 per parti separate, allora il discorso è diverso. Comunque sulla direttiva n. 13 non erano stati presentati emendamenti. In conseguenza la Presidenza, come ha fatto per altre direttive e come si appresta a fare anche in seguito, quando non ci sono emendamenti non pone in votazione le direttive, ma soltanto gli emendamenti ad esse relativi. Se lei intende dire qualcosa sulla direttiva n. 13 la dica,

però l'avverto che dopo aver detto quello che avrà ritenuto di sottoporre all'esame dell'Assemblea, dovrà presentare uno strumento regolamentare.

DE CATALDO. Signor Presidente, a questo punto siamo entrati in una discussione regolamentare. Io non devo presentare nessuno strumento. Se avessi potuto parlare, come credo il Regolamento preveda ...

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, dal momento che non ero presente in Aula mi è stato fatto sapere che quando si è aperta la discussione sull'articolo 2 lei non ha chiesto la parola.

DE CATALDO. E dove sta scritto che avrei dovuto farlo?

PRESIDENTE. Quello era il momento in cui bisognava chiedere di parlare.

Comunque le posso dare ora la parola.

DE CATALDO. La ringrazio, e per questa volta su questo comma non parlo, però mi riservo il diritto di intervenire su ogni comma, anche se non ho presentato emendamenti, perchè non posso essere privato di questo diritto. Vogliamo rileggere insieme il Regolamento? Rileggiamolo.

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, la ringrazio per la possibilità che offre alla Presidenza di chiarire meglio la questione. L'articolo 102 del Regolamento recita: «La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono». Noi adesso siamo in sede di votazione degli emendamenti all'articolo 2, quindi lei potrà prendere la parola per dichiarare il suo voto al momento in cui porrò in votazione l'articolo 2 nel suo complesso. Adesso stiamo esaminando soltanto gli emendamenti e poichè alla direttiva n. 13 non ve ne sono, dal punto di vista regolamentare non potrei dare la parola su un punto che non rientra nell'esame in questo momento. È stato un gesto di cortesia da parte della Presidenza darle la parola, ma lei avrà la possibilità di prendere

la parola quando si voterà sull'articolo nel suo complesso.

DE CATALDO. Signor Presidente, mi perdoni...

PRESIDENTE. Tuttavia, siccome ritengo che è necessario che i lavori si svolgano nella massima tranquillità e dato che la materia è così complessa e delicata, se lei, senatore De Cataldo, vuole parlare sulla direttiva n. 13, non vi sono difficoltà, come le avevo detto e le confermo adesso.

DE CATALDO. Signor Presidente, la sua cortesia mi impone di non parlare sulla direttiva in questione.

PRESIDENTE. Riprendiamo allora l'esame dell'emendamento 2.13.

Invito il relatore a pronunciarsi su questo emendamento.

COCO, *relatore*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, sulla direttiva n. 14 non vorrei dire che intendo ammonire — sarei presuntuoso se lo facessi — ma voglio ricordare ai colleghi ed al Governo soprattutto che è estremamente pericoloso sottoporre il principio della competenza per territorio a condizioni particolari, secondo che venga considerato l'inizio oppure la conclusione dell'azione o dell'omissione. Questo è un malvezzo che è stato inserito non molto tempo fa nel codice di procedura penale, a proposito della competenza per territorio in relazione al reato di sequestro di persona e simili. Però, secondo me, è necessario tornare all'antico e determinare la competenza per territorio in modo strettamente legato al luogo in cui si è conclusa la consumazione del reato. Credo che questo debba essere tenuto presente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.14.

Invito il Ministro di grazia e giustizia ad illustrarlo.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento 2.14 si illustra da sè.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Signor Presidente, desidero fare soltanto una precisazione. Siamo favorevoli all'emendamento presentato dal Governo, perchè non è necessario il riferimento al n. 45 dell'articolo 2 in relazione alla connessione. Infatti l'esclusione della connessione è già contenuta proprio nel n. 45 suddetto e quindi riformulare una previsione di questo tipo al n. 15 sarebbe ripetitivo. Si tratta di un aggiustamento di carattere puramente formale, di coerenza della delega, al quale siamo favorevoli. Tuttavia ho voluto precisare che si tratta di un aggiustamento appunto formale che non innova nulla rispetto alla delega.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, questa volta ritengo che sia veramente insufficiente leggere nella delega «disciplina dell'istituto della connessione con espressa previsione dei relativi casi». Occorre certo fornire un'indicazione maggiore e migliore all'interprete.

Infatti quali sono i «relativi casi»? Quelli previsti dall'attuale articolo 45 del codice di procedura penale? Per me va benissimo, ma occorre fornire ulteriori indicazioni all'esecutore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal Governo.

È approvato.

COCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCO, *relatore*. Signor Presidente, prima di passare all'esame della direttiva n. 17), vorrei presentare alla direttiva n. 16) il seguente emendamento 2.85:

Al n. 16), al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, attribuendo ad ogni parte il potere di denunciarli». L'emendamento si illustra da sè e l'ho presentato perchè pur se implicito ciò non risulta dal tenore letterale della direttiva.

VITALONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALONE. Signor Presidente, desidero rilevare che si tratta di una correzione necessaria ed opportuna, perchè se è vero che da un lato esplicita quello che dovrebbe essere un principio già esistente nel testo, dall'altro ne corregge l'allineamento, evitando qualsiasi perplessità interpretativa.

Nella realtà del nuovo processo l'assetto dei poteri tra le parti viene sostanzialmente disegnato in corretto equilibrio. Nel vigente sistema processuale invece vi è sicuramente un'asimmetria: vi è un potere riconosciuto all'ufficio del pubblico ministero e non alla parte, di denunciare il conflitto. Rendere la partecipazione difensiva, nel senso di porre la parte in condizione — come è già nel testo della direttiva — di esercitare un contraddittorio pieno, perde significato se non si realizza quella correzione che il relatore suggerisce,

integrando la parte nella facoltà di esercitare essa stessa il potere di denuncia.

LEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Sugerirei al collega Vitalone di voler aggiungere nell'emendamento l'indicazione che nella legge delegata venga fissato il termine per la denuncia dei conflitti.

PRESIDENTE. Senatore Leone, si tratterebbe evidentemente di un subemendamento che per essere ammesso deve portare la firma di almeno otto senatori.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.85 presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.32.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* RICCI. Si propone di dire «pubblico ministero in sede penale» perchè sia chiaro che non si tratta di pubblico ministero presso altre autorità giudiziarie o in sede civile.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Il parere è favorevole.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Anche il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.33 e 2.78.

Comunico che è stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento 2.33:

All'emendamento 2.33 sostituire le parole: «Al n. 19) dopo le parole: "danneggiata dal reato" inserire le seguenti», con le altre: «Al n. 19) sostituire le parole: "danneggiata dal reato" con le altre»

2.33/1 VITALONE, LIPARI, LEONE, RUFFINO, LAI, VENTURI, GIUST, DI LEMBO

Invito i presentatori ad illustrare questi emendamenti.

VITALONE. La scelta emendativa nasce dall'esigenza di impedire ogni e qualunque ritardo al corretto corso di giustizia. Purtroppo, non è esperienza eccezionale quella della consumazione di reati in danno di magistrati in udienza, reati finalizzati allo scopo di interdire la celebrazione del processo. Ne è sorta una storia lunga di conflitti interpretativi circa l'esistenza o meno di obblighi di rimessione; vi è una fitta letteratura, in larga misura assai contraddittoria, sul cosiddetto reato plurioffensivo. La direttiva di cui al punto n. 19 traccia una linea maestra molto chiara: le ipotesi di rimessione (per intenderci l'attuale testo dell'articolo 41-bis) devono essere rigorosamente circoscritte; non si fa luogo a rimessione allorchè il reato è commesso in danno di magistrato che siede in udienza.

Questa la portata dell'emendamento presentato: contrastare cioè uno degli espedienti, che ricorrentemente vengono usati per impedire la celebrazione del procedimento.

Invece, il subemendamento trae occasione da una esigenza di allineamento tra il siste-

ma della legge processuale penale e quello della legge processuale civile. Nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, mentre compare la figura dell'indiziato, che oggi in ragione della diversa impostazione dell'impianto normativo non ha più ragione di essere, non compare la figura del danneggiato dal reato, una figura che è frutto di una elaborazione giurisprudenziale, ma che non ha ospitalità in alcuna precisa disposizione di legge e che ha dato luogo a quei contrasti cui facevo cenno poc'anzi.

A me sembra, per la verità, che la riconduzione fra le fattispecie eccezionali, e cioè tra le ragioni che impongono la rimessione ad altro distretto non soltanto delle situazioni in cui il reato sia commesso dal magistrato — e quindi questi abbia assunto la qualità di imputato — o in danno del magistrato — e questi quindi sia soggetto passivo del reato — ma anche della fattispecie in cui il magistrato sia soltanto persona danneggiata dal reato, non soltanto estenderebbe oltre razionale misura l'ambito della deroga, ma creerebbe una vistosa asimmetria rispetto a quanto accade nel processo civile. Nel processo civile, è noto, il magistrato danneggiato ha titolo per agire — perdonatemi l'espressione impropria — in sede di «giurisdizione domestica», davanti al suo stesso ufficio, senza che la sua azione incontri alcun limite in norme di rimessione.

Se nel processo penale si introducesse questo concetto ampliativo si creerebbe un vistoso scompensamento: la medesima pretesa, agitata in sede penale, imporrebbe l'obbligo della rimessione dell'intera fattispecie; in sede civile questo non accadrebbe. L'emendamento tende a correggere una simile difformità.

* RICCI. Signor Presidente, soltanto alcune parole.

Sono ovviamente favorevole all'emendamento 2.33 così come è stato presentato: del resto porta la firma anche del nostro Gruppo. Non sono favorevole al subemendamento presentato dal senatore Vitalone, il quale introdurrebbe rispetto alla logica dell'emendamento che abbiamo presentato delle correzioni che, a nostro avviso, possono essere foriere di difficoltà applicative.

Sono perciò contrario al subemendamento presentato dal senatore Vitalone e favorevole all'emendamento di cui siamo firmatari.

LEONE. L'emendamento 2.78 si riferisce all'istituto cosiddetto della rimessione dei procedimenti: quando imputato o parte lesa sia un magistrato, in tal caso la competenza viene spostata ad altro giudice. Ritengo che ciò sia esatto per quanto riguarda l'imputato; per quanto concerne la persona offesa, sarebbe opportuno contemplare la facoltà della Cassazione di poter mantenere il processo presso il giudice competente per territorio: nella competenza per territorio, come tutti sanno, è proprio radicato il fatto della possibilità del contatto vicino ed immediato tra colui che istruisce e i fatti e le località.

Ho, per esempio, nell'anima quello che fu il primo martire della magistratura romana, il giudice Occorsio: il processo doveva essere portato fuori Roma e si doveva far venire un giudice istruttore o un sostituto — non so se da Firenze o da Perugia — ad istruire a Roma, dove c'erano perlomeno quaranta sostituti e venti giudici istruttori e dove, soprattutto, vi era quella possibilità di correlazione tra il magistrato ed il fatto.

Insisto, pertanto, per l'accoglimento del mio emendamento, e segnalo un errore materiale nel testo. Deve infatti intendersi «al giudice competente per territorio», e non già «al giudice competente per materia».

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di questa segnalazione, senatore Leone.

MARTORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARTORELLI. Signor Presidente, siamo per il mantenimento del testo, perchè per quanto riguarda il procedimento in cui un magistrato è parte offesa non ci convince l'argomento che la Corte di cassazione possa essere discrezionale nel mantenere il procedimento presso il giudice competente per territorio. Ci sembra, invece, che il procedimento debba essere trasmesso ad altro giudice, come è previsto dalla direttiva presentata

dalla Corte di cassazione. E un argomento oggettivo, di garanzia, che risponde a principi generali che è bene conservare nella loro integrità.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. Per quanto riguarda l'inclusione nella direttiva n. 19 delle parole «danneggiata dal reato», sono dell'avviso che sia opportuno che tale menzione rimanga, signor Presidente e onorevoli colleghi, poichè è estremamente importante per tener conto di tutta la vasta categoria dei reati pluri offensivi, rispetto ai quali sovente la qualità del soggetto passivo viene negata alla persona fisica che immediatamente e direttamente risente del pregiudizio nascente da reato. Non è chi non veda come tutte le ragioni che militano a favore della particolare disciplina, oggi, come nel caso dell'articolo 41-bis del codice di procedura penale, nell'ipotesi di persona offesa, sussistano anche quando si tratti di persona danneggiata.

Naturalmente, c'è una riserva sulla quale concordo pienamente (del resto, sono uno dei firmatari dell'emendamento 2.33), che è la seguente: «eccezion fatta per i reati commessi in udienza»; infatti, la possibilità di rimessione, in questa ipotesi, potrebbe dare luogo ad una *chicane* processuale assolutamente insopportabile ed inammissibile.

Per quanto concerne l'emendamento 2.78, autorevolissimamente proposto dal senatore Leone, si deve ritenere che la predeterminazione di criteri oggettivi che deve essere effettuata dal legislatore delegato sia quella che più sicuramente garantisce l'oggettività del giudizio. In ogni caso, mi associo alla necessità di correggere l'errore materiale segnalato dal senatore Leone, qualora, ovviamente, l'emendamento 2.78 sia approvato, per cui deve leggersi: «competente per territorio» anzichè: «competente per materia».

Come ripeto, comunque, sono favorevole al mantenimento dell'attuale formulazione della direttiva n. 19, integrata dalla dizione: «eccezion fatta per i reati commessi in udienza».

BIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Mi dichiaro contrario all'introduzione della dizione: «eccezion fatta per i reati commessi in udienza», poichè ritengo che anche per tali reati debba prevalere il principio della giustizia su quello della celebrità e che quindi non debbano venir meno tutte le garanzie che invece restano salvaguardate se la competenza viene attribuita ad un magistrato diverso.

Desidero inoltre far notare ai presentatori dell'emendamento 2.33 che, inserendo nel testo le parole: «eccezion fatta per i reati commessi in udienza», tale eccezione si estenderebbe anche all'ipotesi in cui sia imputabile il magistrato, dal momento che le stesse sarebbero introdotte alla fine di un periodo. Certo, non è questa la volontà dei presentatori; tuttavia, se l'emendamento fosse approvato nella sua formulazione attuale, il risultato sarebbe quello di consentire che anche per il procedimento nel quale sia imputato il giudice per un reato commesso in udienza — può capitare anche ai giudici, senatore Vitalone, di commettere reati e di commetterli magari anche in udienza perchè non è solo una prerogativa degli avvocati al fine di ritardare i procedimenti — questo rappresenta un gioco piuttosto pericoloso — ci sarebbe una deroga al principio generale per cui, dove è parte un magistrato, debba essere competente un'altra autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.33, presentato dal senatore Vitalone e da altri senatori.

Per quanto riguarda la soppressione dell'espressione «danneggiata», debbo rilevare che le osservazioni del collega Vitalone sono fondatissime. Tuttavia è anche vero che qui siamo nell'ambito del processo penale e l'esigenza della rimessione obbligatoria nel processo penale è una cosa, nel processo civile è altra cosa. Pertanto sul subemendamento 2.33/1 mi rimetto all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.78, presentato dal senatore Leone, debbo osservare, se non ricordo male, che la modifica del procedimento di rimessione è stata sollecitata da una sentenza della Corte costituzionale, la quale aveva statuito che attribuire alla Corte di cassazione la determinazione del giudice o, come in questa ipotesi, la decisione se debba restare o meno quel giudice, potrebbe rappresentare, al limite, una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. Quindi per questo motivo esprimo parere contrario.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario al subemendamento 2.33/1. Sono favorevole all'emendamento 2.33 e, per le ragioni testè espresse dal relatore Coco e ancor prima dal senatore Gallo, mi duole essere contrario anche all'emendamento 2.78, presentato dal senatore Leone.

LEONE. Mi meraviglierei che fosse approvato un mio emendamento.

PRESIDENTE. Lei ha tanta esperienza parlamentare che non deve meravigliarsi per cose di questo genere, senatore Leone.

LEONE. Visto che sono contrario a questo disegno di legge, è bene che votino contro i miei ragionevoli emendamenti; così lo peggiorano ancora di più.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.33/1, presentato dal senatore Vitalone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.33, presentato dal senatore Vitalone e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.78.

VITALONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALONE. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento del senatore Leone.

Dirò subito che le ragioni esposte dal relatore per motivare il suo dissenso, pur in consistente misura fondate, a mio avviso non colgono la realtà di una esperienza consumata in questi ultimi anni in ordine all'applicazione dell'articolo 41-bis del codice di procedura penale. Esso, modificando la fattispecie dell'articolo 60, ha introdotto una sorta di meccanismo automatico di identificazione dell'autorità giudiziaria competente, legandosi peraltro a criteri che si sono rivelati del tutto aberranti nella pratica applicazione. Si sono cioè create — e questa è una delle ragioni che, lungi dal risolvere quelle situazioni di sospetto che giustificano la scelta normativa, le rafforzano - delle interrelazioni tra uffici che finiscono per giudicarsi a vicenda.

Per esempio, nell'attuale schema normativo, con l'identificazione del criterio della più breve distanza ferroviaria, il circondario di Milano è «tributario» di quello di Brescia e viceversa. Identica situazione si ripete tra Napoli e Salerno, lascio immaginare con quanto rispetto della *ratio juris* che aveva suggerito di delineare un criterio meccanico traspositivo, che sottraesse qualunque ombra di dubbio alla scelta del cosiddetto giudice naturale, cioè del giudice precostituito per legge.

Mi sembra che la proposta del senatore Leone meriti rispetto ed approvazione. Sono stato particolarmente toccato dal suo riferimento di specie perchè l'episodio che egli ha citato mi ha visto protagonista nella mia esperienza giudiziaria esattamente dieci anni fa. In realtà si è verificato e si verifica tutt'oggi che, di fronte a situazioni per le quali non si ha alcuna ragione di allegare a sospetto l'ufficio o il giudice che è identificato attraverso la composizione delle ordinarie regole di competenza, non di meno per la sussistenza di quelle condizioni eccezionali (che oggi finiscono inesorabilmente per dilatarsi con l'ingresso della figura del danneggiato dal reato) si creano delle situazioni di grave intralcio processuale. Indagini giudiziarie inerenti a fatti gravissimi si dovranno spostare nel territorio, imponendo indagini defatigatorie, con quanto vantaggio per il

complessivo risultato di giustizia non sto a sottolineare.

Ecco perchè ritengo che il recuperare, in un situazione nella quale non dovrebbe comunque farsi luogo a rimessione, uno spazio di discrezionalità che serva di correzione a quelle oggettive contraddizioni che si maturano con il brutale meccanismo della distanza chilometrica, sia scelta da assecondare.

Sono queste le ragioni della mia adesione alla proposta emendativa del senatore Leone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.78, presentato dal senatore Leone, nel testo rettificato.

Non è approvato.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, senatore De Cataldo?

DE CATALDO. Signor Presidente, vorrei intervenire molto brevemente, anzi telegraficamente, per dire che sui punti 20), e conseguentemente 21), 22), 26), 27) e 28), esprimo la mia ferma avversione, questa volta davvero a titolo personale, al mantenimento dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale attraverso la parte civile.

Sono sempre stato contrario, nel solco di grandi maestri che hanno affrontato *ex professo* questo problema, all'introduzione surrettizia di un accusatore privato nel processo penale attraverso la costituzione della parte civile, la quale poi, nella realtà, non esercita l'azione civile nel processo penale, ma esercita i poteri dell'accusa nel processo a carico dell'imputato.

Quindi per quanto mi riguarda — lo dico perchè voterò a favore dell'articolo 2 e poi della legge-delega nel suo complesso — sento il dovere di esprimere le mie perplessità, ove esse ci siano, su alcune di queste norme. Ripeto, sono contrario ai punti che ho indicato perchè sono contrario alla costituzione della parte civile nel processo penale.

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, so di potermi rivolgere alla sua cortesia. Vorrei

richiamare la sua cortese attenzione su di un punto.

Per quanto riguarda le direttive sulle quali non sono stati presentati emendamenti, lei può chiedere l'applicazione del numero 5 dell'articolo 102 del Regolamento, concernente la votazione per parti separate. Lei, leggendolo, certamente troverà i modi per poter esprimere il suo pensiero, ma per esprimerlo in modo accettabile dal punto di vista del nostro Regolamento.

DE CATALDO. Signor Presidente, accolgo il suo invito, ma voglio farle presente quanto segue.

Nel momento in cui dovessi intervenire sull'articolo 2 successivamente per dichiarazione di voto potrei intervenire unicamente in dissenso con il mio Gruppo, il che vorrebbe dire che dovrei esprimere un voto di astensione o contrario, che non mi pare che io possa e voglia fare. Io voglio esprimere le mie riserve, e allora due sono le soluzioni: o lei mi consente di farlo così brevemente in questa situazione o sono costretto a domandarle di aprire la discussione generale sull'articolo 2, cioè ritornare indietro e fare quello che non si è fatto. Non si può agire diversamente.

Lei, signor Presidente, mi consenta, non può privare un parlamentare del diritto di intervenire.

Il fatto che non siano stati presentati emendamenti, signor Presidente, risponde ad una serie di finalità da parte del mancato presentatore: perchè evidentemente il presentatore non vuole appesantire la discussione, dati i numerosi emendamenti già presentati. Quindi esistono delle ragioni di ordine pratico, ma deve essere consentito ad un parlamentare di esprimere in Aula la propria opinione, nell'interpretazione corretta del Regolamento. Stiamo lavorando per cercare di concludere l'iter e di approvare il provvedimento, che è importante per tutti noi: ciò nonostante ritengo di poter esprimere la mia opinione su queste direttive. (*Commenti del senatore Martorelli*).

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, lei comprende che la Presidenza — in questa

fase dell'esame — non può che ribadire il richiamo all'articolo 102, commi primo e quinto, del Regolamento per cui su una determinata parte dell'articolo, non essendo stati presentati emendamenti, è consentito intervenire solo in sede di dichiarazione di voto sull'articolo, fatta salva la richiesta di votazione per parti separate.

Richiamo al Regolamento

DE CATALDO. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, al comma 1 dell'articolo 102 del Regolamento si parla della votazione su ogni articolo e sugli emendamenti proposti: trattasi di una fase successiva alla discussione generale ed alla illustrazione degli emendamenti e pertanto non ritengo che si possa richiamare questo comma.

Il n.5 dell'articolo 102 reca: «Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisce a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate» — ed è quello di cui mi pare stiamo trattando —. «La proposta può essere avanzata da ciascun senatore ...». Credo che in realtà per decisione adottata *ex officio* dal Presidente, stiamo procedendo per parti separate. Allora, o ritorniamo alla discussione generale sull'articolo 2 oppure dobbiamo arrivare ad una soluzione che consenta ai parlamentari di intervenire sulle disposizioni dell'articolo e non sui singoli emendamenti. Qui, con l'articolo 102 del Regolamento, ci riferiamo ad una fase... Signor Presidente, o ascolta me o ascolta il suo consigliere!

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, non si meravigli, ma ascolto anche quello che lei dice.

DE CATALDO. Il Presidente come tutti gli altri, nonostante abbia due orecchie, non può

sentire contemporaneamente due persone. Lei ha richiamato un articolo del Regolamento che parla della votazione, cioè di una fase successiva a quella della discussione. Signor Presidente, sono mortificato di fare questa polemica nel momento in cui abbiamo fretta; però la fretta non può impedire ai singoli parlamentari di esprimere la propria opinione e di fare il proprio dovere.

PRESIDENTE. Senatore De Cataldo, le ribadisco che lei può trattare delle singole direttive chiedendo la votazione per parti separate dell'articolo.

DE CATALDO. Signor Presidente, non ho chiesto la votazione per parti separate, ho espresso le mie perplessità e la mia contrarietà all'esistenza della direttiva n. 20 e di quelle successive. Evidentemente mi sono espresso molto male e le chiedo scusa.

PRESIDENTE. Non c'è motivo di chiedere scusa. Ripeto: la discussione si può fare sulle singole direttive attivando la procedura di cui al quinto comma dell'articolo 102 del Regolamento che prevede la votazione per parti separate.

DE CATALDO. Signor Presidente, se avessi voluto chiedere la votazione su direttive sulle quali non sono d'accordo, avrei presentato alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. La Presidenza non può che confermare quanto già precisato. Non può pertanto accogliere, senatore De Cataldo, il suo richiamo al Regolamento.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.34.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RICCI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, relatore. Esprimo parere favorevole; desidero però far rilevare che poichè già precedentemente ed ora in questo caso usiamo le parole «autorità giudiziaria penale», dobbiamo inserire questa precisazione ogni volta, altrimenti si potrebbero creare degli equivoci.

* **ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Coco, vorrei pregarla comunque di far nuovamente presente in sede di coordinamento quanto ha testè rilevato.

Metto ai voti l'emendamento 2.34, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.35. Invito i presentatori ad illustrarlo.

BATTELLO. Signor Presidente, poichè non vi è più la figura dell'indiziato, della quale si faceva invece menzione nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, l'espressione attuale «dopo testimone» rischia di non avere un soggetto di riferimento. Poichè ci troviamo nella fase anteriore a quella di intervento del pubblico ministero, questa persona non può essere che quella nei cui confronti si svolgono le indagini. Quindi il senso dell'emendamento è quello di integrare l'attuale espressione con le parole «dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini senza l'assistenza della difesa». Si tratta di una specificazione che rende anche sintatticamente più scorrevole il testo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, relatore. Esprimo parere favorevole.

* **ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.35, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.36.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* RICCI. Signor Presidente, si tratta di un emendamento assai importante. Desidero richiamare il fatto che la Commissione ha ritenuto di abolire il potere, che era stato previsto dalla Camera in una direttiva successiva, relativo alla facoltà del pubblico ministero di emettere in materia di custodia cautelare dei provvedimenti provvisori. Si è ritenuto opportuno che il pubblico ministero, dal quale dipende direttamente la polizia giudiziaria e che dirige le sue indagini, debba avere almeno il potere di disporre il fermo degli indiziati nei casi previsti per la stessa polizia giudiziaria, poichè sarebbe assurdo che soltanto quest'ultima avesse questo potere e non anche il pubblico ministero che la dirige, fermo restando naturalmente che il fermato deve poi essere presentato per la convalida nei termini prescritti come, in linea generale, le successive direttive precisano.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Ribadisco il parere favorevole, già espresso in sede di replica.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dai senatori Ricci e Gallo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.37 e 2.15.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 2.37.

* GALLO. L'emendamento si illustra da sè, quindi potrò dedicargli pochissime parole. L'obbligo della polizia giudiziaria di documentare, secondo specifiche modalità, anche sommariamente, l'attività compiuta risponde

all'esigenza che rimanga una specie di giornale di bordo, una traccia che serve alla storia del processo. Naturalmente si è voluto far salvo, però, il principio espresso nella direttiva n. 32), secondo il quale la polizia giudiziaria deve prendere notizia e descrivere i fatti costituenti reato, compilando i verbali relativi alle attività compiute. In altri termini l'obbligo di cui si parla in questa direttiva n. 34, secondo la formula proposta con l'emendamento 2.37, va al di là dell'obbligo concernente i verbali richiamati nella direttiva n. 32.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento che, tra l'altro, trovo più completo dell'emendamento 2.15 del Governo. Naturalmente, una volta approvato l'emendamento 2.37, ritirerei senz'altro l'emendamento 2.15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.37, presentato dal senatore Gallo e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 2.15 si intende pertanto ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.66. Invito il presentatore ad illustrarlo.

PALUMBO. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè, comunque per precisione devo aggiungere che è mia convinzione che il difensore debba essere necessariamente presente quando l'imputato viene interrogato, quindi non vi è soltanto il diritto del difensore ad assistere all'interrogatorio, ma è all'assistenza del difensore alla quale bisogna fare riferimento nel testo e nella direttiva.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. Signor Presidente, desidero esprimermi a favore dell'emendamento 2.66 presentato dal senatore Palumbo. Infatti, mi sembra che la precisazione che egli pone quando profila la necessità dell'assistenza del difensore, che non sia soltanto una potenzialità o una possibilità di presenza del difensore, sia estremamente importante agli effetti di quel rispetto del diritto della difesa a cui vuole essere, tra l'altro, ispirato il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Signor Presidente, il sistema è sempre quello di tener presente il diritto del difensore ad assistere l'imputato in questa fase. Ritengo che i diritti della difesa dell'imputato siano già sufficientemente garantiti in questo modo. Se poi si vuole aggiungere questa assistenza del difensore, si incentiva la nomina di un difensore d'ufficio che diventerà una cosa formale e probabilmente un intralcio inutile. Pertanto, pur facendomi carico delle ragioni che hanno spinto il collega Palumbo a questo, penso che sia meglio il testo proposto dalla Commissione. Esprimo, quindi, parere contrario all'emendamento.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.66, presentato dal senatore Palumbo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.79. Invito il presentatore ad illustrarlo.

LEONE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento, come pure rinuncerò agli emendamenti successivi che siano nello spirito di questo articolo il quale è completamente opposto allo spirito della legge. C'è poco da

illudersi. Quindi, l'emendamento 2.79 e gli emendamenti analoghi successivi si intendono ritirati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.38. Invito i presentatori ad illustrarlo.

BATTELLO. Il problema è semplicissimo: si tratta di sostituire l'espressione «dell'accertamento del fatto» con le altre «dell'accertamento di fatti specifici» e ciò per evidenziare ancor di più che l'oggetto dell'indagine è un fatto specifico e non una pluralità di fatti in relazione ai quali indiscriminatamente debbano potersi svolgere le indagini.

L'approvazione di questo emendamento trascina con sé un emendamento 2.39 relativo al periodo successivo, che quindi si può ritenere già illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Il parere è favorevole.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.38, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.67, 2.39, 2.68 e 2.69. Invito i presentatori ad illustrarli.

PALUMBO. Illustrerò gli emendamenti 2.67, 2.68 e 2.69 in quanto si riferiscono tutti al n. 38 dell'articolo 2.

Il primo emendamento tende ad affermare il principio che il pubblico ministero ha il potere-dovere di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale per l'accertamento del fatto, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato, così come è scritto nel testo attuale della direttiva, ma su cui la stampa e l'opinione pubblica si sono

soffermate a lungo negli ultimi tempi, fatti specifici su cui, se si fosse indagato tempestivamente nel momento in cui venivano allegati dagli imputati, tante altre cose non sarebbero successe nel nostro paese, credo sia estremamente opportuno che venga espressamente previsto che il pubblico ministero abbia il potere-dovere di indagare su tutti i fatti su cui l'imputato chieda che specificamente si indaghi, ovviamente purchè si tratti di fatti rilevanti ai fini del decidere.

Il secondo e il terzo emendamento al punto n. 38 si limitano a precisare che i decreti del giudice e il decreto del pubblico ministero debbano essere motivati e quindi per questo si chiede l'aggiunta delle parole «con decreto motivato» tutte le volte che si tratta di autorizzare l'intercettazione o di convalidare intercettazioni già disposte.

BATTELLO. Signor Presidente, l'emendamento 2.39 si intende già illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronuziarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 2.67, il relatore esprime parere recisamente contrario, osservando che, se passa questo emendamento, sconvolgiamo tutto il sistema, perchè il pubblico ministero cessa di essere promotore di accuse e diventa qualcosa di indefinito.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.39, il parere del relatore è favorevole.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.68 e 2.69, proporrei di lasciare la direttiva con le attuali parole, lasciando poi al Governo la facoltà di chiarire la motivazione di tutti questi provvedimenti che riguardano momenti importanti di questa fase.

ROGNONI, ministro di grazia e giustizia. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.67, presentato dal senatore Palumbo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.39, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.68, presentato dal senatore Palumbo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.69, presentato dal senatore Palumbo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.70, 2.40 e 2.41. Invito i presentatori ad illustrarli.

PALUMBO. Signor Presidente, l'emendamento 2.70 si illustra da sè.

BATTELLO. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.40 e 2.41.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.40, si tratta di sopprimere alla direttiva n. 39, terzo periodo, l'avverbio «comunque» — e questo si illustra da sè — e di sostituire le parole «e le ispezioni» con le parole «e i sequestri».

In sostanza, il testo della direttiva risulterebbe così formulato in base all'emendamento: «previsione del diritto del difensore di ricevere avviso del compimento degli atti cui ha diritto di assistere, escluse le perquisizioni e i sequestri;». Vengono quindi meno le ispezioni e si introducono i sequestri, perchè la *ratio* di questa direttiva è quella di avere riferimento ai cosiddetti atti a sorpresa.

Atti a sorpresa sono le perquisizioni e i sequestri, non già le ispezioni che sono soltanto atti destinati a verificare le tracce che il reato ha lasciato e perciò di per sè non sono atti a sorpresa.

È molto più razionale, giusto e conforme al fine che ci proponiamo rendere omogeneo il trattamento delle ispezioni invece agli altri atti che non sono da ritenere a sorpresa e per i quali il difensore ha diritto di ricevere l'avviso del compimento dell'atto.

L'emendamento 2.41 tende a sopprimere

alla direttiva n. 39, quarto periodo, le parole da: «con esclusione» a: «deposito».

In sostanza, il testo risulterebbe così formulato: «disciplina del deposito degli atti compiuti dal pubblico ministero e previsione di ipotesi di dilazione del deposito in relazione a gravi motivi;». Si prevede perciò la soppressione delle parole: «con esclusione, per gli atti cui il difensore abbia assistito, dell'obbligo di dare al difensore medesimo l'avviso dell'avvenuto deposito,» posto che questa esclusione è di per sè ovvia ed è ricompresa nella disciplina del deposito di cui sopra.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, relatore. Il relatore si rimette all'Aula per quanto riguarda l'emendamento 2.70 presentato dal senatore Palumbo.

Le chiedo scusa, signor Presidente, per queste mie dichiarazioni fuori tema: desidero ringraziare sentitamente il senatore Palumbo, che aveva preparato questi emendamenti per la Commissione, ma si è riservato di presentarli in Aula per favorire il dibattito in Commissione. Avrei dovuto dirlo prima. Voglio, quindi, che resti agli atti questo ringraziamento sia da parte mia, come relatore, sia da parte della Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.40 e 2.41, esprimo parere favorevole.

Circa l'emendamento 2.41 ritengo sia importante che risulti agli atti — come certamente risulterà — che si tratta di un emendamento soppressivo e ciò, del resto, si desume da quanto era stato detto precedentemente.

ROGNONI, ministro di grazia e giustizia. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.70, presentato dal senatore Palumbo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.40, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.41, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.16 e 2.42. Invito i presentatori ad illustrarli.

* **ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Mi sembra giustificato impedire l'utilizzazione, ai fini della prova, delle dichiarazioni rese nell'incidente probatorio nei confronti di persona non posta in grado di difendersi. Mi sembra opportuno, infatti, vietare proprio quella verbalizzazione dalla quale possono prendere l'avvio nuove indagini preliminari da parte del pubblico ministero. Tale è la motivazione dell'emendamento 2.16.

* **RICCI.** Signor Presidente, desidero innanzitutto dichiarare la mia contrarietà all'emendamento 2.16, presentato dal Governo, e ne esporrò ora le motivazioni. Ammettere nella sede dell'incidente probatorio, cui si riferisce la direttiva n. 41, che si possano verbalizzare dichiarazioni che non sono poi suscettibili, secondo il tenore di tale emendamento, di utilizzazione come prova, credo possa creare una contraddizione all'interno della stessa valenza dell'incidente probatorio che sarebbe estremamente grave. Mi domando in che modo si potrebbe ammettere, nel contesto di un medesimo interrogatorio, che vi siano verbalizzazioni di dichiarazioni che non possono poi essere utilizzate e verbalizzazioni di dichiarazioni che invece possono essere utilizzate.

La preoccupazione manifestata dal Ministro, che è una preoccupazione reale nel senso che dichiarazioni che riguardino persone che non partecipino all'incidente probatorio possono costituire una base per il prosieguo delle indagini, può essere, per così dire, recuperata su un altro terreno, poichè tali dichiarazioni possono essere rese nella sede delle indagini preliminari svolte dal pubblico ministero e costituire successivamente elemento di partenza per accertamenti probatori — questa volta sì aventi carattere probatorio e quindi con pieno diritto di essere verbalizzati — oppure nella sede di nuovi

incidenti probatori o, infine, qualora non esistano ragioni per anticipare la formazione della prova, nella sede del dibattimento.

Non credo, quindi, opportuno che l'emendamento 2.16 venga accolto, in quanto lo stesso introdurrebbe un elemento di turbativa rispetto al delicato strumento rappresentato dall'incidente probatorio che in Commissione ci siamo sforzati di rendere efficace e garantistico al tempo stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.42, ritengo si illustri da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 2.42, il parere del relatore è favorevole.

Mi sia consentita invece un'osservazione sull'emendamento 2.16. La redazione del testo della direttiva n.41 è stata piuttosto tormentata; si è poi giunti alla conclusione di stabilire due diversi divieti, quelli di verbalizzare e, ove tale divieto fosse violato, quello di ulizzare la verbalizzazione per così dire illecita. Comprendo le ragioni che hanno spinto il Governo a presentare questa proposta di modifica; prego però il Ministro di ritirare l'emendamento 2.16, in quanto lo stesso contrasta con la soluzione alla quale la Commissione era pervenuta e non solo per questo dato formale, bensì perchè si stravolgerebbe tutto il risultato a cui la Commissione è arrivata. Con la notifica alla persona direttamente interessata si limita la valenza dell'incidente probatorio a ciò che riguarda la persona direttamente interessata e la persona che interviene in questa fase.

Siccome l'emendamento del Governo stravolgerebbe questa soluzione e, peraltro, il pubblico ministero potrebbe sempre verbalizzare e acquisire per sè la deposizione nell'ambito delle indagini preliminari, prego il Governo di ritirare l'emendamento 2.16.

* **ROGNONI, ministro di grazia e giustizia.** Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.42, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

RICCI Si tratta di una precisazione, signor Ministro.

ROGNONI, ministro di grazia e giustizia. Per quanto concerne l'emendamento 2.16, comprendo le ragioni che hanno spinto il collega Coco a suggerire al Governo di ritirarlo, soprattutto in relazione all'ultima parte delle sue osservazioni. Credo di poter acconsentire a quella richiesta e quindi ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.42, presentato dal senatore Ricci e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.71, 2.72 e 2.3.

Invito i presentatori ad illustrarli.

PALUMBO. Signor Presidente, l'emendamento 2.71 ha la stessa motivazione degli emendamenti 2.68 e 2.69. Infatti si vuole specificare che i decreti devono essere motivati.

L'emendamento 2.72, invece, ha una valenza ulteriore perchè prevede che i risultati delle intercettazioni debbano essere conservati obbligatoriamente presso l'autorità giudiziaria che le ha disposte. Mi sembra un emendamento opportuno per evitare che quei verbali e quelle trascrizioni prendano strade talvolta non prevedibili. Infatti l'autorità giudiziaria che ha disposto le intercettazioni deve essere custode responsabile del prodotto dei suoi provvedimenti.

VASSALLI. Signor Presidente, la Camera aveva previsto questa formula: «disciplina della conservazione della documentazione delle conversazioni e delle altre forme di comunicazione intercettate e determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta». La Commissione giustizia del Senato, più opportunamente, alla formula generica della disciplina della conservazione della documentazione ha voluto sostituire indicazioni precise relative alla stessa disci-

plina con le seguenti parole: «conservazione della documentazione delle conversazioni e delle altre forme di comunicazione intercettate» e, separatamente, «determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta».

Lasciamo da parte l'ipotesi del tutto particolare della garanzia del diritto alla riservatezza: su questo in Commissione siamo stati d'accordo con la Camera che se ne era precedentemente occupata e si tratta dei casi in cui quella documentazione può essere distrutta.

Tuttavia quando non c'è la necessità della garanzia del diritto alla riservatezza e della conseguente possibilità di distruzione, con determinazione dei casi di distruzione, la conservazione della documentazione deve essere integrale. Questo è un punto delicatissimo.

Avrei potuto dire che l'emendamento si illustra da sé, ma purtroppo sono avvenute ripetutamente nei processi — l'esperienza ce lo insegna — alcune arbitrarie discriminazioni da parte di magistrati, per cui, siccome tutto un gruppo di intercettazioni si assume che non interessi la materia che è oggetto dell'indagine, se ne perde completamente traccia sulla considerazione, appunto, che non presentino interesse. L'interesse lo possono e lo debbono poter determinare invece tutte le parti, di una conversazione intercettata, perchè ci possono essere, come è intuitivo, situazioni nelle quali il significato di una frase intercettata può essere di un determinato contenuto ed essere soggetta ad una certa interpretazione, mentre viceversa un'altra parte di conversazione, che si trova magari in una pagina lontanissima, magari riferita ad un altro giorno e che il giudice potrebbe aver ritenuto irrilevante, avrebbe potuto chiarire in un senso completamente diverso il significato di quelle intercettazioni.

Quindi la parola «integrale», di cui il collega De Cataldo ed io proponiamo l'inserimento, ha un grande significato, al di là della semplice apposizione di questo aggettivo.

Per tali ragioni insisto sull'emendamento 2.3.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Signor Presidente, le ragioni che sono state esposte dal senatore Vassalli ci trovano pienamente consenzienti, quindi non mi ripeto su cose che sono state rilevate così bene, sui rischi che sono stati paventati e così chiaramente espressi della non precisazione eventuale della parola «integrale». Voteremo quindi a favore dell'emendamento presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo.

Non riteniamo invece che sia condivisibile l'emendamento Palumbo, perchè dobbiamo ben lasciare qualcosa al legislatore delegato. Una volta che diamo una direttiva relativa alla conservazione integrale della documentazione di cui si tratta, sarà il legislatore delegato a stabilire modi e autorità presso cui la conservazione debba avvenire.

Questa è anche la ragione per cui — del resto in coerenza con quanto abbiamo già detto — non è il caso di stabilire nella delega se un decreto deve essere motivato o non motivato, perchè è la natura stessa del provvedimento che suggerirà le migliori scelte, quelle più opportune, al legislatore delegato, il quale certamente terrà conto dell'ispirazione generale della delega.

GALLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. Signor Presidente, intervengo brevissimamente per dichiarare, anche a nome del mio Gruppo, la piena adesione all'emendamento 2.3 presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo. Mi pare che l'esigenza di documentazione integrale delle conversazioni sia al di fuori di ogni possibilità di discussione. Gli inconvenienti che si possono verificare quando questa esigenza non è attuata sono troppo evidenti per indugiare su di essi.

Mi importa piuttosto dichiarare la mia personale disponibilità, e cioè il mio parere favorevole, anche all'emendamento 2.72 del senatore Palumbo, relativo all'obbligatorietà della conservazione della documentazione presso l'autorità giudiziaria che l'abbia di-

sposta. Sono perfettamente d'accordo, senatore Ricci, sul fatto che occorre lasciare qualche cosa al legislatore delegato, però mi pare estremamente importante disporre quale sia l'organo presso il quale deve essere conservata questa documentazione, per precisare un principio di responsabilizzazione. Non vorrei che, allentando le relazioni, i collegamenti che intercorrono fra chi ha disposto la documentazione stessa e chi è incaricato della conservazione, eventuali smarrimenti, eventuali non conservazioni integrali eccetera, possano trovare un principio non dico di giustificazione ma di scusante nella diversità tra gli organi procedenti. Allora mi sembra estremamente acconcio disporre, già in sede di direttive, che la conservazione debba avvenire nel luogo che, *naturaliter*, direi, è quello deputato ad essa.

Allo stesso modo, per ciò che concerne l'aggiunta — mi riferisco qui all'emendamento 2.71, sempre alla direttiva n. 42) — dell'aggettivo «motivati» al termine «decreti», direi che pure in questo caso non ci troviamo di fronte a qualcosa di eccessivo rispetto alle caratteristiche di una legge-delega, anche perchè teniamo presente che questa legge-delega vuole essere abbastanza precisa, capillare e minuziosa su quelle che ritiene essere esigenze di tutela di diritti che debbono essere salvaguardati. Quindi personalmente esprimo parere favorevole all'emendamento 2.3 presentato dai senatori Vassalli e De Cataldo, e agli emendamenti 2.71 e 2.72, presentati entrambi dal senatore Palumbo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 2.71 credo sia, se non formalmente, sostanzialmente precluso. Abbiamo infatti ritenuto di dover parlare solo di autorizzazione e non di decreto motivato. Lo stesso senatore Palumbo ha riferito l'aggettivo «motivati» alla parola «decreti».

Per quanto riguarda l'emendamento 2.72, presentato dal senatore Palumbo, il parere è favorevole, come per l'emendamento 2.3 dei senatori Vassalli e De Cataldo. Tuttavia, an-

che se sostanzialmente — ripeto — il parere è favorevole, propongo di formulare la lettera e) della direttiva n. 42 nel seguente modo: «e) conservazione obbligatoria presso la stessa autorità che l'ha disposta della documentazione integrale delle conversazioni e delle altre forme...». Non voglio discutere se si debba usare «l'ha» o «l'abbia», ma ricordo che, per espressa volontà del senatore Ricci, abbiamo un po' messo da parte il congiuntivo.

PALUMBO. Il congiuntivo è un po' trascurato in tutto il paese.

COCO, relatore. In conclusione, sull'emendamento 2.71 il parere è contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.72 e 2.3 non posso chiedere una modificazione perchè l'Assemblea deve essere libera di votare separatamente i due emendamenti.

RICCI. Può proporre un emendamento di fusione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, faccia una proposta e poi io chiederò ai presentatori degli emendamenti se ritengono di aderirvi. In caso contrario voteremo gli emendamenti separatamente.

COCO, relatore. Presento allora il seguente emendamento:

Al n. 42), lettera e), sostituire le parole: «conservazione della documentazione» con le altre: «conservazione obbligatoria presso la stessa autorità che ha disposto l'intercettazione, della documentazione integrale».

2.86

IL RELATORE

PRESIDENTE. Senatore Palumbo, aderisce alla proposta del relatore?

PALUMBO. Concordo su questa formulazione. Ritiro l'emendamento 2.72.

PRESIDENTE. E lei, senatore Vassalli?

VASSALLI. Anch'io aderisco a questa formulazione. Ritiro l'emendamento 2.3.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Anche il nostro Gruppo aderisce a questa formulazione. L'ho voluto precisare perchè avevo espresso alcune perplessità sull'emendamento del senatore Palumbo, perplessità che non hanno più ragione di esistere con la formulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo sulla proposta del relatore, ma sono anche favorevole all'emendamento 2.71 del senatore Palumbo perchè non mi convince la preclusione cui ha fatto riferimento il relatore relativa ai decreti motivati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.71, presentato dal senatore Palumbo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.86, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.73.

Invito il presentatore ad illustrarlo.

PALUMBO. Signor Presidente, mi sembra che il potere di avocazione da parte del procuratore generale non dovrebbe essere esercitato soltanto nel caso di inerzia del pubblico ministero, ma anche nel caso di gravi ed eccezionali esigenze processuali, sempre comunque con decreto motivato, così come sempre motivati devono essere i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COCO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei riflettere un momento su questo punto. In

questo caso si amplierebbe il potere di avocazione che la Camera dei deputati voleva limitare soltanto ai casi di inerzia del pubblico ministero. Se estendiamo questa norma, mi pare che stravolgiamo un po' il significato della volontà dell'altro ramo del Parlamento. Pertanto, pur rendendomi conto della fondatezza delle motivazioni che sorreggono l'emendamento del senatore Palumbo, ritengo preminente l'esigenza di limitare il potere d'avocazione soltanto ai casi di inerzia. Esprimo quindi parere contrario.

* ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. In previsione anche del fatto che probabilmente la Camera dei deputati ribadirà la propria opinione, concordo con il relatore ed esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, la formula adottata dalla Camera dei deputati e fatta propria dal Senato è estremamente ambigua. Come si valuta infatti l'inerzia, in quale modo, in quali tempi? Cosa significa «inerzia del pubblico ministero»?

Mi sembra che l'emendamento del senatore Palumbo sia pregevole sotto il duplice aspetto e delle eccezionali esigenze e della richiesta, in ogni caso, del decreto motivato. Pregherei tuttavia, nonostante quanto ho affermato, il senatore Palumbo di eliminare la parte del suo emendamento che si riferisce alle «gravi ed eccezionali esigenze» e ritengo che questa modifica possa trovare il consenso dell'Aula.

PALUMBO. Resterebbe soltanto il caso d'inerzia?

GALLO. Sì, ma la motivazione verrebbe a correggere la genericità della previsione.

DE CATALDO. La direttiva 43) dovrebbe essere quindi così modificata: «potere di avocazione da parte del procuratore generale da

esercitarsi, con decreto motivato, soltanto nel caso d'inerzia del pubblico ministero».

PRESIDENTE. Senatore Palumbo, ha ascoltato la proposta del senatore De Cataldo, qual è il suo parere?

PALUMBO. Se quello che il senatore De Cataldo ha proposto è un emendamento al mio emendamento, e se l'emendamento del senatore De Cataldo venisse approvato, voterei probabilmente a favore del mio emendamento così modificato.

DE CATALDO. Signor Presidente, volevo lasciare al senatore Palumbo il merito di modificare il suo emendamento con la modifica da me suggerita. Tuttavia, poichè mi sembra che egli così preferisca, presento il seguente emendamento:

Al n. 43), dopo le parole: «da esercitarsi», inserire le seguenti: «, con decreto motivato,».

2.87

DE CATALDO

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.87.

COCO, *relatore*. Il relatore si rimette all'Assemblea, perchè ho l'impressione che con tutte queste grandi illusioni di poter meglio regolare l'attività, imponendo ogni volta una motivazione che molto spesso non ha rilievo di motivazione, appesantiamo inutilmente il processo. Comunque, mi rimetto all'Assemblea.

* ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Io credo che necessariamente vi dovrà essere un decreto motivato, ma perchè prevederlo? Consentirete che il Governo abbia forse più preoccupazione di un ramo del Parlamento rispetto all'altro ad un minimo di accordo; laddove c'è una disposizione — in questo caso della Camera, ma domani potrebbe essere del Senato — e non è assolutamente necessario intervenire, non interveniamo e lasciamo il punto 43 così com'è. Si tratta di una economia di tempi e, comunque, mi

rimetto all'Assemblea. Questa mia osservazione valga anche a futura memoria.

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Certamente in linea di principio hanno ragione il relatore ed il carissimo Ministro, perchè in una democrazia costituzionale come la nostra tutti i provvedimenti devono essere motivati in forma causale, perchè questa è la garanzia fondamentale per il cittadino. Però sta di fatto che la Corte di cassazione e la stessa Corte costituzionale non smettono mai di affermare e di ripetere questo principio: evidentemente si tratta di un principio che viene pretermesso, dimenticato un po' troppo spesso ed ecco la ragione per la quale non credo che l'altro ramo del Parlamento possa dolersi se abbiamo precisato quello che forse è ovvio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

RICCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RICCI. Il mio Gruppo è senz'altro favorevole all'emendamento 2.87 che parla di decreto motivato, anche se, a mio avviso, possono essere condivise le osservazioni del relatore e del Ministro, nel senso che — lo abbiamo già detto con riferimento ad altri punti della legge — questo insistere sul decreto motivato, cioè sul tipo specifico di provvedimento ci sembra ultroneo rispetto ad una legge di delega, perchè si tratta di problemi che, nell'armonia generale del nuovo impianto processuale, dovrebbero essere risolti dal legislatore delegato.

Però ho preso la parola soprattutto per esprimere la più assoluta contrarietà all'emendamento presentato dal senatore Palumbo, laddove si parla di gravi ed eccezionali esigenze processuali. Io credo che si palesi un rischio, perchè abbiamo voluto i poteri di avocazione del procuratore generale espressamente limitati ai casi di inerzia del pubbli-

co ministero per evitare che possano riprodursi fenomeni di avocazione, cioè di spoliatura di pubblici ministeri rispetto ad indagini scottanti come è avvenuto in casi noti del passato e io credo che questo emendamento, così come formulato, aprirebbe il rischio a comportamenti di questo genere.

Quindi, parere favorevole all'emendamento 2.87 e contrarietà all'emendamento 2.73, presentato dal senatore Palumbo.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Sono favorevole al testo dell'emendamento presentato dal senatore Palumbo perchè mi sembra che si debba tener conto dell'opportunità di avocare il procedimento da parte del procuratore generale non solo di fronte all'inerzia dell'ufficio del pubblico ministero: vi potrebbero essere delle circostanze in cui l'avocazione non deve significare biasimo e quindi implicitamente avere un significato negativo nei confronti del pubblico ministero, che l'avrebbe dovuto prevedere; vi sono delle situazioni locali, territoriali, dove portare in un organo risiedente in una grande città il potere che altrimenti dovrebbe essere esercitato da un pubblico ministero locale potrebbe essere opportuno proprio nell'interesse della giustizia.

D'altra parte, qui si dà una direttiva e non vengono imposti i limiti entro i quali necessariamente farne uso.

Mentre rilevo che l'emendamento 2.87 presentato dal senatore De Cataldo è un emendamento meno lontano dal testo e quindi dovrebbe essere votato dopo l'emendamento 2.73 presentato dal senatore Palumbo — a mio modesto modo di vedere — mi dichiaro favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.87, presentato dal senatore De Cataldo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.73, presentato dal senatore Palumbo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 2.43 e 2.44.

Invito i presentatori ad illustrarli.

* **GALLO.** Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.43.

La direttiva n. 45 disciplina il potere del pubblico ministero di richiedere il giudizio immediato: nel testo licenziato dalla Commissione questo potere doveva essere esercitato entro 60 giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel n. 36) del presente articolo.

Con questo emendamento abbiamo voluto innanzitutto eliminare una prima ragione di ambiguità, nel senso che l'obbligo del pubblico ministero disposto nel n. 36) è di iscrivere immediatamente la notizia del reato ed il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito.

A questo punto, stabilendo un termine di 60 giorni a partire dalla iscrizione di cui al n. 36) si profila un termine estremamente breve che, d'altra parte, proprio per questa sua brevità, può consentire al pubblico ministero di svolgere una serie di indagini, senza precisare però il nominativo della persona alla quale il reato è attribuito. Si è preferito allora evitare questo rischio, che indubbiamente apparterrebbe alla patologia del processo, ma del quale bisogna tener conto, prolungando il termine, per cui il potere può essere esercitato non entro sessanta giorni, bensì entro novanta giorni, che decorrano dalla iscrizione nel registro indicato nel n. 36) della notizia del reato.

Se entro questi novanta giorni non si è ancora pervenuti alla individuazione della persona rispetto alla quale viene effettuata l'attribuzione del reato, vengono a cadere tutte le ragioni per un giudizio immediato e quindi non si ha più motivo per addivenire a questa forma di procedimento, per così dire particolarmente accorciata e snellita.

BATTELLO. Nella direttiva n. 45, al secondo periodo, l'inciso: «senza alcuna formalità» comporta il rischio che la decisione possa essere addirittura orale. Per questo ci siamo preoccupati di introdurre con l'emendamento 2.44 la precisazione: «con decreto»; che tale decreto sia poi motivato o non motivato, è una decisione che spetta al legislatore delegato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.43 e 2.44.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.43, presentato dal senatore Michele Pinto e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.44, presentato dal senatore Battello e da altri senatori.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato sino alle festività di fine anno 1986.

- Disegno di legge n. 2051 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. — Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1987 (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 21 novembre al 20 dicembre 1986.

Venerdì 21 novembre (*antimeridiana*)
(h. 9,30)

- Eventuale seguito del disegno di legge n. 916 — Delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1983 — Contributo all'acquisto della prima casa (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1717 — Modifiche ed integrazioni alla legge concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica
- Disegno di legge n. 1995 — Interventi per le infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

			— Disegno di legge n. 1980 — Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
			— Disegno di legge costituzionale n. 40 - 42 - 98 - 443 - 583 - 752 - 993-B — Norme in materia di procedimenti di accusa (<i>Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati</i>)
Martedì	25 novembre	(antimeridiana) (h. 10,30)	— Disegno di legge n. 2009 — Conversione in legge del decreto-legge recante misure urgenti in materia di controlli alla produzione dell'olio di oliva (<i>Presentato al Senato - scade il 27 dicembre 1986</i>)
Martedì	25 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 1953 — Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	26 »	(antimeridiana) (h. 9,30)	
»	26 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose (<i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 5 dicembre 1986</i>)
			— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge sulla sanatoria edilizia (<i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 1° dicembre 1986</i>)
			— Disegno di legge n. 1744 — Riforma del collocamento (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)

1) Nella giornata di mercoledì 26 novembre, la legge finanziaria ed il bilancio dello Stato saranno deferiti alla 5^a Commissione permanente per l'esame generale congiunto ed alle altre Commissioni per le parti di loro competenza.

2) Da giovedì 27 novembre le Commissioni permanenti esamineranno le parti di propria competenza per comunicare alla 5^a Commissione il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza entro mercoledì 3 dicembre.

3) Da giovedì 4 dicembre fino a sabato 13 dicembre, la 5^a Commissione permanente esaminerà i documenti di bilancio e trasmetterà alla Presidenza del Senato la relazione generale sulla legge finanziaria e sul bilancio dello Stato, nonchè le eventuali relazioni di minoranza.

4) Da giovedì 27 novembre a sabato 6 dicembre, l'Assemblea sospenderà i propri lavori.

521^a SEDUTA (*pomerid.*)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

20 NOVEMBRE 1986

Mercoledì	10 dicembre	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 2012 — Conversione in legge del decreto-legge sugli sfratti (<i>Presentato al Senato - scade il 28 dicembre 1986</i>)
Giovedì	11 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	
Venerdì	12 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	
Lunedì	15 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. 2051 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987) (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Martedì	16 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	
»	16 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	
Mercoledì	17 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	
»	17 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	
Giovedì	18 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	
»	18 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	
Venerdì	19 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	
»	19 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	
Sabato	20 »	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30)	
»	20 »	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	— Disegno di legge n. ... — Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 1987 (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)

1) A partire dal pomeriggio di lunedì 15 sino a sabato 20 dicembre, non potranno tenersi riunioni di Commissioni permanenti o speciali ad eccezione di quelle di Commissioni chiamate eventualmente ad esaminare — sia in sede di presupposti che di merito — disegni di legge di conversione di decreti-legge; a tali incombenze le Commissioni provvederanno con riunioni da tenersi in ore non coincidenti con le sedute dell'Assemblea.

2) Il calendario anzidetto potrà eventualmente essere integrato per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge in relazione alle loro scadenze.

3) La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha deciso all'unanimità — ai sensi dell'articolo 126, comma nono, del Regolamento — di concedere la deroga al divieto di iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni, di cui alla citata norma, in ordine al disegno di legge n. 902 e agli altri connessi, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, in data 19 novembre 1986, il disegno di legge: Deputati Azzaro ed altri. — «Norme sui corsi di perfezionamento in discipline musicali» (1160) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), già assegnato alla 7^a Commissione permanente in sede deliberante, è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

URBANI, *segretario*:

BONAZZI, VITALE, SEGA, POLLASTRELLI, CANNATA, GIURA LONGO, POLLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro*. — Premesso:

che le nomine dei presidenti e dei vice presidenti delle Casse di risparmio devono essere effettuate dal Ministro del tesoro, sentito il CICR, su proposta del governatore della Banca d'Italia;

che le proposte della Banca d'Italia devono essere comunicate al CICR nella seduta che si terrà nel pomeriggio del 20 novembre 1986 e, pertanto, non sono ancora pubblicamente conosciute;

che un autorevole parlamentare democristiano ha dichiarato di essere candidato per la nomina alla presidenza della Cariplo, gli interroganti chiedono di sapere:

nel caso in cui il nome del suddetto parlamentare risulti tra quelli proposti dal governatore della Banca d'Italia (come non parrebbe), come l'interessato ne sia stato informato;

in caso contrario, chi si sia arrogato il diritto di proporlo come candidato, scavalcando le competenze del governatore della Banca d'Italia e di comunicare una simile candidatura all'interessato prima della seduta del CICR;

se sia, in ogni caso, ammissibile una simile candidatura che appare formata violando le procedure prescritte dalla legge ed elementari norme di correttezza e riservatezza.

(3-01529)

NESPOLO, SALVATO, DI CORATO, PETRARÀ. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale*. — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che nella filiale di Trani (Bari) della Banca di Bisceglie, stando alle dichiarazioni di alcune donne, riportate dalla stampa, sarebbe avvenuto un gravissimo episodio di discriminazione.

Essendo stato bandito un concorso per tre posti di impiegato di primo livello in tre filiali della Banca (Trani, Corato e Canosa di Puglia), hanno presentato domanda di partecipazione circa 15 giovani donne.

I dirigenti del suddetto istituto di credito hanno invitato tutte le donne a ritirare la domanda di partecipazione, con la motivazione che l'assunzione avrebbe riguardato solo uomini. Le donne che si sono rifiutate di sottostare a questa inaudita richiesta non sono state chiamate a partecipare al concorso.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di sapere se non si ritenga necessario un rapido e severo intervento per colpire un comportamento che è di palese violazione della legge n. 902 sulla parità tra uomo e donna nel lavoro, comportamento che attua una discriminazione di cui, in questi tempi, si registrano gravi e ripetuti episodi.

(3-01530)

DI CORATO, PETRARÀ. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. — Premesso:

che i sindaci dei comuni del comprensorio nord barese si sono riuniti nel palazzo municipale di Andria per affrontare i problemi dell'agricoltura e della crisi che investe il settore, con riferimento al considerevole aumento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico delle aziende agricole, richiesto nel momento in cui maturano scadenze di precedenti pagamenti;

che l'accumularsi di avvenimenti negativi climatici, fraudolenti (metanolo nel vino),

sanitari (afta epizootica), derivanti da altri paesi (Chernobyl), riduce la produzione agricola in quantità e qualità e rende ancora più difficile la collocazione sul mercato;

che si è determinata la pratica impossibilità da parte di tutte le aziende di sopportare ulteriori incrementi di costo;

che la situazione economica in agricoltura è tale che il compenso del lavoro agricolo, dell'imprenditore, del coltivatore diretto e della sua famiglia è una entità estremamente modesta;

che ulteriori aggravii del costo del lavoro, derivanti dagli oneri prima citati, produrrebbero una diminuzione dell'occupazione e una vanificazione degli ingenti investimenti pubblici fatti nel settore delle trasformazioni irrigue e dei miglioramenti fondiari;

che tutto il settore previdenziale ed assistenziale in agricoltura deve essere rivisto in modo che ciascuno paghi quello che deve senza esclusioni, tenendo conto del ruolo che l'agricoltura svolge nell'equilibrio sociale ed economico;

che ogni addetto all'agricoltura dà il suo apporto in relazione alla sua capacità contributiva;

che la regione Puglia ha presentato al Parlamento una proposta di legge sulle agevolazioni finanziarie, assistenziali e previdenziali ai conduttori di aziende agricole nel Mezzogiorno,

gli interroganti chiedono:

la modifica nel sistema di riscossione dei CAU, legandola alla presentazione delle denunce trimestrali o semestrali, tenendo conto, in particolare, della crisi che attraversa il settore olivicolo;

l'immediato pagamento dell'integrazione sull'olio di oliva e su altre produzioni agricole danneggiate da avvenimenti climatici, relativo agli anni precedenti a quelle dell'intera campagna 1985-86.

(3-01531)

VALENZA, NESPOLO, RANALLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il provveditore agli studi di Roma ha deciso, per il corrente anno scolastico 1986-87, la fusione delle scuole medie statali Don Orione e De Coubertin (si fa riferimento

alla precedente interrogazione 4-02642 del 20 febbraio 1986 dei medesimi interroganti);

che il collegio dei docenti, il consiglio d'istituto e il comitato dei genitori del Don Orione (ingiustamente esclusi da ogni forma di consultazione e non richiesti di alcun parere) hanno giudicato illegittima ed inopportuna la suddetta operazione di fusione;

che il provvedimento ha purtroppo concluso il suo iter, malgrado le riserve espresse nel frattempo dalla circoscrizione e dal distretto scolastico competenti;

che, pertanto, docenti e genitori si sono visti costretti a promuovere ricorso di sospensiva al TAR del Lazio, sostenendo motivi di illegittimità e inopportunità in quanto:

a) sono state violate le normative di legge (legge 1859 del 31 dicembre 1962) e l'ordinanza ministeriale riguardanti le fusioni, che stabiliscono il divieto di superare il numero di 24 classi, mentre nel caso in questione si arriva ad un totale di 35 classi, Don Orione 26, De Coubertin 9 (in proposito va ricordato che una sentenza del TAR del Lazio, confermata dal Consiglio di Stato con deliberazione n. 740 del 25 maggio 1986, ha annullato la fusione delle scuole medie Flaiano e De Coubertin, nonostante non si superasse il numero di 23 classi e che recentemente la scuola media Flaiano ha ottenuto l'autonomia pur disponendo di sole dieci classi);

b) non è stata presentata alcuna valida motivazione del suddetto provvedimento di fusione, in quanto quest'ultimo si riferisce unicamente ad esigenze del tutto estranee a quelle della scuola Don Orione (la ricerca di locali per il liceo scientifico Farnesina) e che comunque avrebbero potuto e potrebbero essere diversamente soddisfatte;

considerato che, in conseguenza della irrazionale e forzata fusione, nella scuola Don Orione si è determinata una situazione assai critica, in quanto:

a) sono stati utilizzati per aule tutti gli spazi esistenti, anche quelli inidonei per dimensioni e igienicità, sacrificando così altre vitali esigenze (i locali da adibire per il corso sperimentale a indirizzo musicale, i gabinetti scientifici e artistici, la sala di riunione dei professori, le lezioni personalizzate per por-

tatori di *handicap*, l'insegnamento di educazione tecnica per gruppi di classe, le attività alternative all'ora di religione eccetera);

b) l'aumento della popolazione scolastica (800 alunni) ha determinato la rottura dell'equilibrio alunni-servizi (palestra, bagni, biblioteca, eccetera);

c) si determina una situazione di grave disagio per i docenti e il personale non docente, in seguito al loro inserimento in blocco nella graduatoria del Don Orione,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro — riconsiderando il problema alla luce dei notevoli inconvenienti che si sono determinati — non intenda intervenire per l'annullamento della fusione tra i suddetti istituti scolastici, anche al fine di recuperare un rapporto di fiducia (che si è pericolosamente incrinato) tra utenza scolastica, famiglie, docenti e operatori scolastici da un lato e organi ministeriali di governo della scuola dall'altro, essendo impossibile comprendere perchè, in una situazione di gravi carenze strutturali e di funzionamento della scuola pubblica, sia possibile e lecito assumere decisioni che mettono in crisi anche gli istituti scolastici che dimostrano ottimi livelli di efficienza e di produttività didattica e culturale, invece di offrire loro ancora migliori condizioni di lavoro.

(3-01532)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

MERIGGI, RANALLI, IMBRIACO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

perchè, solo a pochi giorni dall'entrata in vigore della legge che recepisce la direttiva CEE sulla regolamentazione della produzione e vendita di cosmetici, si è emanato un decreto in cui si mettono al bando gli shampoo antiforfora che contengono concentrazioni di ginepro, di carbone e di catrame;

come si concilia questo decreto con la normativa europea che non include questi prodotti tra le sostanze nocive e quindi vietate;

se corrisponde al vero che nelle profumerie e nelle farmacie tali prodotti siano ancora in vendita nonostante il decreto;

se, in conclusione, il Ministro può ora assicurare l'opinione pubblica che capelli e cuoi capelluti degli italiani, dopo tanto sfrenato consumismo di prodotti discutibili, saranno garantiti e non subiranno danni estetici.

(4-03494)

FLAMIGNI, PASQUINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Premesso che la mafia e altre associazioni di criminalità organizzata dispongono di una poderosa rete internazionale per il controllo del traffico illecito della droga e possono essere combattute con prospettive di successo solo se viene messa in opera una valida strategia di collaborazione internazionale, gli interroganti chiedono di conoscere:

le ragioni per le quali l'Italia non ha sottoscritto la proposta di risoluzione presentata l'11 novembre scorso all'Assemblea generale dell'ONU sulla campagna internazionale contro il traffico di droga;

i motivi per i quali il Governo italiano non ha ancora espresso il proprio parere all'organo competente dell'ONU sul progetto di convenzione contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, parere che, predisposto per tempo dal Ministero di grazia e giustizia, sarebbe rimasto fermo nei cassetti del Ministero degli affari esteri e non è stato fatto pervenire nè entro il termine fissato del 30 ottobre 1986 nè dopo la proroga che ha stabilito il termine definitivo per il 30 novembre 1986;

cosa si intende fare per meglio contribuire a realizzare una proficua collaborazione internazionale nella lotta contro la mafia e le organizzazioni criminali che controllano il traffico illecito della droga.

(4-03495)

GIANOTTI, FELICETTI, MARGHERI, CONSOLI, MASCAGNI, ARGAN. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* —

Per conoscere, in merito a quanto sta avvenendo nella casa editrice Einaudi, quale sia l'assetto futuro di questa importante istitu-

zione di cultura, che gli organi responsabili si propongono di attuare.

Le recenti notizie, secondo cui una delle «cordate» interessate avrebbe acquisito dalla vecchia proprietà la maggioranza delle azioni chiedendo al curatore di recedere dall'asta, destano preoccupazione relativamente all'affidabilità e alla trasparenza degli impegni per il futuro.

Nell'Einaudi l'interesse pubblico ha, com'è noto, svariate motivazioni; innanzitutto una modifica *ad hoc* della legge Prodi ha consentito di evitare una soluzione ancora più traumatica alla crisi dell'azienda; in secondo luogo esiste la necessità di assicurare il mantenimento di un certo numero di posti di lavoro, già falciati e infine si tratta, soprattutto, di avere adeguate garanzie per l'indirizzo e l'autonomia editoriale dell'editore torinese.

(4-03496)

ULIANICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quale ragione, nonostante la specifica sollecitazione ricevuta, il Ministero della pubblica istruzione abbia ritenuto di non poter offrire il proprio patrocinio al convegno promosso dal movimento di cooperazione educativa sul tema «educazione, pace e cambiamento», tenutosi a San Marino dal 29 ottobre al 2 novembre 1986.

Si sottolinea, a tal proposito, che il convegno, cui hanno partecipato più di cinquecento docenti e studiosi di diversi paesi, ha ricevuto il patrocinio dell'Unesco (il cui direttore generale, M'Bow, ha pronunciato il discorso di apertura), dell'Unicef, dei Ministeri dell'interno e per i beni culturali e ambientali, della Presidenza del Consiglio dei ministri e della regione Emilia-Romagna.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che il mancato patrocinio sia da ricollegarsi ad un persistente e immotivato atteggiamento discriminatorio dell'Amministrazione della pubblica istruzione nei confronti dell'associazione denominata movimento di cooperazione educativa.

(4-03497)

ULIANICH. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — In considerazione del grave stato di degrado in cui versa la basilica di San Lorenzo Maggiore di Napoli che, già lesionata dal terremoto del novembre 1980, è oggi minacciata persino da infiltrazioni di acque e liquami di alcune abitazioni vicine, che già hanno danneggiato i preziosi affreschi di scuola giottesca della quarta cappella a sinistra dell'abside, l'interrogante chiede di sapere:

1) per quali ragioni, nonostante le ripetute segnalazioni, il Ministero non abbia adottato almeno i provvedimenti urgenti per frenare il degrado, bloccando le infiltrazioni;

2) quali interventi siano stati decisi e quali siano gli eventuali ostacoli burocratici che ne hanno impedito il sollecito avvio;

3) se, da parte della facoltà di architettura dell'università di Napoli, siano giunti all'Amministrazione validi suggerimenti per gli interventi di recupero e restauro;

4) se la sovrintendenza ai beni culturali di Napoli abbia sollecitato, per le specifiche competenze, l'intervento dell'ufficio d'igiene del comune di Napoli e quali siano state, eventualmente, le risposte ricevute da questo o da altri uffici dell'ente locale.

(4-03498)

GIOINO. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Considerato:

che il consiglio direttivo della Confindustria, nella seduta di mercoledì 19 novembre 1986, ha deliberato la cessazione dell'attività dell'AGENSUD;

che tale agenzia ha operato ed opera con fondi prevalentemente pubblici;

che il Senato, recependo ripetute istanze da parte delle regioni, dei sindacati e delle forze economiche, ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che auspica il proseguimento dell'attività promozionale ed assistenziale dell'AGENSUD;

che il 19 novembre 1986 è stato emanato un decreto-legge il quale assegna all'AGENSUD un compito fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 32 della legge n. 219 del 1981,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intende adottare per garantire l'applicazione delle decisioni del Parlamento e delle norme contenute nel decreto-legge n. 760;

se non ritiene che la deliberazione del consiglio direttivo della Confindustria costituisca una vera e propria violazione della legge.

(4-03499)

SALVATO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Premesso:

che la pretura di Torre del Greco opera con gravissime difficoltà per mancanza di personale;

che queste difficoltà più volte sono state segnalate alle autorità competenti;

considerata l'importanza di questa pretura che opera in una realtà molto difficile,

l'interrogante chiede di sapere se si intende intervenire.

(4-03500)

SALVATO, VALENZA. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Premesso:

che nel mese di marzo del 1984 il consiglio comunale di Castellammare di Stabia, previo accordo con il sovrintendente agli scavi di Pompei, approvava all'unanimità una delibera con la quale si stabiliva di cedere in fitto simbolico alla sovrintendenza di Pompei l'ex reggia di Quisisana;

che la sovrintendenza si impegnava a recuperare la reggia attraverso i fondi FIO per destinarla a sede della sovrintendenza e a scuola di restauro;

che dopo qualche mese il sovrintendente, dottoressa Cerulli, viene trasferita e subentra il dottor Conticello;

che gli accordi presi vengono messi in discussione e si afferma che il Ministero interverrà per il recupero della ex reggia solo se il comune lo alienerà gratuitamente;

che, nonostante questo si configuri lesivo dell'autonomia locale, la giunta di Castellammare ha approntato una delibera di alienazione disattendendo il parere unanime della competente commissione consiliare di richiesta di incontro con il Ministro per chiarire i termini della questione;

considerato che, nel frattempo, l'ex reggia continua ad andare in pezzi e che ciò arreca gravi danni sia in termini di mancato recupero e valorizzazione di un importante bene culturale che in termini di sviluppo economico e sociale della zona stabiese-sorrentina,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) le ragioni per cui con la dottoressa Cerulli era possibile realizzare l'operazione attraverso il fitto e con l'attuale sovrintendente Conticello è necessaria l'alienazione;

b) quali garanzie il Ministro dà al comune sulla fattibilità della operazione.

(4-03501)

RANALLI, TARAMELLI, RICCI. — Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia. — Per sapere:

1) se sono a conoscenza che, nel dibattimento in corso presso il tribunale di Civitavecchia, nel processo a carico del capitano della finanza, signor Paoletti, si è fatto riferimento ad un traffico d'armi sul quale il Paoletti avrebbe dovuto indagare;

2) se possono confermare che quella indagine non sarebbe poi andata avanti per ordini «superiori» che ne avrebbero bloccato gli sviluppi;

3) se non ritengono che la vicenda debba essere rapidamente chiarita, accertando la verità e in particolare la circostanza per la quale sarebbero stati impartiti ordini «superiori» contro lo svolgimento delle indagini.

(4-03502)

GUSSO. — Al Ministro dei trasporti. — Premesso che alla stazione di San Donà di Piave, sulla linea ferroviaria Venezia-Trieste, fa capo un bacino di utenza di oltre 100.000 abitanti residenti, ai quali si aggiungono nel periodo estivo 400-500.000 turisti, data la presenza nella zona degli insediamenti balneari di Jesolo, Caorle, Eraclea e del litorale del Cavallino,

l'interrogante chiede di sapere se corrisponde al vero l'incredibile notizia secondo la quale il compartimento di Venezia abbia proposto all'ente Ferrovie dello Stato di sop-

primere la fermata di San Donà di Piave del rapido n. 810 «Marco Polo» delle 11,46 da Trieste per Roma e di quello n. 819 delle 19,36 da Roma per Trieste.

(4-03503)

GHERBEZ. — *Ai Ministri della sanità e degli affari esteri.* — Premesso:

che le popolazioni del Friuli-Venezia Giulia si recano frequentemente nella vicina Jugoslavia e non di rado sono costretti a ricorrere alle cure mediche in quel paese;

che alle prestazioni sanitarie sono interessati in modo particolare i cittadini italiani, i cui familiari risiedono in Jugoslavia, ossia coloro che hanno occasioni e necessità di soggiornare nel paese vicino più a lungo;

considerato che l'Unità sanitaria locale n. 1 di Trieste rilascia il necessario attestato (modello 7) per il ricorso a tali prestazioni per un periodo molto breve, ossia un mese soltanto, provocando con ciò notevoli disagi a chi soffre di malattie croniche o deve comunque ricorrere alle cure mediche per periodi ben più lunghi, anche perchè deve esibire volta per volta il certificato dell'azienda di appartenenza;

constatato che le Unità sanitarie locali presenti nelle altre tre province del nostro confine orientale (Udine, Gorizia e Pordenone) concedono periodi ben più lunghi per i casi di necessità e non richiedono per gli stessi il rinnovo mensile del certificato dell'azienda di appartenenza,

l'interrogante chiede al Ministro della sanità se non ritiene di dover chiarire la circolare 11 maggio 1984, n. 1000-116, emanandone una nuova che precisi gli aspetti sopra descritti e tenga conto delle esigenze della popolazione interessata e ad entrambi i Ministri interrogati se non ritengono opportuno esaminare la possibilità, anche con il *partner* jugoslavo, di estendere i benefici previsti dalla Convenzione italo-jugoslava per l'assistenza sanitaria anche ai dipendenti pubblici.

(4-03504)

DE CINQUE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se rispondano al

vero le voci di gravi turbamenti nei lavori della commissione giudicatrice del concorso a cattedra per professori universitari di ruolo, prima fascia, gruppo disciplinare 395 (prima disciplina analisi dei sistemi urbani), in conseguenza di evidenti dissidi nel suo interno che hanno condotto all'abbandono dei lavori da parte di un suo componente, il professor Tosi, che ha inteso in tal modo manifestare il dissenso dall'andamento dei lavori della commissione stessa, nella quale alcuni componenti sembra siano legati da rapporti di associazione professionale con alcuni candidati (infatti al concorso partecipano i professori Della Gamba, Nigro e Tamburini, che hanno studio di urbanistica in Roma in associazione con il commissario, professor De Martino, il quale è partecipe come socio di una cooperativa professionale associata, COPRAS, con sede in Reggio Calabria, di cui è socio un altro candidato, il professor Iatta), con evidenti possibilità di non serenità nei giudizi da parte dei commissari.

Considerato:

che sarebbe ancora pendente al TAR del Lazio un ricorso da parte del professor Tutino, candidato in detto concorso, contro i professori Crosta, De Martino e Tosi, commissari dello stesso, dal chè potrebbe derivare analogamente pericolo di non sereno giudizio;

che già tali preoccupazioni sono state manifestate al Ministero in sede parlamentare con numerose interrogazioni già presentate e che pertanto le voci suddette appaiono munite di qualche attendibilità (peraltro un certo disordine nei lavori della commissione è comprovato dal fatto che essa non ha concluso i suoi lavori nel termine di sei mesi, previsto dalle disposizioni ministeriali),

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto sopra e previ opportuni ed approfonditi riscontri, non si ritenga di procedere alla sostituzione totale o parziale della commissione giudicatrice, al fine di restituire al concorso in oggetto quella serenità e quella attendibilità nei confronti di tutti i candidati che costituiscono la premessa necessaria per il suo buon andamento.

(4-03505)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Pubblica istruzione):

3-01532, dei senatori Valenza ed altri, sulla fusione delle scuole medie statali Don Orione e De Coubertin di Roma.

**Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 21 novembre 1986**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 21 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri; Felisetti*) (916) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Melega*) (1983) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. CAROLLO ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica (1717).

3. Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fornasari ed altri*) (1995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 21).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO
VICE SEGRETARIO GENERALE
Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari